MANUALE
pei
SOTT' UFFIZIALI
CONTENENTE
LE PRESCRIZIONI ESTRATTE
dalla Ordinanza di Piazza
di S. M.

PEL GOVERNO, IL SERVIZIO, E LA DISCIPLINA
DELLE REALI TRUPPE NELLE PIAZZE

Pubblicato con Sovrana autorizzazione.

NAPOLI
DA' TORCHI DEL TRAMATER
1831.

Essendosi l'Augusto Nostro Sovrano degnato emanare la Reale Ordinanza per lo governo, il servizio e la disciplina delle Sue Reali Truppe nelle piazze; utile divisamento si è creduto il riunire in un picciol volume quei numeri di essa, che a' doveri dei sotto-uffiziali e soldati sono relativi, agevolissimo rendendo loro in tal modo il far acquisto del breve codice de' loro doveri, che senza verun incomodo d' altronde potranno sempre trasportare ne' rispettivi sacchi.

E la M. S. apprezzando nella Sua Saggezza la utilità di cosiffatto lavoro, con Real Rescritto de' 23 Luglio 1831 si è benignata autorizzarne la stampa.

Stimasi intanto necessario il prevenire che nell' estratto che per la Sovrana approvazione si dà ora alla luce, si è giudicato conveniente di conservare i numeri degli articoli quali essi sono riportati nella Reale Ordinanza, e ciò per facilitarne nel bisogno la citazione.

INDICE

DEGLI ARTICOLI RIGUARDANTI
AI SOTT' UFFIZIALI,
Estratti dalla Reale Ordinanza
PEL SERVIZIO DELLE TRUPPE NELLE PIAZZE.

MODELLI

TITOLO II.

DEL SERVIZIO.

Capitolo I.

Del servizio che i Corpi prestar denno nelle piazze.

ART. 2.

Del servizio degli uffiziali superiori d' ispezione.

245. I posti di onore saranno esenti dalle ispezioni.

246. Gli uffiziali superiori d'ispezione, eseguendo la visita de' posti dopo il tramontare del sole, la praticheranno in forma di ronda maggiore, con le norme del num. 874. a qual oggetto prenderanno da posto in posto la corrispondente scorta.

248. Quando gli uffiziali superiori di ispezione si dirigeranno verso un corpo di guardia, la sentinella stabilita innanzi ad esso griderà *all' armi*; la guardia uscirà subito, ed il comandante la terrà al *portate armi*: i posti di cavalleria usciranno a piedi, ed avranno la sciabla in mano, o la carabina al braccio, rimanendo in arbitrio degli uffiziali superiori d'ispezione di ordinare che montino a cavallo, e vi stieno colla sciabla in mano.

249. Gli uffiziali superiori d'ispezione esamineranno se nei posti sia tutto in regola, e se il servizio vi si adempisca convenevolmente: all'oggetto si assicureranno se le armi e le munizioni sono in buono stato, e gli uomini tutti presenti, facendone, se occorra, chiamar la visita: prenderanno conto delle sentinelle, assicurandosi se sono ben collocate ed istruite ne' proprj doveri, facendosi, se lo giudichino, ripetere le rispettive consegne in presenza del caporale di posa, verificandole poi con quelle esistenti nel corpo di guardia: si assicureranno in fine che i capi posti abbiano riconosciuto il terreno adiacente, ed immaginati i mezzi atti a respingere un'aggressione, o convenevoli per ogni altro accidente.

250. I capiposti, ed altri impiegati militari, ricevendo dall' uffiziale superiore d' ispezione degli ordini in nome del governatore o comandante della piazza, li eseguiranno, e ne faranno immediato rapporto.

Art. 3.

Del servizio degli uffiziali de' corpi facoltativi.

296. Gli uffiziali, le guardie, ed i custodi del genio avranno libero accesso nelle caserme, negli edificj militari di qualunque natura, e nelle fortificazioni, dirigendosi alle persone cui sono in consegna o in guardia; e queste non potranno negarglielo.

297. Le persone comunque impiegate ne' lavori dell'artiglieria o del genio, saranno munite di un ordine in iscritto del comandante dell'arma rispettiva, col visto del governatore o comandante la piazza, onde poter entrar in tutti, o in una porzione di essi locali. Tale ordine sarà fatto ostensibile alle persone cui sono in consegna, o al capoposto di guardia.

Art. 5

Del servizio delle truppe in generale.

318. Le guardie che le truppe somministreranno saranno rilevate periodicamente ogni 24 ore. Ai posti lontani s' invieranno distaccamenti di forza tale, che gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati abbiano alternativamente 24 ore di riposo dopo altrettanto di servizio: tali distaccamenti dureranno quattro volte 24 ore, eccetto i casi in cui, per positiva urgenza, convenisse prolungarli. I distaccamenti in fine che s' invieranno in qualche posto per tenervi guarnigione dureranno almeno 15 giorni, e la loro forza sarà calcolata sull' oggetto che si ha in mira, e sul servizio giornaliero da prestare, ed in modo che gli uffiziali, i sotto-uffiziali, e soldati abbiano il numero di notti franche prescritte al numero 323.

319. Il soldato farà otto ore di sentinella nel corso delle 24 ore di guardia, e quindi la forza di ciascuna guardia verrà calcolata sulla base di tre uomini per ciascuna sentinella da fornire: il numero de' sotto-uffiziali sarà calcolato sulla conoscenza delle località, e

sulla necessità di adempiere a' varj incarichi loro prescritti.

320. Occorrendo, si potrà assegnare ad un posto importante una forza maggiore di quella risultante dal numero delle sentinelle, e si farà lo stesso se il posto fornir debba frequenti o numerose pattuglie, o scorte.

323. Si avrà in fine siccome norma costante, che ogni sotto-uffiziale e soldato di fanteria aver debba almeno tre giorni franchi dopo uno di guardia, e quelli de' corpi a cavallo un numero maggiore, attese le cure ch'esige il lor servizio interno.

324. In caso di guerra, di assedio, o di urgenti circostanze il governatore o comandante della piazza potrà regolare a suo piacimento il servizio, disponendo all' uopo indistintamente di tutte le truppe, assegnando al comando de' posti e delle opere gli uffiziali e sott'uffiziali che reputerà più idonei, e ritirandoli o cambiandoli quando e come giudicherà convenevole alla sicurezza della piazza.

327. Se una guardia o un distaccamento di uffiziale fosse per qualsivoglia circostanza comandato da un sotto-uffiziale, il tamburo o trombetta ad esso ad-

detto, nella marcia si situerà alla coda in silenzio, ed al prendere le armi la guardia non batterà o suonerà per rendere gli onori, ma solo per la preghiera, la generale, la ritirata, e per gli altri tocchi appartenenti al servizio.

Art. 8.

Del servizio delle truppe de' corpi facoltativi.

386. Allorquando truppe non di artiglieria siano addette stabilmente o eventualmente a' travagli, o al servizio di artiglieria, gli uffiziali, o le guardie di quest' arma le dirigeranno, e le comanderanno in quanto ha rapporto unicamente al travaglio o servizio suddetto. Gli uffiziali e sotto-uffiziali di esse truppe saranno informati della natura del travaglio o servizio, che faranno quindi eseguire nel modo prescritto dagli uffiziali e dalle guardie di artiglieria, anche quando fossero di grado maggiore o più antichi di essi: nell'atto della esecuzione veglieranno solo al buon ordine, alla disciplina, ed alla polizia della loro truppa, senza immischiarsi nella direzione del travaglio o servizio,

ma solo vigilandone la esecuzione in ordine alla idea, ed alle disposizioni date dall' uffiziale o guardia di artiglieria.

387. Le truppe addette al corpo del genio, non che qualunque altra truppa addetta a' lavori o travagli dell' arma, eseguiranno pure il prescritto nel precedente numero verso l'uffiziale o guardia del genio che dirige il lavoro o travaglio.

388. Semprechè si debba corrispondere una mercede pei lavori, o travagli cui una truppa è addetta, l'uffiziale facoltativo che li dirige, ne farà eseguire in sua presenza il pagamento, consegnando al comandante di essa truppa la sola ritenuta che esser potrà prescritta pel consumo di vestiario o degli strumenti. Il comandante della truppa dovrà rilasciare ricevuta dell' intera somma pagata, e conseguentemente dovrà assistere al suddetto pagamento.

Art. 9.

Del servizio della Cavalleria.

398. Le guardie di cavalleria a piedi od a cavallo, non si formeranno giammai che in una o due righe, com'è prescritto al num.° 527.

399. I comandanti de' posti di cavalleria manderanno ad abbeverare i cavalli nelle ore fissate per quest' oggetto ad un terzo per volta.

400. Nell' interno di una piazza non si porranno vedette se non ne' casi indispensabili, o preveduti nella presente ordinanza: le guardie a cavallo somministreranno innanzi al loro posto una sentinella a piedi.

401. In caso di allarme o d' incendio, i comandanti de' posti di cavalleria faranno montare a cavallo la loro truppa, e si condurranno nella guisa prescritta per gli altri posti.

402. Semprechè il governatore o comandante della piazza crederà necessario di ordinarlo, la guardia a cavallo succennata somministrerà giornalmente un numero di sotto-uffiziali e soldati a cavallo per la scoperta, e questi si recheranno dal comandante della gran guardia onde ricevere gli ordini convenevoli.

403. I comandanti della scoperta faranno sempre il rapporto di ciò che avranno rilevato al capitano di chiavi, ed al comandante della guardia della porta per la quale rientreranno.

404. La truppa a cavallo destinata al-

la scoperta sarà sempre sostenuta da un distaccamento a piedi, che, esplorando anche il terreno, possa per la sua parte proteggere la ritirata della cavalleria.

405. I posti di cavalleria si uniformeranno pienamente a tutto ciò che sarà prescritto per quelli di fanteria circa le ronde, le pattuglie, ed il servizio in generale.

Capitolo 2.

Del modo di comandare e ripartire il servizio.

Art. 1.

Del modo di nominare e ripartire il servizio nelle piazze.

413. I varj servizj cui le truppe esser possono addette nelle piazze formeranno altrettanti giri diversi, i quali verranno classificati nel modo seguente.

414. Per la fanteria.

Servizio armato.

1. Travagli in tempo di assedio.
2. Distaccamenti per guarnigione su i Reali legni.
3. Distaccamenti per guarnigione.
4. Distaccamenti a' posti lontani.
5. Scorte.
6. Guardie.
7. Ronde e pattuglie.
8. Guardie di onore.
9. Ordinanze.

10. Visite agli spedali.
11. Consigli di guerra.

Servizio disarmato.

1. Travagli di qualunque specie.

415. Per la cavalleria il servizio sarà distinto come segue :

1. Servizio a cavallo.
2. Servizio a piedi.
3. Travagli.

Il primo ed il secondo servizio avranno i giri che lor corrispondono, classificati nell' ordine stesso che al numero precedente.

416. I corpi speciali avranno que'giri che dalle loro particolari ordinanze vengono stabiliti : essi saranno classificati coerentemente al prescritto a' numeri 414, e 415 ; ma i travagli analoghi alla natura dell' arma formeranno sempre il primo giro dopo quello de' travagli in tempo di assedio.

417. I ruoli pel servizio dei sotto uffiziali e soldati saranno stabiliti a forma di stati, e comprenderanno altrettante categorie per quanti giri debbono inserirvisi, rimanendone delle altre in bianco pe' servizj straordinarj, giusta il modello numero 9. Tali ruoli serviranno per nominare il servizio.

425. I sotto-uffiziali di granatieri e cacciatori monteranno di preferenza co' proprj granatieri e cacciatori, salvo il prescritto al num. 432.

428. I secondi sergenti marceranno coi distaccamenti maggiori dell'ottava parte della compagnia o dello squadrone, ed avranno seco loro uno o più caporali: un caporale comanderà quelli di forza eguale, o minore dell'ottava parte suddetta, potendo avere un soldato scelto fra i più antichi ed intelligenti, che vi funzioni da caporale.

429. Ne' casi in cui il servizio lo esiga, il governatore o comandante di una piazza potrà disporre che un uffiziale o sotto-uffiziale qualunque comandi un distaccamento di forza maggiore o minore di quella prescritta ne' numeri precedenti. In tutt' i casi però il comandante di un distaccamento dovrà essere più elevato in grado, o più antico di tutti gli individui che lo compongono.

430. Le norme precedenti per la composizione de' distaccamenti da tener guarnigione, non saranno applicabili alle guardie, nè a' distaccamenti lontani, che verranno composti nel modo giudicato il più convenevole al servizio che prestar denno, e comandati da uffiziali o

sotto-uffiziali, a tenore delle circostanze, e non della loro forza:

432. Se in caso di numerosa diserzione, di commozione popolare, o di altra grave occasione, il governatore o comandante della piazza giudichi necessario di destinare un uffiziale o un sotto-uffiziale qualunque al comando di un distaccamento, di una scorta, o di un posto, o che debba ciò praticare per qualunque altro servizio, lo farà conoscere all'ordine della piazza: l'uffiziale o sotto-uffiziale destinato ad uno di tali incarichi dovrà eseguirlo quantunque non fosse a lui spettato per giro: nel ruolo pertanto si terrà conto di un tale servizio. Lo stesso s'intenda quando il governatore o comandante suddetto avrà ragioni tali da chiamare esclusivamente un sol corpo ad un servizio qualunque.

433. Un sotto-uffiziale, o soldato infermo o legittimamente assente nel giorno in cui è nominato di servizio, non dovrà, nel ripigliarne il giro, rimetterlo; tranne però i soli distaccamenti di mare.

434. Essendo pertanto il servizio un disimpegno onorevole, un militare dovrà considerare la perdita di un giro di esso siccome quella di un' occasione

lusinghiera di distinzione, e quindi non se ne esenterà senza gravi motivi: i superiori poi puniranno coloro che in opposizione a questi principj obbliassero la propria dignità sino al punto di esimersi dal servizio per lievi cagioni.

435. S'intenderà di essersi fatto un distaccamento quando la truppa che lo compone abbia oltrepassato la barriera della piazza, o i limiti di una guarnigione: lo stesso è da intendersi per una truppa o per un individuo, che nominato di qualunque altro servizio, sia uscito, per eseguirlo, dal proprio quartiere.

436. Se truppe di diversi corpi si trovassero riunite, il sotto-uffiziale più elevato in grado o più antico, qualunque sia l' arma alla quale appartiene, ne prenderà il comando: in eguaglianza di grado e di antichità sarà preferito nel comando il sotto-uffiziale delle truppe a piedi appartenente al corpo anteriore in rango: ne' soli luoghi piani ed aperti tale preferenza sarà data al sotto-uffiziale di cavalleria.

Art. 2.

Dell' ordine da osservarsi nei corpi per la nomina del servizio di piazza.

442. La nomina dei sotto-uffiziali pel servizio d'armi sarà praticata dalla testa del ruolo. I varj giri espressi nelle categorie del ruolo avranno tra essi un ordine di preferenza, che sarà quello stesso indicato al num. 414.° Cosicchè, il più antico dei sotto-uffiziali nominati farà il servizio indicato nella prima colonna, l'altro che lo segue quello nella seconda, e così consecutivamente.

443. Il travaglio sarà sempre nominato per la coda del ruolo, e le varie specie di travagli, ove formino varie categorie, avran tra esse una precedenza nella nomina del servizio che sarà anche dall'ultima alla prima.

444. Se ad un sotto-uffiziale spettino nello stesso giorno diversi servizj, eseguirà quello di piazza a preferenza dell' interno, e quello d'armi a preferenza de' travagli.

445. I servizj che un sotto-uffiziale non avrà potuto adempiere per la causa espressa nel numero antecedente, saranno da esso rimessi, con lo stesso ordine

di precedenza, allorquando ricade la nomina del servizio pretermesso.

447. Si avrà per massima generale che un sott'uffiziale non può esser nominato due volte per uno stesso giro di servizio, se tutti quelli compresi nella rispettiva classe del ruolo non l'abbiano fatto una volta, a menochè si sian trovati legittimamente assenti dalla guarnigione nel giorno in cui loro spettava il servizio, o ne siano stati esentati per infermità.

448. Pei sotto-uffiziali e soldati che per le cause succennate non prestano un servizio se ne noterà nel ruolo la cagione, ed il giro si considererà come passato: si eccettua solo il giro de' distaccamenti di mare.

449. Qualunque sotto-uffiziale nominato di servizio che abbia de' motivi a credere che la nomina non ne sia regolare, lo eseguirà, e dopo, per organo dell' uffiziale di settimana e del capitano della propria compagnia, ne farà rimostranza al maggiore di settimana, il quale, trovandola ragionevole, glie ne farà dritto nelle nomine successive; ma trovando insussistenti gli addotti motivi, ne darà parte al comandante del corpo all'ora del rapporto.

450. I sotto-uffiziali non potranno cambiare tra di essi alcun servizio che per positiva ragione, e per organo dell'uffiziale di settimana, e del capitano della propria compagnia, sarà fatta presente al maggiore di settimana, il quale trovandola regolare la esporrà al comandante del corpo per l'approvazione.

451. L'ajutante di settimana, sotto la sopravveglianza del maggiore di settimana, manuterrà il ruolo nominativo de'sotto-uffiziali, giusta il modello numero 9, e li nominerà con le norme prescritte di sopra.

452. I subalterni potranno essere suppliti dai sergenti nel servizio di piazza, qualora per assenze, infermità, o piazze vuote gli uffiziali suddetti non potessero avere convenevole intervallo tra un servizio e l'altro. In pari circostanze i caporali suppliranno i sergenti, ed i soldati antichi, morigerati, ed intelligenti i caporali: però questa agevolazione nella nomina del servizio non potrà aver luogo senza l'apposito permesso del governatore o comandante della piazza.

453. All'ora dell'assemblea l'ajutante di settimana riunirà i primi sergenti di quelle compagnie o di quegli squa-

droni che somministrar denno sotto-uffiziali di guardia onde fare estrarre da un' urna adibita a questo uso, i posti da occuparsi, estraendo prima quelli de' sergenti, e dopo quelli de' caporali. Se un posto di sotto-uffiziale ne avesse altro da esso dipendente anche di sotto uffiziale, sarà prescelto pel primo il sotto-uffiziale più graduato o più antico tra quelli che montano la guardia, escludendolo dal sorteggio.

454. Eseguito il sorteggio, l'ajutante di settimana formerà uno statino nominativo degli uffiziali che sono di servizio, indicando per ciascuno la specie di esso, e per quelli di guardia o distaccamento, il posto al quale debbono montare. In esso statino si ascriveranno puranco i sotto-uffiziali che montano da capi-posti, con la indicazione del posto che a ciascuno spetta, non che quelli che sono stati nominati isolatamente, o come capi in qualunque servizio. Siffatto statino, a firma del maggiore di settimana verrà spedito al maggiore di piazza, immediatamente, onde gli giunga prima dell'ora della parata o della spedizione delle guardie. L'ajutante di settimana trascriverà gli statini suddetti su di un registro che terrà all' uopo.

455. I primi sergenti dopo conosciuto il numero di uomini che somministrar deve ogni compagnia o squadrone, ne faranno la nomina per isquadre sopravvegghiati in ciò dall'uffiziale di settimana: a tale oggetto terranno un ruolo, giusta il modello num.° 10, in cui noteranno i servizj diversi che ogn'individuo presta, onde veruno ne venga sopraccaricato più di un altro. La nomina de' soldati sarà pure per la testa, o per la coda come si è ordinato pei sotto-uffiziali.

456. Il prescritto ne' numeri 449, e 450 è applicabile a' soldati, colla differenza che invece di far capo dal maggiore di settimana, si dirigeranno al proprio capitano per organo dell' uffiziale di settimana.

458. I sotto-uffiziali che fanno parte dello stato minore, saranno esenti da qualunque servizio di piazza: i primi sergenti, ed i caporali furieri lo saranno pure; ma essi marceranno con le proprie compagnie, o co' proprj squadroni, semprechè questi eseguir debbano per intero un qualunque servizio di piazza.

459. È severamente vietato di eccettuare alcuno dal servizio, tranne i sotto-uffiziali o soldati adibiti a' servizj particolari pre-

veduti dalla presente ordinanza: laddove particolari circostanze obbligassero i comandanti de'corpi ad allontanarsi da siffatta massima, ne domanderanno la debita autorizzazione al comandante generale delle armi da cui dipendono.

460. Le reclute non saran comprese nella forza del corpo disponibile se non dopo quattro mesi dal dì del loro arrivo a' corpi di fanteria, e dopo otto in quelli delle altre armi.

462. I sotto-uffiziali e soldati usciti dallo spedale non perfettamente ristabiliti saranno esenti da ogni servizio, sino a che abbiano riacquistate le forze, e si trovino in istato di eseguirlo senza pericolo di recidiva. Essi dovranno ricevere questa esenzione dal capo del corpo.

465. I caporali de'guastatori ed i guastatori verranno ordinariamente impiegati da ordinanze, e potranno benanche far servizio da sotto-uffiziali al picchetto, ma saranno esenti da ogni servizio di piazza.

466. Le compagnie di cacciatori dei corpi di linea goderanno le preminenze accordate a quelle di granatieri, e per ciò saranno destinate agli stessi servizj.

Capitolo 3.

Del modo di eseguire il servizio.

Art. i.

Dell' assemblea delle guardie, della ispezione, e della parata delle medesime.

474. L'ajutante maggiore della piazza incaricato di dividere la guardia traccerà la linea, che la parata dovrà occupare, e darà al comandante della gran guardia l'ordine di andare a situarvisi: questi lo eseguirà facendo portare le armi alla sua truppa. Dopo di ciò l' ajutante maggiore suddetto chiamerà successivamente le guardie de' varj posti, le quali, sia che vengano formate da contingenti, sia da un corpo solo, chiamate, porteranno le armi o porranno la sciabla in mano. Dopo tracciata la linea della parata di guardia dal maggiore della piazza, i capi posti formeranno le loro guardie e poscia le faranno situare sull' allineamento della gran guardia: le

guardie a cavallo si situeranno alla sinistra delle truppe a piedi, sull'allineamento della terza riga. I picchetti che intervengono alla parata saranno chiamati per ordine di rango de'corpi, dopo delle guardie; quelli cioè de' corpi di fanteria dopo le guardie a piedi, e quelli di cavalleria dopo le guardie a cavallo.

476. Quando la guardia sarà composta di truppe di diversi corpi, resteranno sulla piazza d'armi per giro i tamburi o trombetti e la banda di un solo di essi pel servizio della parata, e si situeranno a destra del sito che occupa la gran guardia nella linea di battaglia, ed in quella della parata e sullo stesso allineamento; quelli poi di guardia si collocheranno due passi dietro la dritta dei rispettivi posti, e gli altri, condotti dal proprio caporale ritorneranno al quartiere. Il tamburo maggiore, o sergente trombetta di ogni corpo resterà alla parata prendendo posto dopo dei rispettivi primi sergenti.

478. Allorquando a taluni corpi non sieno ancor noti i posti della guarnigione, e le strade che ad essi conducono, il maggiore di piazza disporrà che le guardie da doversi smontare, quindici minuti prima dell' arrivo delle nuove

sulla piazza d' armi, spediscano quivi de'soldati di ordinanza per servire loro di guide. Questi si riuniranno nella gran guardia, o in altro determinato luogo prossimo alla parata, e quando essa sarà formata, un ajutante maggiore di piazza li situerà dieci passi dietro la guardia, che da ciascun di essi dovrà essere scortata: allorquando queste si porranno in movimento per defilare, le ordinanze, portando le armi da sotto uffiziale, marceranno a tre passi dall'ala della truppa che debbano rispettivamente condurre, situandosi sull'allineamento di essa truppa dal lato opposto alla guida.

486. I primi sergenti ed i furieri o caporali comandati per l'ordine, a norma del num.° 506, tenendo un ajutante, ovvero un portabandiera o porta stendardo alla testa, rimarranno formati quattro passi dietro dell' ultima riga degli uffiziali, avendo i primi sergenti in prima riga, ed i furieri o caporali in seconda. Essi saranno distribuiti per ordine di corpo, da sinistra a destra. I sotto-uffiziali dei corpi di cavalleria vi interverranno a piedi, ed armati di carabina o moschettone, o colla sciabla in mano, se il corpo non è munito delle armi suddette.

491. Quando il governatore o comandante la piazza vorrà fare sfilare la parata ne darà l'ordine all' uffiziale che la comanda.

492. Esso uffiziale darà allora i comandi per caricare le armi, se ciò debba praticarsi da tutti o da porzione delle guardie.

493. Comanderà quindi

1.° Capi posti due posti al fronte.

2.° Marcia.

A questo ultimo comando ogni capoposto si situerà innanzi al centro della propria guardia, ed il comandante della parata ne percorrerà la linea, onde ricevere i rapporti, che alcuno di essi potesse fare, e de' quali darà parte al governatore o comandante della piazza.

495. A misura che le guardie oltrepasseranno di cento passi il governatore o comandante la piazza, i rispettivi comandanti faranno loro mettere le armi al braccio, e le condurranno al posto per la strada più breve, eseguendo il prescritto per le truppe in marcia.

501. Ancorchè non vi sia parata, l'ordine si distribuirà sempre sulla piazza d'armi, dove si condurranno, per ciascun corpo, il maggiore di settimana, i primi sergenti ed i furieri o caporali co-

mandanti da un ajutante o porta-bandiera o porta-stendardo, dopo la spedizione delle guardie: ne' giorni però di gran pioggia o caldo, si distribuirà l'ordine nella cancelleria della piazza, dove si condurranno gli ajutanti di settimana di tutt'i corpi, recandosi contemporaneamente i maggiori di settimana dal comandante della piazza per fargli rapporto, e prendere gli ordini. Di questa disposizione intanto dovrà esser dato ordine preventivo.

Art. 2.

Dell' ordine, e del Santo.

506. I primi sergenti di tutt'i corpi di guarnigione nella piazza, seguiti ciascuno da un caporal furiere o caporale, si porteranno tutte le mattine all' ora della parata sulla piazza d'armi, condotti da un ajutante, da un portabandiera o portastendardo, e se il corpo cui appartengono darà contingente alla parata, marceranno al seguito di questo.

508. Il Santo sarà composto di due parole, del nome cioè di un Santo, e di quello di una città: questo secondo si dirà contrassegno.

510. Subito che la guardia sarà sfilata, il maggiore di piazza prenderà di nuovo gli ordini del governatore o comandante di essa, ovvero di chi lo rimpiazza, e poi farà battere all'ordine da tutt'i tamburi o trombetti addetti al servizio della parata. A questo segno l'ajutante maggiore di piazza designato di servizio condurrà i primi sergenti, ed i furieri o caporali al sito ove dovrà darsi l'ordine, quivi si situeranno conservando l'ordine che aveano dirimpetto alla parata; l'ajutante, ed il porta bandiera o porta stendardo di ciascun corpo starà innanzi al centro de' proprj sotto-uffiziali. Il cennato ajutante maggiore comanderà: 1.° *All' ordine* — 2.° *Marcia*. A quest'ultimo comando i primi sergenti formeranno un circolo nel quale resteranno gli ajutanti: i furieri o caporali seguiranno il movimento dei primi sergenti, formandone un secondo; indi faranno il *mezzo giro a dritta*, e quattro passi al nuovo fronte, e poi presenteranno l' arme: i primi sergenti faranno *al piede l' arme*.

511. S'introdurranno nel circolo, il maggiore della piazza, ed i maggiori di settimana di ciascun corpo: essi formeranno quivi un altro circolo più pic-

colo nell' ordine seguente : alla destra del maggiore di piazza sarà il maggiore del corpo di fanteria anteriore in rango con l'ajutante del proprio corpo alla dritta ed alquanto indietro : dopo di questi, con lo stess' ordine , e secondo l' anzianità del corpo, prenderà posto l' altro maggiore con l' ajutante, e così successivamente, finchè questo circolo venga chiuso dall' ajutante dell'ultimo corpo di cavalleria della guarnigione, che dee trovarsi alla sinistra , ed un poco indietro del maggiore di piazza.

512. Il maggiore anzidetto nominerà gli uffiziali superiori d' ispezione , indicherà il numero e la specie di uffiziali, che ciascun corpo dovrà somministrare pe' distaccamenti, le guardie , le ronde , le pattuglie, e per qualunque altro servizio: ordinerà il numero de' posti della piazza tanto interni che esterni , i distaccamenti, le scorte, ed i travagli che ciascun corpo dovrà fornire: nelle piazze di guerra farà conoscere inoltre se per le scoperte dovranno impiegarsi truppe a cavallo, o distaccamenti delle guardie alle porte od alle avanzate : darà infine gli ordini , le prescrizioni, e gli avvertimenti a tenore del prescritto col num.° 504. L'or-

dine sarà dettato per intero dal maggiore di piazza, e trascritto da' rispettivi ajutanti de' corpi ne' loro registri. Se però l'ordine stesso fosse lungo, allora non si darà nel circolo se non il solo servizio, e le disposizioni di pronto adempimento, e gli ajutanti, all' ora che verrà loro indicata dal mentovato maggiore, si recheranno negli officj della piazza onde trascriverne il rimanente.

514. Usciti dal circolo i maggiori, l'ajutante maggiore della piazza comanderà: 1.° *Rompete il circolo*, 2.° *Marcia*. Al primo comando i sotto-uffiziali tutti porteranno le armi, indi i furieri o caporali faranno il *mezzo giro a dritta*, e si serreranno su i primi sergenti: al secondo comando riprenderanno la posizione in cui si trovavano pria di formare il circolo. Allora ciascun maggiore, avvicinandosi ai suoi sotto-uffiziali, ordinerà all' ajutante di formare il circolo, il che si eseguirà da ciascun corpo co' comandi stessi di sopra enunciati: entrato in ognuno di tali circoli il rispettivo maggiore di settimana spiegherà in dettaglio gli ordini dati in quello generale: nominerà gli uffiziali del corpo, che dovranno essere di servizio: determinerà il numero de' sotto-

uffiziali e soldati che ogni compagnia o squadrone dovrà somministrare pei diversi servizj: indicherà le ore degli esercizj, e delle distribuzioni; e finalmente comunicherà gli ordini particolari che avrà potuto ricevere dal comandante del corpo o dal brigadiere. I primi sergenti trascriveranno il tutto ne' loro libri di ordine, dopo di che il maggiore prescriverà all'ajutante di far rompere il circolo, il che verrà eseguito coi comandi detti di sopra.

515. Rotti i circoli parziali, tutti gli uffiziali delle compagnie o degli squadroni rompendo l'ordine in cui erano alla parata si avvicineranno a' rispettivi primi sergenti, ond'essere informati dell'ordine, e di ogni altra particolare disposizione, che li possa riguardare. L'ajutante farà conoscere l'ordine agli uffiziali superiori del proprio corpo presenti alla piazza d'armi.

516. Distribuito l'ordine in tal guisa, il porta bandiera o porta stendardo di ciascun corpo accompagnerà i sotto-uffiziali al proprio quartiere, nel modo stesso con cui li aveva condotti sulla piazza. Giunti al quartiere i primi sergenti distribuiranno l'ordine alle proprie compagnie od a' proprj squadroni,

conformemente a quanto sarà prescr itto nel Tit.° 3.° Cap. 3.° Art.° 30.°

517. Gli uffiziali comandati per qualche servizio, i quali non si sian potuti trovar presenti sulla piazza d'armi all'ora della distribuzione dell'ordine, ne dovranno essere informati fino alla loro abitazione per mezzo di un sotto-uffiziale, che a tal uopo sarà loro spedito dal rispettivo primo sergente: esso sotto-uffiziale, non trovandoli in casa, vi lascerà l'ordine in iscritto

518. L'ajutante di settimana, dopo essere stato al circolo particolare del corpo, anderà a portare l'ordine agli uffiziali superiori, che non si sono trovati sulla piazza d'armi o nel quartiere, ed all'ajutante maggiore.

Art. 3.

Del servizio delle guardie ne' loro posti.

525. Le consegne generali e le particolari di ciascun posto, gli obblighi generali delle sentinelle e de' sotto-uffiziali, e gl'inventarj de' generi saranno stampati o manoscritti, e firmati dal governatore o comandante della piazza. Le

prime verranno incollate sopra tavolette da tenersi affisse al muro del corpo di guardia del comandante del posto, e gli altri sopra di altre tavolette da tenersi in pari modo in quello de' soldati. Se nella guarnigione vi saranno corpi esteri, le consegne, gli obblighi e gl' inventarj suddetti verranno tradotti nelle rispettive lingue, ed incollati su tavolette separate. La spesa occorrente per tali operazioni si farà di Real conto.

526. Occorrendo procurare l' arresto di qualche persona, si manderà la di lui filiazione in iscritto e ben contrassegnata a tutt' i posti, i comandanti dei quali avranno il dovere di farla chiaramente nota alle sentinelle.

527. Le guardie, nel prendere le armi, saranno disposte nel seguente modo: quelle di fanteria di sette uomini o meno si porranno in una riga, quelle da otto a diciassette, non compresi i sotto-uffiziali, in due, ed in tre quelle da diciotto in sopra. Le guardie poi di cavalleria a piedi od a cavallo di cinque uomini o meno si formeranno in una riga, e tutte le altre in due.

528. Ogni comandante di posto si situerà sempre a due passi innanzi al centro della sua guardia, e se vi sarà tam-

buro, piffaro, o trombetto si porrà questo alla destra della guardia.

529. Qualunque sia la forza di una guardia, essa verrà sempre ripartita in due o quattro suddivisioni, affinchè in caso di azione non resti priva in una volta di tutto il suo fuoco.

530. Quando la nuova guardia sarà a 50 passi dal posto che dee rilevare, il comandante di essa le farà portar le armi, o porre sciabla in mano.

531. In pari tempo il comandante della guardia smontante disporrà che questa prenda le armi, o monti a cavallo, e la farà formare innanzi al corpo di guardia, qualora alla nuova guardia resti luogo da situarsi al suo fronte senza chiudere il passaggio della strada, altrimenti la formerà in maniera che sulla propria sinistra rimanga il terreno necessario per la nuova guardia.

532. Giunta una guardia a fronte o a fianco di quella che deve rilevare, i comandanti di esse si avanzeranno l'un verso l'altro, e si daranno la consegna: ritornati al loro posto chiameranno al fronte i sotto-uffiziali di consegna.

533. Il sotto-uffiziale di consegna sarà sempre il più antico tra quelli che montano, e nelle piccole guardie co-

mandate da un caporale, sarà egli stesso il sotto-uffiziale di consegna.

534. Il sotto-uffiziale di consegna della nuova guardia prenderà possesso e consegna del corpo di guardia: a quale oggetto, di unita a quello della guardia che smonta ne visiterà le porte, il mobilio, le tabelle, e tutti gli altri utensili confrontandoli con l' inventario onde assicurarsi se siano in buono stato, o se abbiano sofferto qualche deteriorazione; in questo caso il comandante del posto ne darà conto al maggiore della piazza, che ne farà avvertito il governatore o comandante di essa, per darvisi riparo a spese del comandante, e de' sotto-uffiziali della guardia smontante, se la deteriorazione sia avvenuta per loro colpa, o se per negligenza non se ne sia fatto rapporto. I sotto-uffiziali di consegna verranno inoltre puniti, qualora si trovi deteriorazione ne' generi consegnati loro.

335. Partiti i sotto-uffiziali di consegna, i comandanti delle guardie comanderanno *Sotto-uffiziali al fronte.* Quello della guardia che monta, se ha più caporali, disporrà che si dividano tra loro il tempo della guardia in modo che abbiano un servizio uguale di giorno e di notte. Regolerà similmente

il tempo della guardia de' soldati, in maniera che ognuno abbia a fare, per quanto è possibile, lo stesso numero di ore di sentinella.

536. Il caporale incaricato di situare le sentinelle sarà denominato *caporale di posa*. Esso dovrà prendere la consegna da quello che avrà fatto la posa precedente, e perciò anderanno entrambi a rilevare, colle nuove, le sentinelle che smontar debbono.

537. Mentre si va facendo la visita del posto da' sotto-uffiziali di consegna delle due guardie montante e smontante, il comandante la prima, se il caporale di consegna non è quello stesso di posa, destinerà le sentinelle di prima posa e darà loro il comando *Prima posa in avanti*; ed allora il caporale ed i soldati della medesima si formeranno in una riga un passo innanzi alla guardia. Il comandante ne farà la ispezione per assicurarsi se le armi sian cariche o scariche a tenore degli ordini, e guarnite di pietre ben situate e sicure, ed assegnerà il posto in cui ciascuna sentinella dovrà essere situata. Ordinerà poi di rilevarsi le sentinelle. Allora il caporale di posa della guardia smontante si situerà a sinistra di

quello della nuova, e con la posa marceranno entrambi a far la muta delle sentinelle, eseguendola coll'ordine prescritto ai numeri 562, 563, e 564, visitando le garitte, e gli altri oggetti che esser possano in consegna delle sentinelle. Ove queste siano molte, si destineranno più caporali di posa, ed il numero ne sarà fissato nella consegna particolare del posto. Se poi il caporale di consegna è anche di posa, se ne attenderà il ritorno, e si eseguirà in seguito quanto è detto di sopra.

538. Spedita la prima posa, i sotto-uffiziali rimasti al fronte saranno rimandati a' loro posti, le due guardie si porranno pel fianco dritto, quella che monta prenderà il posto di quella che smonta, e questa si situerà, o sul terreno lasciato dall' altra, o vicino ad essa.

539. Mentre si smonteranno le sentinelle, i comandanti le due guardie visiteranno insieme gli aditi del posto, e quello che dovrà montare prenderà dall' altro tutt' i lumi e le dilucidazioni necessarie pel servizio dello stesso posto. Durante queste operazioni le guardie staranno coll' arme al braccio.

540. Il comandante della guardia che smonta, dopo di avere raccolto le sen-

tinelle, e tutt'i piccoli posti ad essa appartenenti, ed averli ispezionati, farà entrar tutti nelle righe; farà portare le armi all' intera guardia, e pel fianco dritto la condurrà al quartiere. Il comandante della guardia montata farà contemporaneamente portare le armi.

541. Allontanata la guardia che smonta di circa 50 passi dal posto, il comandante di essa farà porre le armi al braccio, o riporre la sciabla al fodero, ed accompagnerà la guardia sino al suo quartiere, eseguendo quanto è prescritto per ogni truppa in marcia. Nel caso poi che la guardia sia tripolata, affiderà ciascun contingente al sotto-uffiziale più elevato in grado per ricondurlo.

542. Il comandante della nuova guardia, allorquando l'antica si sarà allontanata di 50 passi, se a piedi comanderà *in bilancia l' arme*, facendo indi collocare le armi alla rastrelliera del corpo di guardia. Se sarà a cavallo farà mettere la sciabla nel fodero, smontare la sua truppa, e condurre i cavalli nella scuderia, dove si toglieranno le briglie, ed allargheranno le cigne; essendo espressamente vietato di togliere le selle.

543. Entrata la truppa nel corpo di

guardia, il comandante leggerà con accuratezza tutte le consegne generali e particolari del posto, istruirà i sotto-uffiziali di tutto ciò che dovranno eseguire, manderà uno di essi a visitare le sentinelle, ed invigilerà che la tabella degli obblighi generali de' sotto-uffiziali e soldati sia letta loro almeno una volta durante la guardia.

544. I sotto-uffiziali di consegna formeranno un piedilista nominativo degli uomini di guardia ripartiti per pose: essi, col permesso del comandante, manderanno all' ora stabilita dal maggiore di piazza; alcuni soldati della guardia a prendere le legna, il carbone, l'olio e le candele, che debbono somministrarsi al corpo di guardia: i soldati per questo travaglio sorteggeranno tra loro, e coloro a' quali sarà spettato, lo eseguiranno in berretto, conservando la giberna come segno di servizio; ma non porteranno giammai le legna o altro sulle spalle, dovendo esister sempre in ogni posto de' cesti o panieri destinati a questo uso, e la cui spesa si farà di Real conto.

546. Ne' corpi di guardia dei sotto-uffiziali e soldati si situeranno de' tavolati proporzionati alla forza del po-

sto, de' tinelli, delle panche per sedere, e dei recipienti per l' acqua. Ove manchino i tavolati si darà la paglia di giacitura. Tutti gli oggetti summentovati saranno somministrati di Nostro conto.

547. È vietato a qualunque capoposto di tener conversazione, di giuocare nel corpo di guardia, o di permetterlo ad altri. Egli proibirà severamente che ciò si facci dagli altri sotto-uffiziali, dai soldati, e nelle prigioni dipendenti dal posto.

548. Il comandante di un posto, durante il periodo della sua guardia, invigilerà che i soldati di essa adempiano ai loro doveri, passeggerà sovente al di fuori del corpo di guardia, per osservare meglio ciò che occorra, ma non dovrà mai allontanarsene. Farà prendere spesso le armi alla guardia, purchè una pioggia dirotta non lo impedisca, per avvezzare i soldati a formarsi prontamente, e punirà quei che si mostrassero pigri. Non permetterà agli uomini di guardia di allontanarsene sotto qualunque pretesto, dovendo i rispettivi compagni portar loro il vitto dal quartiere fino al posto, semprechè occorra. Vieterà che i sotto-uffiziali e soldati tolgansi alcuna parte del

vestiario o del cuojame, o depongano le armi da fianco: i comandanti poi delle guardie di cavalleria manderanno ad abbeverare i cavalli alle ore fissate, ma ad una divisione alla volta.

549. Semprequando la guardia deve mostrarsi prenderà le armi, ed ogni soldato si porterà immediatamente al suo sito nella posizione di *portate l'arme* o *di sciabla in mano*. Quando inopinatamente si griderà *all' arme*, essi non saranno obbligati a prendere la propria arme, ma bensì la prima che venga loro alle mani, e si disporranno immediatamente come sopra nel massimo ordine, ed in perfetto silenzio. I comandanti delle guardie baderanno che i soldati, nel rimettere le armi sulla rastrelliera, tanto in simili circostanze che in qualunque altra, lo facciano sempre con ordine.

550. Tutta la guardia prenderà le armi ogni volta che debba farsi la muta delle sentinelle, purchè però non piova, o piovendo vi sia un luogo ove riunir la truppa al coperto: se però il tempo sarà cattivo e si mancherà del suddetto comodo, il comandante della guardia si limiterà a visitarla senz' arme nel corpo di guardia, e quivi farsi

presentare armata la sola posa montante. Nel corso della notte si limiterà poi a visitare soltanto la posa che monta.

551. Mezz'ora dopo il tramontare del sole la guardia prenderà le armi: il comandante di essa comanderà *al piede l'arme* e ne chiamerà o farà chiamare la visita; indi comanderà: *alla preghiera l'arme*, ed in questa posizione farà toccare la preghiera se ha tamburo o trombetto. Al termine di questo tocco, o dopo un tempo proporzionato alla sua durata, comanderà nuovamente, *al piede l'arme*, indi farà rientrare la gente, situando dapprima le armi al luogo ove debbono tenersi la notte. Durante la preghiera le sentinelle a vista del posto presenteranno l' arme.

552. Allo spuntar del sole la guardia prenderà le armi, e sarà accuratamente ispezionata dal capo posto, onde i soldati siano bene in assetto; indi si faran riporre le armi al luogo ove debbono tenersi durante il giorno, e la gente disfarà le righe. Il caporale di consegna farà poi ripulire il corpo di guardia.

553. Le guardie prenderanno le armi semprequando si approssimerà ad esse folla di popolo, processioni, o altra cerimonia di concorso straordinario di gen-

té. Le prenderanno pure all'avvicinarsi di una truppa armata comandata da uffiziale. Le prenderanno del pari al passaggio di una truppa disarmata in molto numero, e le terranno alla posizione *dell' arme al braccio.* Le prenderanno infine per rendere gli onori siccom' è prescritto all'Art.° 1.° Cap.° 1.° Tit.° 4.°

554. Le guardie e le sentinelle terranno l'arme al funerale, ed i tamburi o trombetti scordati ne' giorni di giovedì, venerdì, e sabato Santo, e ciò dall'ora che dal governatore o comandante della piazza sarà prescritta, sino al suono della gloria. Durante questo tempo si presenteranno nell'anzidetta positura ogni qualvolta dovranno prendere le armi, ed anche quando dovessero rendere gli onori.

555. I sotto-uffiziali o soldati di guardia che meriteranno di essere puniti per mancanze lievi, lo saranno, i primi cogli arresti o con altre punizioni, dopo però che saranno smontati, ed i secondi con esser condannati a fare i travagli della guardia: per mancanze poi più gravi verranno dal comandante del posto fatti arrestare dandosene subito conto al comandante della gran guardia, o del posto da cui dipende per la intelligenza, e le provvidenze del governatore o co-

mandante della piazza. Dopo smontata la guardia il capo posto ne darà parte benanche al comandante del proprio corpo.

556. I militari che sono di guardia non potranno esser puniti se non per ordine del governatore o comandante della piazza, ovvero del proprio capoposto, cui dovrà dirigersi chiunque avesse motivi di dolersi di alcuno di essi: essendo a vista del corpo di guardia non potranno essere arrestati se non per ordine del comandante del posto.

557. Se un sotto-uffiziale o soldato di guardia, allontanatosi dal posto, sia arrestato per qualsivoglia mancanza da lui commessa, sarà condotto alla gran guardia, ed il comandante di questa, mentre prenderà le misure, ed i provvedimenti convenienti al caso, ne informerà il comandante del di lui posto.

559. Non si farà alcun cambiamento o aggiunzione alle consegne particolari de' posti, nè si darà alcun ordine relativo al servizio dei medesimi, se non dal governatore o comandante della piazza; il quale potrà trasmettere verbalmente tali disposizioni per l' organo degli uffiziali superiori d'ispezione, o degli uffiziali dello stato maggiore della

piazza. I capi posti dovranno conformarvisi, ma potranno esigere dagli uffiziali suddetti di scrivere, e firmare gli ordini de' quali sono apportatori, e ne dovranno far subito rapporto al comandante della gran guardia, o del posto da cui dipendono.

560. Le sentinelle saranno rilevate da due in due ore. Durante i tempi eccessivamente caldi o freddi, lo saranno da ora in ora od anche meno; ma il maggiore della piazza manifesterà questa disposizione all' ordine.

561. Per quanto è possibile non sarà mai situata una sentinella in un luogo donde non possa esser intesa dal suo posto, o comunicarvi per mezzo di sentinelle intermedie.

562. Il caporale di posa, non che i soldati da esso lui condotti, tanto montanti, che smontanti le sentinelle anderanno fino al luogo designato tenendo l' arme al braccio, nè alcuno di essi potrà prendere una strada più breve per andare ad attendere il caporale là dove sà di dovere esser situato, o precederlo al corpo di guardia, eccetto la sentinella innanzi alle armi.

563. Le pose saranno formate sempre in due righe, e nell' andare a mutare

le sentinelle o ritornare al posto renderanno gli onori nel modo prescritto per ogni truppa in marcia : mentre poi si cambiano le sentinelle, nè queste, nè le pose renderanno onori ad alcuno.

564. Il caporale di posa comincerà dal situare la sentinella innanzi alle armi, e questa sarà la sola non obbligata a seguirlo dopo di essere stata rilevata. Continuerà poi a far lo stesso con le altre sentinelle più lontane, che lo seguiranno coll' ordine prescritto ne' numeri precedenti.

565. Quando il caporale di posa sarà arrivato a distanza di sei passi dalla sentinella che dovrà essere smontata, comanderà a voce bassa :

1.° . . . . *Alto.*
2.° . . . . *Marcia.*
3.° . . . . *Presentate l' armi.*
4.° . . . . *Sinistra , dritta.*

Al primo comando la posa si fermerà.

Al secondo la sentinella che deve montare avanzerà, e si situerà al lato sinistro ad un passo di distanza da quella che dee rilevare.

Al terzo ambedue le sentinelle presenteranno le armi.

Al quarto faranno fronte l' una verso l' altra, e si daranno la consegna con

voce bassa, ma chiara e distinta, senza muover la testa o le braccia. Il caporale si avanzerà per sentirla, e farla ripetere dall' individuo che l' ha ricevuta.

Data la consegna, il caporale di posa comanderà:

1.° . . . . . . *Fronte.*
2.° . . . . . . *Portate le armi.*
3.° . . . . . . *Marcia.*
4.° . . . . . . *Marcia.*

Al primo comando le sentinelle faranno fronte.

Al secondo porteranno le armi.

Al terzo la sentinella rilevata marcerà per seguire il caporale, e si unirà col rimanente della posa.

Al quarto partirà la posa per continuare la muta, o per ritornare al posto. Allontanata la posa, la sentinella nuova si situerà ove era la prima, e porrà l' arma al braccio.

566. Per rilevare una vedetta di cavalleria il caporale di posa comanderà:

1.° *Alto.*
2.° *Marcia.*

Al primo comando la posa si arresterà. Al 2.° la vedetta che dee montare si avanzerà e si situerà al lato sinistro di quella che esser dee rilevata, ed a contatto: girando poi le teste l'una

verso l'altra, verrà data la consegna, che sarà udita e fatta ripetere dal caporale di posa siccom' è detto: indi questo comanderà.

1.° *Marcia.*

2.° *Marcia.*

Al 1.° comando la vedetta rilevata marcerà e si unirà alla posa. Al 2.° la intera posa marcerà per la sua destinazione.

567. Nel situare le sentinelle, il caporale esaminerà se nelle garitte o al lato di esse si trovano nascoste corde o altre cose atte a fovorire la diserzione, o vi siano pietre da sedersi, o in fine se le feritoje ne siano otturate: in questi casi farà togliere le funi, le pietre e gli altri oggetti, ed aprire le feritoje. Tornato poi dal suo incarico, presenterà al comandante del posto le sentinelle rilevate, e gli farà rapporto di ciò che avrà scorto, onde le sentinelle che avesser commesso falli fossero punite.

568 Niuna sentinella dovrà lasciarsi giammai rilevare, nè dovrà ricevere nuova consegna, se non dal caporale della propria posa, o da altro accompagnato dal comandante del posto. In generale poi, semprequando il caporale di posa, o il comandante del posto si

avvicinerà ad una sentinella per comunicarle un ordine o avvertimento, la sentinella starà al portate arme.

570. Le sentinelle avranno sempre la bajonetta in canna, e non terranno copri acciarino: porteranno l'arme al braccio, e potranno stare al piede arme nella garitta allorchè piove dirottamente. Le sentinelle sfornite di garitte, o di altro ricovero, nelle forti piogge porranno l'arme sotto al braccio sinistro senza levar la bajonetta. In questa posizione situeranno la piastrina sotto l'ascella, e terranno con la mano sinistra, che sarà presso la prima fascetta, l'arma leggiermente inclinata, onde la bajonetta non urti il suolo. Le pose nei suddetti tempi abbasseranno egualmente le armi onde guarentirle dalle piogge, ma aumenteranno le distanze nelle file per evitare di ferirsi. È eccettuato da questa disposizione il caso preveduto nel num.° 554.

571. Non potranno le sentinelle abbandonare le armi nè posarle anche quando si trattengono dentro la garitta: è proibito loro di sedere, leggere, fumare, cantare o fischiare, non che di parlare ad alcuna persona senza necessità, nè dovranno, nel passeggiare, di-

scostarsi giammai dal posto rispettivo più di quindici passi: non permetteranno in fine il fumare, nè alcun atto indecente, guasto o disordine nelle vicinanze del posto che guardano.

572. Le sentinelle porteranno l'arma quando sarà giunta a dieci passi da esse una truppa armata o non armata, una processione, esequie o altra funzione popolare, o quando passeranno uffiziali in uniforme di qualunque corpo o classe essi siano, cappellani regj, chirurgi, o cavalieri de' Nostri ordini, e rimarranno in siffatta posizione finchè siano state oltrepassate di dieci passi. Presenteranno le armi alla cennata distanza al SS. Sagramento, alle persone Reali o del Sangue, alle Nostre bandiere od a' Nostri stendardi, a tutti gli uffiziali generali e superiori in uniforme, o che sian soli, o che vadino alla testa di truppe, a' commessarj ordinatori, e commessarj di guerra, e finalmente a quei cardinali, vescovi, ed arcivescovi, pei quali la guardia dovrà prendere le armi a norma dello stabilito al n.° 2154. Si quadreranno, e prenderanno la immobilità alla distanza medesima quando passerà innanzi ad esse un sotto-uffiziale qualunque, od un soldato che

sia insignito di medaglie de' Reali ordini cavallereschi, rimanendo nella posizione dell' arme al braccio. In tutti questi casi le sentinelle faranno fronte al lato verso il quale sono incaricate di vigilare, che è appunto quello in cui dovranno situarsi nel ricevere la muta, ed essendovi garitta questo posto sarà al fianco di essa. Dopo eseguito il movimento d'arme mireranno in viso la persona che salutano, purchè possono ciò fare senza perdere di mira il luogo che son' obbligate di guardare. Le sentinelle del Real palazzo, o di altri siti destinati per abitazioni di persone Reali, o del Sangue non presenteranno le armi che al SS. Sagramento, alle persone della Reale Famiglia, e del Sangue, e le porteranno per qualunque uffiziale, cappellano, o cavaliere, commessario ec. Allorquando terranno l'arme al funerale o sotto al braccio, nel rendere gli onori, rimarranno nella medesima posizione, quadrandosi però e prendendo la immobilità.

573. Quando un uffiziale generale che non sia in uniforme passi per avanti una sentinella, questa si fermerà e porterà le armi.

574. Battuta la ritirata le guardie, e

le sentinelle non renderanno onori ad alcuno, ma solo al SS. Sagramento. All' alba incomincceranno a renderli di nuovo.

575. Le sentinelle si manterranno all' erta e vigilanti, ed osserveranno il più lungi che sarà possibile tutto quello che può avvenire a portata del sito in cui si trovano. All' oggetto non resteranno nella loro garitta, se non quando il cattivo tempo ve le costringa, ed anche in tal caso ne usciranno quando occorra rendere gli onori al SS. Sagramento, a Noi ed alla Nostra Famiglia, e quando veggansi approssimare truppa o gente armata, o persone in folla.

576. Vedendo o sentendo una rissa vicino ad esse grideranno *alla guardia:* questo avviso passerà di sentinella in sentinella sino al posto, il di cui comandante distaccherà subito un caporale con uno o più soldati, a seconda della forza del posto, per acchetare la rissa, od arrestare le persone intrigate nella medesima.

577. La stessa voce daranno allorquando avranno arrestata qualche persona, ed allorchè per qualunque circostanza abbisognassero di soccorso. Il sot-

to-uffiziale accorso darà le disposizioni momentanee che occorreranno, e farà rapporto al capo del posto.

578. Accorgendosi di qualche incendio, grideranno *al fuoco*. Anche questo avvertimento passerà di sentinella in sentinella sino al posto.

579. Semprequando la guardia debba prendere le armi, sia per rendere gli onori al SS. Sagramento, a Noi, alle persone Reali e del Sangue, agli uffiziali generali ed agli altri individui specificati al num.° 553, o per le altre cagioni quivi accennate; le sentinelle grideranno *all' arme*, e questa voce, giunta alla sentinella innanzi alle armi, sarà da questa ripetuta, ed i soldati usciranno prontamente dal corpo di guardia, prenderanno le armi, e si formeranno con sollecitudine a norma di quanto è detto al num.° 549, e frattanto che la guardia sarà sotto le armi, la sentinella resterà al suo posto e porterà l'arme o la presenterà a norma di quanto è detto al num.° 572.

580. Le sentinelle non permetteranno che alcuno si avvicini troppo ad esse, particolarmente di notte. Procureranno quindi, per quanto è possibile, che la gente passi sempre ad una certa di-

stanza da loro, e per davanti ad esse.

581. Le sentinelle situate su i ripari, presso i magazzini a polvere, agli arsenali, ed altri luoghi la cui custodia sia giudicata importante dal comandante della piazza, dopo battuta la ritirata ed oscurata la notte, nell' avvicinarsi alcuno al di loro posto, grideranno con voce forte, *alto* e nell' istesso tempo si porranno nella posizione di *preparate le armi*, senza però armare il cane: fermata la persona grideranno *chi va là?* e quando questa avrà risposto convenientemente, come per esempio, uffiziale, ovvero sotto-uffiziale o soldato di ordinanza, o chiunque altro si fosse grideranno *avanzate*, ma terranno sempre le armi nella indicata posizione: appena poi la persona sarà a portata di essere distinta, se sarà uffiziale, o altro individuo non militare, e non sospetto lo lasceranno passare: e se sarà un sotto-uffiziale o soldato senz' armi, o persona non militare e sospetta, la fermeranno e grideranno *alla guardia*, onde il caporale avanzatosi possa condurla al comandante del posto, il quale la esaminerà, e se sia sotto-uffiziale o soldato si assicurerà del motivo pel quale si trovi fuor di quartiere. Se la sen-

tinella sarà molto lontana dal posto ne passerà la voce sino al corpo di guardia per mezzo delle sentinelle intermedie. Ne' posti meno importanti durante la notte grideranno soltanto *chi va là?* e non faranno fermare le persone se non quando esse perturbassero l'ordine, o dassero indizio di cattiva intenzione; ma pei sotto-uffiziali e soldati non di ordinanza, eseguiranno quanto è prescritto di sopra.

582. Se al *chi va là* è risposto *caporale di guardia*, la sentinella griderà *passate*, rimanendo però al *preparate l'arme*, finchè non l'abbia riconosciuto.

583. Se una sentinella che non sia innanzi alle armi si oda rispondere *ronda*, *pattuglia*, o *distaccamento*, griderà *alto*, e quindi, per mezzo delle sentinelle intermedie, avvertirà il posto gridando *ronda*, *pattuglia*, o *distaccamento:* assicuratasi poi che la voce è comunicata, griderà alla truppa arrestata *passate*, e rimarrà al *preparate l'arme* sino a che non ne sia stata oltrepassata. La sentinella innanzi alle armi conoscendo dall'avviso che le giunge da altra sentinella l'avvicinamento di una truppa griderà *caporale fuori*

della guardia, ronda, pattuglia, o *distaccamento.*

584. Se al *chi va là* di una sentinella innanzi alle armi venga risposto *ronda, pattuglia, o distaccamento,* la sentinella griderà *alto, che ronda? o che pattuglia? o che distaccamento?* Conosciutane la specie griderà *caporale fuori della guardia, ronda maggiore, o di uffiziale, o di sotto-uffiziale, o pattuglia di ......, o distaccamento di ......* ciò si praticherà ugualmente, o che il posto sia stato antecedentemente prevenuto dell'arrivo della truppa, o che ne riceva il primo avviso dalla sentinella innanzi alle armi. Il caporale, uscito dal corpo di guardia, eseguirà il prescritto per la ricognizione delle ronde, delle pattuglie o de' distaccamenti.

585. Nelle piazze che non sono di guerra, il governatore o comandante potrà ordinare che talune sentinelle soltonto eseguano nella notte quanto viene prescritto nel num. 581, e ciò per circostanze di sicurezza, o per la importanza del posto che guardano. Tutte però nella notte all'approssimarsi di una truppa armata, grideranno *chi va là?* ed eseguiranno quanto è detto nei tre antecedenti numeri.

586. Se una sentinella nella notte scorgerà persona che si diriga verso di essa griderà *chi va là?* e non ottenendone risposta ripeterà subito *alto chi va là?* e ciò fino alla terza volta, e se la persona anzi che rispondere o fermarsi continui ad avvicinarsi, la sentinella calerà la bajonetta, ed anderà ad incontrarla, onde assicurarsi se ciò avvenga per mancanza di udito, o per effetto di balordaggine, nel qual caso l' arresterà e chiamerà *alla guardia:* praticherà lo stesso se sia persona sospetta, o che cerchi nascondersi o fuggire; ma se verrà minacciata, o si vegga sul punto di essere insultata gli farà fuoco addosso, e chiamerà parimente *alla guardia.* Se poi più persone si dirigano sulla sentinella, e dopo la seconda voce non abbiano risposto, nè siansi fermate, essa avvertirà che *se nón si fermano farà fuoco,* e intanto chiamerà alla guardia, e se le persone seguiteranno ad avvicinarsi malgrado la terza voce, la sentinella tirerà e continuerà a difendersi.

587. Due sentinelle situate nell'istesso posto, dovendo far fronte, o rendere onori avranno cura di allinearsi, e di eseguire contemporaneamente i movimenti necessarj: esse però non entre-

ranno in discorso tra loro, nè passeggeranno mai insieme verso lo stesso lato.

588. La sentinella innanzi alle armi non perderà di vista la rastrelliera sulla quale sono situate, e non permetterà ad alcuno di toccarle, neanche ai soldati della guardia, se il comandante di questa non sia presente, e non l'ordini, o se non si sia gridato all'arme. Non permetterà a persona ignota di introdursi nel corpo di guardia, nè che vi si avvicinino donne, o venditori ambulanti: impedirà pure che queste persone conversino co' soldati di guardia. Vieterà infine che s'introduca nel corpo di guardia sotto-uffiziale o soldato della guarnigione, che non sia di servizio, qualora il comandante del posto non ne dia il permesso. I soldati che porteranno da mangiare ai loro compagni di guardia non entreranno nel corpo di guardia se non quando faccia cattivo tempo, e manchi altro ricovero, o quando ne abbiano avuto il permesso dal comandante del posto.

589. Durante la notte sarà vietato a chicchessia di passare pe' ripari: le sentinelle non lo permetteranno se non alle ronde e pattuglie.

590. Le sentinelle su i ripari e sulle

opere esteriori vigileranno su i fossi, e cammini coperti: nel corso della notte, al minimo rumore grideranno, *alto chi va là ?* e non ottenendo risposta dopo replicato il grido faranno fuoco e chiameranno *alla guardia.*

591. Le sentinelle situate sulle opere esteriori non permetteranno che alcuno passi pel disopra delle palizzate, o salga in cima al parapetto, se non sia accompagnato da un uffiziale dello stato maggiore della piazza, o se il caporale di posa, nel dar loro la consegna, non abbia individualmente espresso di lasciarlo salire. Arresteranno tutti quei che misurassero l' altezza dei fossi, o tracciassero la pianta della fortificazione o di qualche opera, quando il comandante della piazza non abbia dato ordine espresso di lasciarli operare.

592. Durante il corso della notte, il quale s' intende dal chiudersi sino all' aprirsi delle porte, le sentinelle situate sulle mura e sulle opere esteriori, quando si troveranno in vicinanza tale da potersi vicendevolmente sentire, grideranno ogni quarto di ora, ed a voce alta, *sentinella all' erta,* cominciando dal luogo, che sarà determinato dal governatore o comandante della

piazza, e continuando così progressivamente finchè la voce ritorni al luogo dond' è partita. Se una sentinella, anchè ripetendo il grido, non riceva risposta griderà *alla guardia:* un tale avviso trasferito da una sentinella all'altra giungerà sino al posto, il di cui caporale, uscendo come vien detto nel n.° 576, anderà ad informarsi della cagione del silenzio della sentinella, che non ha risposto, e ad impartire i provvedimenti istantanei senza lasciare d' informarne il comandante della guardia: questi, nel caso che la sentinella che non ha risposto appartenga ad un posto vicino, spedirà una pattuglia ad informarne il comandante, e questa nel suo cammino non mancherà d' investigare la cagione del silenzio della sentinella, e di eseguire occorrendo il prescritto a' numeri 730, e 731.

593. Le sentinelle dei magazzini a polvere vi staranno colla sola bajonetta, o colla sciabla se ne saranno munite, lasciando il fucile nella garitta.

594. Dovendosi immettere polvere nei magazzini o estrarnela, le sentinelle baderanno attentamente che non ne vada cadendo, e qualora ciò avvenga, ne avvertiranno al momento coloro che la

trasportano, non che il proprio caporale.

595. Le sentinelle de'magazzini di qualunque specie non vi lasceranno entrare alcuno se non dopo di averne avvertito il caporale di guardia, e dopo che il comandante del posto avrà esaminato se le persone, che domandano l'ingresso sieno realmente incaricate di essi magazzini, o debbano lavorarvi.

596. Quando un soldato in sentinella abbia commesso lieve mancanza, verrà punito allo smontare della guardia; ma se la mancanza sarà grave, si farà subito smontare ed arrestare con ordine del comandante del posto, per i provvedimenti che occorreranno, vietando Noi agli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati, sotto le più gravi ed esemplari pene, di mancar di riguardo, e molto più d' insultare con parole o vie di fatto, per qualsivoglia circostanza una sentinella. Le sentinelle intanto dovran sempre condursi con urbanità e riguardi verso i superiori, ed ogni altra persona, che debbano avvertire.

597. Se una persona militare o non militare insulti con parole, o vie di fatto una sentinella, questa lo arresterà e chiamerà *alla guardia*. Il coman-

dante del posto, dopo di avere chiarito l' avvenimento, spedirà il prevenuto alla gran guardia facendone circostanziato rapporto straordinario, che contenga benanche il nome di coloro che si potrebbero chiamare come testimonii.

598. I comandanti de' posti, pe' riconoscimenti da farsi impiegheranno sempre i sotto-uffiziali, e per servire da ordinanza, e per portare rapporti i soldati della guardia più attivi e capaci.

599. Tutt' i sotto-uffiziali e soldati impiegati a recare rapporti a voce o in iscritto, porteranno l'arme da sotto-uffiziale, non si fermeranno in alcun luogo se non per rendere gli onori prescritti al num. 2182, e sceglieranno sempre la strada più breve, tanto nella gita, che nel ritorno. Essendo incaricati di un foglio baderanno che non si bagni o maltratti, non lo leggeranno, nè lo faranno leggere ad alcuno.

600. Allorquando il luogo cui si spedisce l'ordinanza sia molto lontano, il comandante del posto le consegnerà un biglietto ove sarà segnata l'ora ed il minuto di sua partenza. La persona cui l' ordinanza è diretta, nel rimandarla segnerà sul biglietto medesimo, che le

restituirà, l' ora ed il minuto dell' arrivo, e della spedizione.

601. Le ordinanze suddette, quando saranno prossime alla persona cui dovranno fare il rappórto, si fermeranno, e tenendosi quadrate alla posizione del portate l' arme di sotto-uffiziale, senza muovere le mani o la testa, esporranno il loro rapporto a voce chiara e distinta, ovvero consegneranno il foglio. Quando il superiore le congederà eseguiranno un mezzo giro a dritta, marcando i tempi, e partiranno al passo ordinario. Giungendo al posto si presenteranno nello stesso modo al comandante di esso, per fargli rapporto dell' eseguito.

602. Tutt' i distaccamenti che si spediscono da un posto, al loro ritorno si fermeranno innanzi alla guardia, ed i comandanti di essi si recheranno a far rapporto al comandante del posto, il quale ispezionerà il distaccamento, e farà indi rientrarne i componenti.

603. I comandanti de' posti nell' interno di una piazza, subito che saranno chiuse le porte, manderanno alla gran guardia un sotto-uffiziale armato per prendere gli ordini, ed il Santo dal comandante di essa. Questo sotto-uffiziale si situerà nel luogo che gli apparterrà

secondo il rango del suo posto nella parata.

604. Subito che le porte saranno chiuse i comandanti de' posti invieranno i caporali di posa a situare le sentinelle di aumento per la notte ne' siti destinati: questi le istruiranno esattamente di ciò che dovranno eseguire, e visiteranno le altre sentinelle, facendo loro ripetere la consegna.

605. I piccoli posti sulle mura, o nell' interno della piazza dipenderanno dal posto più vicino comandato da un uffiziale, o sotto-uffiziale superiore in grado: a questo posto dovranno inviare i rapporti ordinarj e straordinarj, i quali verranno compresi nel rapporto, che il posto principale farà al comandante della gran guardia: tali piccoli posti manderanno un caporale armato al far della sera a prendere gli ordini ed il Santo dal detto posto principale; ma quelli ne' quali vi sia un solo caporale dovranno riceverlo dal posto da cui dipenderanno, che glielo spedirà per mezzo di un sotto-uffiziale anche armato.

606. Ogni capo posto invierà costantemente tre rapporti al posto da cui dipende o alla gran guardia: essi saranno spediti dopo l' apertura delle porte o alla

diana, alle dieci antimeridiane, e dopo chiuse le porte o battuta la ritirata.

607. I comandanti de' posti in tempo di notte raddoppieranno di vigilanza, affinchè le pattuglie, le ronde, e le sentinelle sieno eseguite con ogni precisione.

608. Subito che saranno aperte le porte, i caporali ritireranno le sentinelle di aumento, che si saran situate durante la notte, e faranno ripulire il corpo di guardia, le soglie delle porte, i ponti, e l' interno de' posti : questi travagli verranno fatti da' soldati della guardia tirati a sorte.

609. Seguita l' apertura delle porte, i capiposti spediranno alla gran guardia o al posto da cui dipendono, per mezzo di un sotto-uffiziale, ed in sua mancanza di un soldato, il rapporto della diana, la cassettina delle ronde e pattuglie, ed il foglio delle firme, com'è prescritto nei numeri 722, e 752.

610. Quando venga ordinato a' posti di spedire un soldato di ordinanza per iscortare la guardia che dee rilevarli, si condurrà questo nel luogo destinato, ed osserverà quanto è stato prescritto nel numero 478.

611. Al tocco della generale tutte le guardie prenderanno le armi, e quelle

di cavalleria monteranno a cavallo: se le armi non son cariche si caricheranno, ed essendovi tamburo o trombetto si ripeterà immediatamente il tocco. Sarà inoltre accresciuta la vigilanza, e verranno raddoppiate o aumentate le sentinelle, secondochè si crederà necessario.

612. In caso di allarme, sedizione o commozione popolare, si eseguirà il prescritto nel numero precedente.

613. In caso di allarme ogni capoposto manderà subito, secondo la forza del posto, un sotto-uffiziale o soldato di ordinanza alla gran guardia, o al posto da cui dipende; e questi per evitare ogni equivoco, o confusione porrà sul suo caschetto, elmo, o cappello un cartello col nome in iscritto del posto cui appartiene. Queste ordinanze resteranno nel corpo di guardia del posto ove sono state spedite per ricevere gli ordini, e non ne usciranno se non per disposizione del comandante di esso.

614. In caso di allarme i comandanti delle guardie alle porte faranno chiudere i rastrelli, e le barriere delle avanzate, ed alzare il primo ponte levatojo, vietando assolutamente l'ingresso a chicchessia.

615. Se l'allarme sia ad una porta o ad un posto, i comandanti delle guar-

che men lontane vi spediranno soccorso senza attenderne l'ordine, avendo però cura di non indebolire troppo il di loro posto. I distaccamenti spediti si ritireranno allorquando l'allarme sarà cessato, o che il posto soccorso abbia ricevuto rinforzi sufficienti a metterlo al sicuro. Il comandante del posto ove l'allarme si è manifestato, invierà subito ad avvertirne il comandante della gran guardia, ed il governatore o comandante della piazza per mezzo dell' ordinanza stabilita al numero 613.

616. In caso d'incendio il comandante del posto che se ne accorgerà il primo, manderà subito due soldati, ed un caporale per osservare se il fuoco sia pericoloso; e se questi lo crederà tale ne farà avvertire immediatamente il comandante medesimo, che vi spedirà un altro sotto-uffiziale con sei uomini o più, secondo la forza del posto, e ciò per impedire il disordine e per facilitare i primi soccorsi. Non si lasceranno avvicinare al luogo d'incendio se non coloro che porteranno secchj, trombe, scale od altri strumenti atti ad estinguere il fuoco. I suddetti uomini distaccati faranno ritorno al di loro posto appena arrivati i rinforzi della guarnigione al sito dell' incendio.

617. Il comandante del posto che ha scoperto l'incendio, nel dare le indicate disposizioni, ne avvertirà pure il governatore o comandante della piazza, non che il comandante dei pompieri e quello della gran guardia, il quale vi spedirà immediatamente un distaccamento più o meno considerevole, secondo la forza del suo posto, per unirlo a quello già mandatovi dall'altra guardia, perchè, di concerto, impediscano il disordine. Anche questo distaccamento tornerà al suo posto quando i soccorsi della guarnigione saranno arrivati al luogo incendiato.

Art. 4.

Della gran guardia.

624. La gran guardia sarà principalmente incaricata del buon ordine e della tranquillità della piazza: tutt' i posti vi manderanno le persone militari o non militari, che, per aver commesso disordini, fossero state arrestate.

637. Il Santo verrà comunicato dal comandante della gran guardia a tutt' i posti interni ed esterni della guarnigione: ai primi però dovrà pervenire dopo la chiusura delle porte, ed ai se-

condi insieme con le chiavi: a quale oggetto, distribuite le chiavi a'sotto-uffiziali spediti a prenderle, il comandante della gran guardia darà loro il Santo in biglietti suggellati, affinchè li consegnino a' comandanti de' rispettivi posti.

638. Subito che, dopo la ritirata, saranno giunte alla gran guardia tutte le ordinanze spedite dai posti per la ricezione del Santo, il comandante di essa le farà riunire nel suo corpo di guardia, ove saran pure i sotto-uffiziali della sua guardia che dovessero portarlo ai posti comandati da caporali, e non dipendenti da alcun posto principale; e facendo formare tutti in circolo, secondo l'ordine nel quale i posti sono formati alla parata, dalla sua destra alla sinistra distribuirà loro i biglietti contenenti il Santo.

639. Partite pe' proprj posti le anzidette ordinanze, il comandante della gran guardia farà entrare nel corpo di guardia gli uffiziali subalterni ed i sotto-uffiziali della sua guardia, che abbiano ronde o pattuglie a fare, o che debbano ricevere le ronde o pattuglie de'sotto-uffiziali degli altri posti; e formandoli tutti in circolo, secondo il rispettivo grado, dalla destra alla sinistra,

facendo esso stesso parte del circolo, darà loro verbalmente il Santo. Questi uffiziali e sotto-uffiziali non terranno altre armi che le spade o le sciable, e nel dare e ricevere il Santo si terranno quadrati: questo sarà comunicato dal comandante all'orecchio dell'uffiziale o sotto-uffiziale alla sua destra, che lo passerà nel modo stesso all'altro, e così di mano in mano finchè a lui ritorni per la sinistra, e quando non lo ritrovi espresso colle precise parole indicate, lo farà nuovamente circolare.

642. Il tocco della *Generale*, comunque udito, verrà ripetuto da tutt'i tamburi e trombetti de' posti.

Art. 5.

Delle guardie alle porte ed a' posti principali dell'interno della piazza.

649. I comandanti delle guardie alle porte ed ai posti principali, durante il periodo della guardia, invieranno al comandante della gran guardia tre rapporti per iscritto e da essi firmati, dei quali, uno dopo la chiusura delle porte o dopo la ritirata, l'altro dopo l'apertura delle medesime o dopo la diana,

ed il terzo alle dieci antimeridiane. Siffatti rapporti dovranno essere secondo i modelli num.° 12, e verranno portati da un sotto-uffiziale armato, o, in sua mancanza, da un soldato sperimentato, anche armato. In essi rapporti si esporrà quanto sarà occorso ne' rispettivi posti, si additeranno le pattuglie e le ronde capitate durante il corso della notte, e si farà menzione di tuttociò che può avere relazione col servizio, colla sicurezza, e col buon ordine della piazza: i comandanti delle guardie alle porte delle piazze di guerra faranno inoltre conoscere ciocchè sia avvenuto all' aprirsi o al chiudersi di esse, e denoteranno le persone entrate o uscite dalla piazza, che sono state interrogate.

650. Ne' casi straordinarj, che richieggono una pronta provvidenza, faranno subito rapporto al comandante della gran guardia, informandolo di quant'occorra. Tali rapporti saranno inviati al modo stesso ch' è prescritto nel numero precedente. Se però non siano scritti ma verbali, allora si avrà cura di scegliere un sotto-uffiziale o soldato intelligente, a cui si spiegherà con chiarezza ciò ch' egli dee rapportare.

651. Ogni volta che il governatore o

comandante di una piazza di guerra u-scirà da una porta, il comandante della guardia di essa manderà un' ordinanza ad avvertire quello della gran guardia, il quale ne farà immediatamente inteso l'uffiziale, che dee comandare la piazza in assenza del governatore o comandante. Lo stesso si praticherà allorchè il governatore o comandante suddetto rientra nella piazza, affinchè, in ogni caso, si sappia con precisione da chi debbano riceversi gli ordini, ed a chi indirizzarsi i rapporti.

652. Alla prima barriera delle piazze di guerra si situeranno sempre due sentinelle a' due lati della strada: l' una di esse porterà il fucile in ispalla, e l'altra starà coll' arme al piede ed immediatamente accanto al rastrello o alla porta della barriera stessa per esser pronta in ogni occorrenza a chiuderla.

653. Alla barriera medesima sarà pure un sotto-uffiziale di consegna fissa, ovvero di piantone per osservare e notare tutte le persone che entreranno o usciranno dalla piazza senza avervi domicilio, residenza o destinazione, escluse però quelle che per loro abituali interessi frequentino la piazza e siano dalla consegna conosciute. Questo sotto-uf-

fiziale sarà fornito di un registro somministrato e cifrato dal maggiore della piazza, ove scriverà i nomi di tali persone e le notizie che le riguardano, onde trarne i materiali, non solo pel rapporto che farà tre volte al giorno al comandante della guardia della porta, il quale lo includerà nel suo alla gran guardia, ma anche per gli stati, che, a norma del prescritto al num.° 828, dovrà rimettere ogni sera al comando della piazza, ed all'autorità civile del luogo. Il capoposto della guardia alla porta visterà ogni sera il registro succennato, non che il primo de' suddetti stati.

654. I governatori o comandanti delle piazze di guerra proporranno, o chiederanno per le vie ordinarie de' sotto-uffiziali invalidi o veterani, che sieno idonei per adempiere all'incarico di sotto-uffiziali di consegna fissa alle porte: questi saranno nelle occorrenze rimpiazzati da sotto-uffiziali scelti, dal governatore o comandante medesimo, nei corpi della guarnigione. Essi governatori o comandanti, quando lo crederanno, potranno supplire alle consegne fisse con sotto-uffiziali di piantone, i quali verranno somministrati dalle guardie alle porte.

655. Il sotto-uffiziale di consegna o di piantone sarà autorizzato ad arrestare e visitare le carrette o i carri di qualunque specie che usciranno carichi dalla piazza, come pure le carrozze ed altre vetture chiuse, e ciò per osservare se qualche sotto-uffiziale o soldato vi si nasconda per evadere dalla piazza: visiterà egualmente le vetture, ed i carri coperti ch'entreranno, per esaminare se contengano cose tendenti alla sorpresa. Dovrà pure esaminare le scritture, ed i passaporti di tutt'i sotto-uffiziali o soldati, che si presenteranno alla barriera, e vigilerà attentamente, onde alcuno di essi entri o esca furtivamente dalla piazza senza presentarsi al comandante della guardia, conformandosi inoltre a quanto verrà prescritto nel seguito.

656. Il sotto-uffiziale di consegna, o quello di piantone, allorchè si presentino forestieri, o gente che viene dall'estero, militari che non appartengono alla guarnigione, o che vi ritornano dopo un' assenza, o altre persone per le quali abbia ricevuto particolari istruzioni, dopo di averne presi e notati i nomi, li farà condurre da una delle due sentinelle della barriera al comandante della guardia. Questa ordinanza, giun-

gendo a convenevole distanza dalla sentinella innanzi alle armi, griderà: *comandante, fuori della guardia*, voce che sarà ripetuta dalla sentinella stessa, e l' ordinanza farà trattenere coloro che scorta infino a che il comandante, uscito dal corpo di guardia, non abbia secoloro parlato: indi ritornerà al suo posto. Se i forestieri fossero in carrozza od a cavallo, detta ordinanza impedirà loro di andare più sollecitamente del suo passo, ed all' oggetto precederà sempre la carrozza o il cavallo: durante questa fazione avrà l' arme al braccio.

657. Quando una delle persone indicate nel numero precedente sarà stata condotta al comandante della guardia della porta, questi le farà le seguenti domande:

Chi siete?
Qual' è la vostra condizione?
Donde venite?
Dove andate?
Resterete in città?
Dove pensate di alloggiare?

Il comandante trascriverà le risposte per darne conto nel rapporto, e poi farà accompagnare da un' ordinanza al comandante della gran guardia quelle fra le persone suddette, che avrà istruzioni di spedirvi, congedando le altre.

658. I sotto-uffiziali ed i soldati d'ordinanza, che condurranno le sopraccennate persone alla gran guardia o da una guardia all'altra, non terranno secoloro discorso, ed interrogati da' forestieri su cosa qualunque, risponderanno di esser loro proibito il favellare. Non permetteranno inoltre, che entrino in veruna casa o si fermino per istrada; e lungi dall'esigerne la minima cosa, non dovranno neanche accettare quel che spontaneamente venisse loro offerto, e ciò sotto le pene più rigorose.

659. I forestieri di considerazione non saranno spediti alla gran guardia, ma dal comandante della guardia alla porta si manderà immediatamente al comandante di essa gran guardia un rapporto che contenga le risposte date alle domande lor fatte, affinchè questi possa, senza perdita di tempo, informarne il comando della piazza. Il comandante della guardia alla porta conserverà la minuta del rapporto suddetto per potersene fare il confronto in caso di bisogno.

660. I comandanti delle guardie alle porte delle piazze di guerra, dopo di aver interrogati i sotto-uffiziali e soldati, com'è detto al num.° 657, si faran presentare il passo o la licenza, e dispor-

ranno l'arresto di tutti coloro che non ne saranno muniti, o che non l'abbiano nelle regole; e se questi siano in sì gran numero, che, senza indebolire i rispettivi posti, non si possa dar loro scorta sufficiente per condurli alla gran guardia, ne avvertiranno il comandante di questa, il quale li manderà a prendere con una proporzionata forza. Quelli poi che avranno le loro carte in regola, saranno inviati alla gran guardia.

661. Gli uffiziali, dopo di aver risposto alle interrogazioni suindicate si recheranno essi medesimi ad eseguire il prescritto nell' *Ordinanza di Piazza*.

662. Le persone di minore considerazione verranno semplicemente esaminate da' sotto-uffiziali di consegna fissa o di piantone, all' entrare ed all' uscire, nel modo prescritto nel num.° 657; le risposte da esse date verranno registrate.

663. I comandanti delle guardie alle porte si faranno esibire dalle consegne i registri ch'esse tengono; verificheranno se sono in regola, e nel caso che non lo siano, dovranno passarne l'avviso ne' loro rapporti al comandante della gran guardia.

664. Presentandosi alla barriera di una piazza di guerra qualche tamburo

o trombetto proveniente dall' inimico, il comandante del posto lo farà entrare nel corpo di guardia dell' avanzata, e ne darà conto al comandante del posto da cui dipende, e questi al comandante della gran guardia.

665. Se si presenti uffiziale parlamentario, il comandante della barriera lo farà scortare a quello di guardia alla porta, il quale eseguirà il prescritto al numero precedente, e si tratterrà seco lui nel corpo di guardia in attenzione degli ordini del governatore o comandante della piazza.

666. Quando si presenteranno disertori delle potenze vicine od inimiche, non si permetterà loro di confabulare con alcuno, e saranno immediatamente condotti al corpo di guardia della gran guardia.

667. I disertori dell' estero saranno sempre disarmati prima di essere introdotti nella piazza, e giungendone gran numero, i comandanti delle porte li faranno disarmare e trattenere alla prima barriera, la cui guardia prenderà le armi, e manderanno subito ad avvertire il comandante della gran guardia.

668. Nelle piazze di guerra, prima di permettere l' ingresso ai carri o vetture

che si presentino per entrare, la sentinella della barriera griderà: *ferma là basso*, il che sarà ripetuto da sentinella in sentinella sino a quella della porta della piazza. Quest' ultima impedirà allora l'uscita ad altri carri o vetture, e non essendovene tra le porte griderà *marcia*, il che sarà ripetuto da sentinella in sentinella sino a quella della avanzata: questa allora farà sfilare le vetture alla distanza di trenta passi l'una dall'altra, affinchè i ponti non sieno tutti imbarazzati nello stesso tempo, e possa sempre alzarsene uno, ove bisogni.

669. Mentre le vetture entreranno, la sentinella situata alla porta farà mettere in fila quelle che si presenteranno per uscire, in maniera che non vengano ad imbarazzare il passaggio. Quando tutte le vetture che arrivano saranno passate, o che un competente numero di quelle che debbono uscire siasi riunito, la detta sentinella griderà *ferma là sopra*. Giunta che sia questa voce alla sentinella dell'avanzata, questa farà fermare le vetture che vogliono entrare, indi risponderà *marcia*, ed allora la sentinella della porta farà mettere in cammino le vetture, che dovran-

no uscire con tutte le precauzioni prescritte ed indicate di sopra.

670. Se qualche vettura venisse a rompere su di un ponte, sotto una caditoja, o sulla soglia di una porta, la sentinella griderà *all' arme*, ed il comandante del posto farà subito alzare gli altri ponti, chiuderà le barriere e terrà sotto le armi la sua guardia finchè la vettura non sia tirata via donde si è rotta.

671. Le sentinelle non permetteranno che alcuna vettura si fermi tra le porte, nè sopra i ponti levatoj, nè sotto le caditoje, ed impediranno che si trotti o galoppi su i ponti stessi.

672. Quando una vettura od un carro cagioni danno nel suo passaggio, il comandante la guardia ne ordinerà l'arresto, e ne farà subito rapporto.

674. Un' ora prima di chiudere le porte di una piazza di guerra, suonerà la campana della città, quando ve ne sia; e non essendovene, i tamburi o trombetti delle guardie alle porte batteranno ò suoneranno la chiamata sulle mura, per avvertire coloro che vorranno entrare in città od uscirne.

675. Se vi sarà ordine di lasciare le porte aperte per qualche persona, non

si ometterà perciò di chiudere sempre la prima barriera, e di alzare il primo ponte levatojo: il comandante della guardia spedirà pertanto il suo rapporto all' ora prescritta per la chiusura regolare, facendone poi uno straordinario dopo la chiusura effettiva.

676. Le guardie delle porte, mezz'ora prima della loro chiusura, manderanno al corpo di guardia della gran guardia un sotto-uffiziale con due uomini armati, ed un terzo senz' armi per prendere e scortare le rispettive chiavi. Se poi la guardia di una porta non fosse comandata che da un caporale, questo vi manderà due soldati, dei quali uno armato.

677. Questi sotto-uffiziali e soldati, nel ricondurre le chiavi alla gran guardia, di sera e di mattina, recheranno i corrispondenti rapporti del comandante del di loro posto.

578. Prima della chiusura delle porte, sarà dal posto della porta da cui dipende l' avanzata, quando si creda necessario, spedito all'avanzata stessa un aumento di forza, che sarà detto guardia di notte. Questo aumento sarà proporzionato a' bisogni di essa avanzata, ed al servizio che far dee all' apertura

o chiusura delle porte, non che alla sua sicurezza, e si ritirerà il mattino dopo aperte le porte stesse.

679. Allorquando i sotto-uffiziali e soldati di scorta al capitano di chiavi giungeranno alla porta, il capoposto farà prendere le armi alla sua guardia, ne manderà la metà sulle mura per difendere i ponti in caso di bisogno, formando il rimanente in battaglia accanto alla porta: farà in pari tempo avanzare due soldati verso il ponte levatojo, e dopo ciò si procederà all' apertura, o alla chiusura delle porte.

680. La sera il comandante della guardia alla porta darà al capitano di chiavi, in biglietti suggellati, il Santo ricevuto dalla gran guardia, onde li distribuisca ai posti esteriori. Esso capitano di chiavi, accompagnato dalla scorta, dopo ricevuti i biglietti del Santo, si recherà direttamente alla barriera più avanzata, e fattene ritirare le sentinelle, la chiuderà. Ciò eseguito si porterà a chiudere le altre porte, e subito che sarà a portata degli uffiziali, o sotto-uffiziali comandanti dei posti esteriori, darà loro i biglietti del Santo. Altrettanto praticherà verso le ordinanze dei posti lontani, le quali, onde riceverlo, non mancheranno di trovarsi

sulla strada ch'egli percorre. A misura che ritorna verso la piazza, chiuderà le altre porte o le barriere, e farà alzare i ponti levatoj.

681. Il sotto-uffiziale di consegna, munito di un fanale, farà lume a chi chiuderà le porte. Dalla guardia della porta o dalle avanzate si spiccheranno dei soldati colle armi in bandoliera per coadjuvare alle necessarie manovre: questi ritorneranno col capitano di chiavi.

682. I comandanti delle guardie cui è confidata la custodia delle porte, appena queste saranno chiuse, si assicureranno se i chiavistelli, e le serrature siano effettivamente ben chiuse.

683. Nel momento in cui si farà partire la scorta per andare a prendere le chiavi, il tamburo o il trombetto, che si trova di guardia alle porte, salirà sul parapetto, e batterà o suonerà la marcia per prevenire della chiusura di esse: quando saranno chiuse si suonerà la ritirata. Nell'atto però della chiusura il detto tamburo o trombetto dovrà tacere, e la guardia osserverà profondo silenzio per ascoltare se ne' dintorni accada qualche cosa. Dopo la ritirata, e fino alla diana non si batterà affatto la cassa, nè suonerà la trombetta delle

guardie alle porte, ancorchè, le aprissero nel corso della notte, eccettuato solo il caso che debba ripetersi il tocco della generale. Quando passerà il SS. Sagramento le guardie suddette gli renderanno gli onori, ma senza battere o suonare.

684. Alla punta del giorno tutt'i tamburi o trombetti di guardia alle porte delle piazze di guerra saliranno sul parapetto, ed ivi batteranno o suoneranno la diana.

685. Prima dell'apertura delle porte si manderanno a prendere le chiavi nel modo già detto, ed allorchè giunge il capitano di chiavi, la guardia di ciascuna porta prenderà le armi e si situerà nella maniera prescritta per la chiusura di esse.

686. Se la guardia a cavallo somministra sotto-uffiziali e soldati montati per la scoperta, questi distaccamenti si recheranno dapprima sulla piazza d'armi, onde il comandante della gran guardia possa dar loro le convenevoli istruzioni.

687. Il comandante della guardia alla porta fornirà sempre un distaccamento proporzionato alla sua forza, onde accompagnare gli uomini a cavallo di scoperta; e sostenerli in tale operazione. Non essendo però stato comandato distaccamento a cavallo per la scoperta, il coman-

dante anzidetto vi supplirà facendo uscire col capitano di chiavi un sotto-uffiziale, e qualche soldato della sua guardia, istruendoli di ciò che dovranno praticare.

689. Se il capitano di chiavi dovrà aprire le porte in tempo di notte, non essendovi guardia sulle opere esteriori, il comandante di quella porta lo farà scortare all'avanzata da un piccolo distaccamento, che vi starà sotto le armi sulla banchetta del parapetto di fianco alla prima barriera, finchè non sia terminato il disimpegno della scoperta, ed il passaggio delle persone che aspettavano alla barriera per introdursi.

690. Giunto il capitano di chiavi alla barriera più avanzata l'aprirà, ed appena uscito il distaccamento incaricato della scoperta la chiuderà di nuovo.

691. Se nell'atto di questa prima apertura di porte e barriere, il cui oggetto è la scoperta, si presenteranno abitanti o altre persone per uscire dalla piazza o per entrarvi, ciò non sarà loro permesso senza ordine in iscritto dal governatore o comandante della medesima, ma si faranno stare a trenta passi indietro del corpo di guardia coloro che vogliono uscire, e a circa cento distanti

dalla barriera coloro i quali si presenteranno per entrare, attendendo che la scoperta sia terminata senza novità, e le barriere e le porte intieramente aperte.

692. In tempo nebbioso si accresceranno precauzioni nella scoperta, e non si apriranno intieramente le barriere se non dopo dissipatasi la nebbia ed eseguita nuova scoperta. Intanto la metà della guardia dell'avanzata rimarrà col suo comandante di fronte, e presso la prima barriera, e l'altra metà starà sulla banchina del parapetto a dritta, ed a sinistra della medesima.

693. Rientrata la scoperta il comandante di essa farà conoscere al capitano di chiavi ciocchè avrà osservato. Non essendovi cosa che interessar possa la sicurezza della piazza, esso capitano di chiavi aprirà la barriera e le porte, e farà abbassare i ponti. Il comandante della scoperta farà rapporto delle sue operazioni al comandante della guardia alla porta, e questi lo inserirà nel rapporto da fare al comandante della gran guardia.

694. Se la scoperta annunciasse cosa che interessi la sicurezza della piazza, il capitano di chiavi, fattala rientrare, richiuderà la barriera e farà passare av-

viso circostanziato dell'occorrente al comandante della porta, il quale darà le disposizioni che stimerà convenevoli, ovvero, senza permettere l'apertura delle porte, farà rapporto straordinario al comandante della gran guardia, ed attenderà le di lui disposizioni.

695. Aperte le porte, e ricondotta dal capitano di chiavi al corpo di guardia la sua scorta, fatte entrare ed uscire le persone e le vetture che attendevano sullo spalto o nella città, il comandante della porta ispezionerà la sua gente, e fattala rientrare nel corpo di guardia, farà dare assetto a ciò che potrà occorrere nel vestiario, nel corredo e nella compostezza.

696. In caso di allarme, i comandanti delle guardie situate alle porte delle piazze di guerra, eseguiranno quanto è prescritto ai numeri 611, 612, 613, 614. Quando l'allarme venga dal di fuori della piazza, e che ciò abbia luogo in tempo di notte, manderanno la metà delle loro guardie sulle mura, tenendosi col rimanente in battaglia innanzi al corpo di guardia: se poi l'allarme avvenga di giorno, si condurranno con metà della forza all'avanzata, faranno chiudere immediatamente le barriere ed

alzare i ponti levatoi, e disporranno che parte della forza lasciata alla porta salga sul parapetto onde proteggere il posto. Procedendo poi l'allarme dall'interno della piazza, si terranno in battaglia innanzi al corpo di guardia, e faran chiudere la prima barriera: se in fine l'allarme nasca ad un posto vicino alla porta, il comandante di essa non invierà il soccorso prescritto al num. 615, onde non isguernire la porta stessa. In ogni caso spediranno immediatamente rapporto dell'avvenuto al comandante della gran guardia ed al governatore o comandante della piazza.

697. I comandanti delle guardie alle porte, in caso d'incendio si regoleranno come si è stabilito ne' numeri 616, e 617 ed ordineranno ai sotto-uffiziali comandanti de' distaccamenti, che spediranno al fuoco, di restituirsi al posto appena arrivati quelli della guarnigione al luogo incendiato.

698. I comandanti delle guardie, così delle porte, come dei posti interni, subito ricevuto il Santo, comunicheranno nel modo prescritto gli ordini ed il Santo, secondo occorrerà, ai loro sotto-uffiziali, e lo daranno in biglietti chiusi a que' de' posti dipendenti, che per di-

sposizione de' rispettivi comandanti si saranno recati a riceverlo, non che ai sotto-uffiziali che dovranno portarlo ai posti, che essendo comandati da un caporale, non ne abbiano un altro da potere spedire all' oggetto.

Art. 6.

De' piccoli posti interni ed esterni.

699. I piccoli posti nell'interno della piazza, tra i quali vengono compresi anche quelli situati sulle mura, dipenderanno dal posto il più vicino comandato da un uffiziale o sotto-uffiziale superiore in grado a' comandanti di essi posti, e gli rimetteranno i loro rapporti ordinarj la sera dopo chiuse le porte o alla ritirata, il mattino dopo aperte le porte o dopo la diana, e prima delle dieci antimeridiane, onde questi possa inscrirli ne' di lui rapporti al comandante della gran guardia. Ne' casi straordinarj gli faran pure straordinarj rapporti, e la sera manderanno un sotto-uffiziale a riceverne il Santo.

700. Nelle piazze di guerra i posti esteriori, e quelli delle avanzate o delle opere distaccate, dipenderanno dal posto di una delle porte principali la più

vicina a' medesimi; semprechè il comandante del detto posto sia superiore in grado ai capi di quelli anzidetti, diversamente gli manderanno i rapporti a solo oggetto di farli passare per mezzo suo al comandante della gran guardia, il quale poi farà loro pervenire direttamente le istruzioni di quanto occorrer possa circa a' di loro posti.

701. I posti esteriori riceveranno il Santo dal capitano di chiavi allorchè questi si condurrà a chiudere le porte. I comandanti de' posti ne' quali il detto capitano non dovrà recarsi, manderanno un'ordinanza, che sia almeno caporale, all'avanzata della porta la più vicina al di loro posto, per ripeterlo dal detto capitano di chiavi o da chi lo supplirà, o ad incontrarlo sulla strada che dee percorrere.

702. I comandanti de' posti succennati, durante la notte visiteranno spesso le loro sentinelle, portando fanali o lanterne; saliranno benanche le mura o i parapetti per osservare se le sentinelle sugli spalti eseguono il loro dovere.

703. Ne' piccòli posti comandati da un caporale sarà esso in pari tempo il sotto-uffiziale di posa e di consegna; ma avendo più sentinelle potrà far funzio-

nare il più antico soldato da caporale di posa.

704. La sentinella dell' avanzata di una piazza di guerra, scoprendo truppa griderà *all'arme*, e la guardia si situerà in una riga dietro al parapetto: quando la suddetta truppa armata o non armata sarà giunta a trecento passi circa dallo spalto o dalla barriera, il comandante del posto manderà quattro soldati con un sotto-uffiziale a riconoscerla: questi si avanzerà sino a trenta passi innanzi alle sentinelle, e dietro di lui verrà chiusa la barriera. Quando la truppa da riconoscere sarà a portata di sentirlo, egli farà preparare le armi a'suoi soldati, senza però montare il cane, indi griderà: *alto là* ed inseguito *chi viva?* e rispondendogli *Napoli*, dimanderà *che corpo?* dopo di che, qualunque sia stata la risposta, griderà per la seconda volta *alto là.*

705. Se la truppa anzidetta si ferma e si annuncia di un corpo qualunque della guarnigione, o delle Nostre truppe di terra o di mare, il sotto-uffiziale si avanzerà solo onde riconoscerla da vicino, non dovendosi fidare dell'uniforme soltanto, nè de' distintivi: egli sarà nell'obbligo di esaminarla accura-

tamente, dopo di che condurrà il comandante di detta truppa, o l'uffiziale che questi all' uopo destinerà, dal suo capoposto, il quale esaminerà egli stesso il detto uffiziale, e poscia lo manderà al comandante della gran guardia, accompagnandolo con rapporto circostanziato, e per iscritto. I soldati che avranno accompagnato il sotto-uffiziale al riconoscimento detto di sopra, si ritireranno con esso lui, onde riunirsi alla propria guardia dietro al parapetto, chiudendo di nuovo la barriera appena rientrati, e la indicata truppa resterà ov'è stata fermata, finchè il governatore o comandante della piazza non abbia mandato il maggiore, o un uffiziale dello stato maggiore di essa per farla entrare. Il comandante del posto farà allora aprire la barriera, situerà la sua guardia innanzi al corpo di guardia, ove la terrà sotto le armi finchè la mentovata truppa non sia passata.

706. Se il sotto-uffiziale inviato a riconoscere una truppa, dopo aver gridato tre volte *alto là*, scorga che la truppa continui a marciare, farà fuoco su di essa con la sua gente, e poscia ripiegherà sul posto, e chiusane la barriera, si riunirà sollecitamente alla propria

guardia, che dietro al parapetto terrà fermo fino all'ultimo estremo. Frattanto il comandante la guardia alla porta farà subito battere la generale, ed eseguirà il prescritto al num.º 696 per gli allarmi che provengono dal di fuori.

707. Il governatore o comandante di una piazza di guerra emetterà le necessarie disposizioni perchè le truppe della guarnigione, che ne saranno uscite per gli esercizj o per le manovre, rientrino senza soffrire ritardo: in questo caso il sotto-uffiziale che anderà a riconoscerle non dovrà condurre al corpo di guardia della porta l'uffiziale che le comanda, ma dopo di averle riconosciute si riunirà subito colla sua scorta alla guardia, ed il comandante di essa farà aprire la barriera e situerà la gente innanzi al corpo di guardia, ove resterà sotto le armi finchè la truppa non sia passata.

708. Allorquando per superiore disposizione, qualche truppa debba introdursi in una piazza di guerra in tempo di notte, il governatore o comandante di essa ne passerà l'ordine a quello della gran guardia, il quale lo comunicherà al comandante del posto situato alle porte corrispondenti. All' avanzata di tali porte si situerà un uffiziale dello

stato maggiore della piazza, coll'incarico di riconoscere ed introdurre la detta truppa. La riconoscenza ne sarà fatta colle regole di sopra prescritte, colla differenza però, che, di unita alla scoperta, marcerà il suddetto uffiziale di piazza, accompagnato di uomini muniti di fanali. La truppa da introdursi si arresterà a trecento passi dalla barriera, ed il comandante di essa si avanzerà con due o tre uomini armati, ond'essere riconosciuto; potendo, nel caso che sia un uffiziale generale, inviare all'uopo un uffiziale superiore in sua vece.

710. All'apertura delle porte, il posto e la guardia di notte, situata all'avanzata, prenderanno le armi, e situeranno la metà della forza sulla banchina del parapetto accanto alla barriera stessa. Stando in questa posizione uscirà la scoperta, rientrata la quale, e fatti entrare ed uscire gli abitanti all'uopo riuniti, il comandante ritirerà la gente dalla banchetta ed eseguirà il prescritto ai numeri 608, e 678.

711. Allorquando per ordine del governatore o comandante della piazza, si debba in tempo di notte fare uscire dalla piazza, o entrare in essa qualche

persona, la guardia dell' avanzata si disporrà nel modo prescritto nel numero precedente.

712. Ne' casi di allarme o d'incendio, i piccoli posti manderanno unica ordinanza al posto da cui dipendono, e niuna alla gran guardia, uniformandosi nel rimanente alle norme stabilite per le guardie in generale.

713. I piccioli posti spiccati da una guardia la raggiungeranno appena rilevati. I comandanti di essi dovranno, al di loro ritorno rendere conto di tutto al comandante del posto principale, ed in di lui presenza chiamar poi la visita degli uomini seco loro ritornati al posto.

714. I comandanti di piccole guardie distaccate, ed indipendenti da altri posti, nello smontare, condurranno di persona, e col maggior ordine i proprj distaccamenti fino ai quartieri del corpo di cui fanno parte.

Art. 7.

Delle pattuglie.

717. Le pattuglie ordinarie, prese dai posti interni della piazza, saranno co-

mandate da un caporale, e composte regolarmente di soli quattro uomini a piedi od a cavallo, il caporale compreso. Le pattuglie di maggior forza verranno comandate da un sergente, ed anco da un uffiziale.

719. Il comandante della gran guardia invierà ad ogni posto la nota delle pattuglie che uscir debbono dal medesimo, e le istruzioni per esse, assegnando con precisione l'ora in cui dovrà farle eseguire, e le strade che dovranno battere, e lo avvertirà in fine se debba pervenirgli a tal uopo supplimento di forza.

720. Per assicurarsi che le pattuglie sieno esattamente adempite, si consegneranno a' comandanti de' posti che debbono spedirne, de' gettoni di rame, latta o cartone, su di cui sarà impresso il numero, e l'ora delle pattuglie stesse. Tali gettoni dal comandante del posto saranno consegnati a' comandanti delle pattuglie, i quali dovranno depositarli nelle cassette situate in tale o tal altro posto, che sarà loro indicato.

721. In ogni corpo di guardia addetto a ricevere i gettoni delle pattuglie vi sarà una cassetta destinata a tal uso, la cui chiave sarà tenuta dal maggiore

di piazza; su di essa cassetta verrà notato il nome del corpo di guardia al quale appartiene.

722. Dopo l'apertura delle porte, insieme col rapporto della mattina saranno spedite le mentovate cassette al comandante della gran guardia.

723. Le pattuglie sono incaricate del buon ordine, e della tranquillità della piazza, non che della polizia delle persone militari. Esse porranno mente su di ciò che vedranno o ascolteranno, camminando all'uopo lentamente, ed arrestandosi ad ogni rumore. I comandanti di esse faranno circostanziato rapporto di ogni cosa che avranno scoperta ai comandanti de' rispettivi posti, i quali ne faranno menzione nel primo tra quelli a spedirsi da loro al comandante della gran guardia; ma se si tratti di cose importanti glie ne daranno parte all'istante.

724. Se le pattuglie rimarchino cosa che lor sembri di rilievo, prescindendo dal rapporto ordinario, ne avvertiranno subito il comandante del posto il più vicino, il quale ne farà passare immediatamente l'avviso al comandante della gran guardia.

725. Arresteranno coloro che troveranno in rissa, o commettendo disordi-

ni, e li condurranno alla gran guardia, dopo di che riprenderanno la strada che loro sarà stata indicata, e nel ritorno al rispettivo posto ne renderanno conto al comandante.

726. Arresteranno parimenti i sotto-uffiziali e soldati che dopo la ritirata si trovassero nelle strade senza esser muniti di biglietto vistato dal governatore o comandante della piazza, a meno che fossero di ordinanza: arresteranno in fine i sotto-uffiziali e soldati che all' ora indicata rinvenissero nelle taverne, quando anche non vi facessero rumore.

727. Incontrando un sotto-uffiziale o soldato preso dal vino, lo condurranno o faranno condurre al corpo di guardia il più vicino, ove resterà finchè ne durino gli effetti, per indi esser inviato alla gran guardia.

728. Gl' individui non militari, che, nelle piazze di guerra le cui strade non siano illuminate, si trovassero dopo battuta la ritirata de' paesani senza fuoco o lume, ovvero in atto di commettere disordini, saranno arrestati dalle pattuglie, e condotti alla gran guardia.

729. Se le persone arrestate fossero di un numero tanto significante da non potersi senza rischio condurre dalla pat-

tuglia fino alla gran guardia, verranno consegnate al posto più vicino, ove saran custodite: il comandante di questo posto ne trasmetterà rapporto a quello della gran guardia.

730. I comandanti delle pattuglie, così nella gita, che nel ritorno baderanno attentamente alla vigilanza in cui debbono essere le sentinelle situate sulla strada da esse battuta, ed informeranno subito il comandante del posto di quelle, che si trovassero in mancanza, affinchè, date le immediate sue provvidenze, ne faccia indi rapporto. Nel caso poi che alcuna ne fosse sorpresa in atto di volere abbandonare il posto, il comandante la pattuglia la farà guardare da due uomini, e si porterà subito a darne parte al comandante del posto cui la sentinella appartiene, e questi manderà a rilevarla immediatamente, dopo di che i due uomini ragiungeranno la pattuglia.

731. Se il comandante di una pattuglia troverà che una sentinella abbia abbandonato il suo posto, vi situerà un soldato, ed avvertirà o farà avvertire immediatamente la guardia cui la sentinella apparteneva, affinchè ve ne sostituisca un'altra,

732. Subito che il comandante di una guardia sarà stato avvertito della mancanza di una sentinella, manderà un caporale con un soldato a rilevare quella situata dalla pattuglia, ed il sotto-uffiziale o soldato della pattuglia stessa che sarà andato a darne ragguaglio al posto, riprenderà l'uomo lasciato, ed anderà a raggiungere la pattuglia al luogo che gli sarà stato indicato.

733. In tempo di notte, nell'avvicinarsi una pattuglia ad un posto, sarà riconosciuta siccome una ronda ordinaria, in conformità del prescritto co'numeri 765, 766, e 767: se la pattuglia però è comandata da un uffiziale, la guardia intera prenderà le armi: il comandante della pattuglia, essendo uffiziale darà il Santo al comandante del posto che, trovatolo esatto, gli darà il contrassegno: essendo sotto-uffiziale darà il Santo al caporale avanzatosi a riconoscerlo, dal quale riceverà ugualmente il contrassegno.

734. Se il comandante di una pattuglia non dia il vero Santo, si eseguirà quanto è prescritto ne' numeri 769, e 770 per gli uffiziali o sotto-uffiziali di ronda in egual caso: dovrà però vietarsi alla pattuglia di avvicinarsi al po-

sto, e tanto le sentinelle, che la guardia intera, se la pattuglia è numerosa, l' obbligheranno a trattenersi alla distanza in cui era quando è stata riconosciuta, sino all' arrivo delle disposizioni del comandante della gran guardia. Ove peraltro con la pattuglia sia rimasto uno, o più sotto-uffiziali, il comandante del posto prescriverà al comandante della pattuglia di farla ritornare donde è uscita.

735. Quando le pattuglie s'incontreranno in tempo di notte, la prima a scorgere l'altra griderà *Alto chi và là?* questa risponderà *Pattuglia*, indicando il corpo cui appartiene e la sua qualità, cioè se di uffiziale o sotto-uffiziale, indi la prima si annuncierà egualmente. Ciò verrà praticato in tutt' i casi, sia qualunque la specie delle pattuglie. Avvenendo però la incidenza non ordinaria, che due pattuglie abbiano gridato in un sol tempo; allora, non essendo di corpo e specie diverse, il meno antico de' due comandanti risponderà il primo: se poi di diversi corpi risponderà prima colui che appartiene al corpo posteriore in rango: finalmente se le pattuglie saranno di specie differente, il comandante inferiore in grado risponderà prima del superiore.

736. Qualora però le pattuglie che batteranno la stessa strada debbano passarsi accanto, allora si riconosceranno col Santo nel modo prescritto per le ronde nel num.° 771, ed i comandanti, nell'avanzarsi per darlo o riceverlo, saranno scortati da due uomini ch'eseguiranno quanto quivi è prescritto. Se poi la pattuglia incontrerà una ronda, questa riceverà il Santo da quella, e trovatolo esatto gli darà il contrassegno, e se fosse una ronda maggiore, il comandante della pattuglia, dopo di averla personalmente riconosciuta, gli darà l'intero Santo.

737. Se una pattuglia darà ad un'altra il Santo o il contrassegno non esatto, il comandante di quella che lo riceve avvertirà l'altra di essere in errore, e non ricevendone il Santo o il contrassegno corretto, la condurrà al posto più vicino per darne conto al comandante di esso. Questo assicuratosi dell'errore, tratterrà nel corpo di guardia il comandante della pattuglia che non ha il vero Santo o il vero contrassegno, ed eseguirà quanto è prescritto col num.° 734.

738. Se una pattuglia darà alla ronda il Santo non esatto; colui che và di ronda la condurrà al corpo di guar-

dia più vicino, ove sarà praticato quanto è prescritto nel numero precedente; e se la ronda dia il contrassegno non esatto alla pattuglia, il comandante di questa, dopo averla avvertita dell'errore, eseguirà pure le anzidette prescrizioni.

739. I distaccamenti e le altre truppe armate, che di notte dovessero percorrere la piazza, saranno riconosciute dalle guardie siccom'è detto per le pattuglie; ed incontrandosi con pattuglia, ronda, o altro distaccamento, eseguiranno egualmente quanto per le prime è prescritto.

Art. 8.

Delle ronde.

741. Oltre le ronde di uffiziali se ne comanderanno anche di sotto-uffiziali, le quali saranno fatte da quelli di guardia, non comandanti di posti, o da sotto-uffiziali nominati a tale oggetto di supplimento.

743. L'oggetto delle ronde si è di visitare durante la notte i posti o le sentinelle, ond' esaminare se gli uni e le altre eseguano con precisione, e vigi-

lanza il servizio affidato loro, e di spiare inoltre tutto quello che può avere rapporto alla sicurezza della piazza.

745. L'uffiziale di ronda prenderà il Santo dal comandante del posto donde ha l'ordine di uscire per cominciare la ronda. Il suddetto comandante gli darà una scorta di due uomini armati, ed un terzo disarmato con un fanale: questi verranno rilevati di posto in posto: ove però un posto non abbia sufficiente forza a poterlo fare, continueranno gli uomini medesimi ad accompagnare la ronda sino al primo posto che sia nel caso di dar loro la muta. L'uffiziale di ronda starà in completo uniforme e con la sciarpa, ed ancorchè fosse di cavalleria la eseguirà a piedi.

746. I sotto-uffiziali di ronda non anderanno che da un posto all'altro nell'ora che verrà loro indicata, saranno armati, e non avranno scorta, ma soltanto un soldato pel fanale: il Santo sarà dato loro dal comandante del posto, ed anche se siano di cavalleria anderanno a piedi. In caso di necessità, gli stessi sotto-uffiziali, potranno essere più volte, in una notte medesima, comandati a questa specie di servizio.

747. I governatori o comandanti delle

piazze, quando lo giudicheranno necessario, a dippiù delle ronde, comanderanno delle contro-ronde: queste prenderanno una direzione opposta a quella delle ronde, onde incontrarle nel cammino. Le contro-ronde potranno essere di uffiziali, e di sotto-uffiziali, ma non si faranno che in tempo di guerra, in circostanze straordinarie o per istruzione.

749. Il maggiore del corpo manderà le borse de' gettoni a' primi sergenti delle compagnie o degli squadroni cui appartengono gli uffiziali da essolui nominati di ronda, affinchè gliele consegnino.

750. Il maggiore della piazza, o l'ajutante maggiore presente alla parata, prima che questa sfili, darà tanti pacchetti o borse di gettoni ai comandanti de' posti che dovran somministrare uffiziali o sotto-uffiziali di ronda nel corso della notte, per quante saranno le ronde da farsi: in ogni borsa o pacchetto vi sarà la nota indicante i posti, ne' quali i detti uffiziali o sotto-uffiziali dovranno recarsi, quelli in cui depositar debbono i gettoni o firmare il cennato foglio, l'ora della loro uscita, e la strada da percorrere. I comandanti de' posti non consegneranno agli uffiziali o sotto-uffiziali gli oggetti anzidetti, nè daranno loro la

debita istruzione che nel momento preciso in cui li faranno uscire di ronda.

751. Per vieppiù assicurarsi della esattezza delle ronde, verranno destinati dei corpi di guardia in dove gli uffiziali e i sotto-uffiziali di ronda saranno obbligati di firmare un foglio all'uopo somministrato ai comandanti dei posti dal maggiore della piazza. Ne' corpi di guardia però, dove saran collocate le sole cassette, le ronde vi lasceranno soltanto i corrispondenti gettoni. I fogli e le cassette suddette staranno nel corpo di guardia del comandante del posto.

752. Le cassette ed i fogli suddetti saran portati ogni mattina da un sotto-uffiziale o soldato di ordinanza del rispettivo posto, insieme al rapporto della diana, al comandante della gran guardia.

753. Gli uffiziali e sotto-uffiziali di ronda nelle piazze di guerra seguiranno nel loro cammino la banchina del parapetto delle opere per cui passeranno. Di tempo in tempo saliranno sul parapetto per osservare ed ascoltare ciò che accade al di fuori della piazza, e ne' fossi sottoposti.

754. Se i sotto-uffiziali di ronda scopriranno cosa che interessi la sicurezza della piazza, ne avvertiranno il posto

più vicino, il quale, occorrendo, vi spedirà un sotto-uffiziale accompagnato da sufficiente numero di uomini, e tale da non indebolire di molto il posto; quindi ne informerà subito il comandante della gran guardia, affinchè questo possa dare le convenienti disposizioni.

755. I sotto-uffiziali di ronda, ne' casi preveduti al numero precedente, dopo di averne avvertito il posto più vicino, ritorneranno immediatamente al proprio posto, e ne daranno conto al comandante di esso, il quale ne farà rapporto a quello della gran guardia, ed anche direttamente al comandante della piazza, se l' oggetto sia di rilievo od urgente: in caso contrario lo eseguirà col rapporto del mattino seguente.

757. Un sotto-uffiziale di ronda, trovando una sentinella che manchi a'suoi doveri, ne avvertirà il comandante del posto, com'è detto nel precedente numero. Se poi la sentinella porga sospetto di diserzione, si tratterrà vicino ad essa, e chiamerà *alla guardia*. Questa voce passerà di sentinella in sentinella sino al posto cui la sentinella sospetta appartiene, affinchè il caporale accorra subito in conformità del prescritto al num.° 576. Trovando infine una sentinella man-

cante, il detto sotto-uffiziale griderà pure *alla guardia*, e si tratterrà nel posto della sentinella mancante finchè vi giunga il caporale della guardia, il quale vi porrà una nuova sentinella.

758. La prima ronda che sarà eseguita dal maggiore della piazza, o in sua vece da un ajutante maggiore di essa, sarà detta ronda maggiore: essi uffiziali potranno farla a cavallo, senza essere tenuti a smontare in verun caso, e saranno scortati com' è prescritto nel numero 745.

759. Quando la ronda maggiore si avvicinerà a 30 o 40 passi da un posto, la sentinella situata innanzi alle armi griderà *alto chi va là?* Al che la ronda si fermerà, e risponderà *ronda maggiore:* allora la sentinella griderà *caporale di guardia fuori della guardia, ronda maggiore.* Il caporale ne avvertirà subito il comandante del posto, il quale farà prendere le armi a tutta la guardia, e la formerà nell' istesso ordine che in tempo di giorno. Intanto il caporale armato e scortato da due uomini armati, in una riga alla sua sinistra, ed accompagnato da un soldato disarmato e con un fanale, si porterà senza indugio verso la ronda fermata, e giunto a sei passi

da questa, comanderà *alto*, *preparate l' arme*; ciò si eseguirà anche da lui stesso senza montare il cane, rimanendo in questa positura finchè il comandante del posto, formata la guardia, non gridi *ronda avanzi all' ordine*. A questa voce il caporale comanderà alla sua scorta *mezzo giro a dritta*, *marcia*, e rimanendo nella posizione precedente, con la scorta anderà a situarsi quattro passi dietro al comandante della guardia, che si avanzerà otto passi innanzi alla medesima, e quivi il caporale comanderà nuovamente *mezzo giro a dritta*, che eseguirà anch' esso. Nel tempo stesso la ronda maggiore si avvicinerà al comandante del posto, il quale, dopo di averne riconosciuto personalmente l' uffiziale, gli darà il Santo ed il contrassegno.

760. Dato il Santo, il comandante del posto, rivolgendosi alla guardia dirà, *ronda riconosciuta*; allora il caporale comanderà ai soldati di scorta: *portate l' arme* e li condurrà sull' ala destra, o sinistra della guardia, secondo che la ronda sia giunta al posto per la sinistra o per la destra, e sempre sull' allineamento della prima riga, dopo di che riprenderà il suo posto nella guardia

formata. I suddetti due soldati armati, non che quello che porta il fanale, attenderanno che la ronda parta dal posto per servirle di scorta.

761. I soldati che han servito di scorta alla ronda maggiore si fermeranno con essa alla voce della sentinella, porteranno le armi, e rimarranno dietro la ronda medesima finchè questa non riceva il Santo; dopo di che l' uffiziale di ronda, se non debba esserne ulteriormente scortato, comanderà loro *mezzo giro a dritta*, ed essi, eseguitolo, ritorneranno al proprio posto.

762. L' uffiziale di ronda maggiore esaminerà se alcuno manchi dalla guardia, e se vi è tutto in regola. Sarà in diritto di prendere e domandare tutte le dilucidazioni necessarie onde assicurarsi che la guardia sia nello stato in cui dev' essere.

763. Se dopo questa prima ronda il maggiore, o gli ajutanti maggiori della piazza ne faranno altre, esse saranno riconosciute come semplici ronde di uffiziale.

764. Ogni volta che gli uffiziali generali impiegati in una piazza, i governatori o comandanti di piazza, ed i tenenti di Re, giudicheranno di fare

delle ronde, saranno sempre ricevuti siccome *ronda maggiore* : l'egual cosa si eseguirà rispetto agli uffiziali superiori d'ispezione che faranno la visita de' posti dopo tramontato il Sole. Tutte le anzidette autorità potranno far la ronda a cavallo, e nell'eseguirla saranno scortate com'è detto nel num.° 745. Esse, nel rispondere al *chi va là?*, specificheranno pure la ronda, cioè, ronda di governatore o comandante di piazza, di tenente di Re, di tenente generale, di maresciallo di campo, o di brigadiere, oppure di colonnello, di tenente colonnello, o maggiore d' ispezione.

765. Le ronde ordinarie di uffiziali saranno ricevute in pari modo che la ronda maggiore, ma la guardia non prenderà le armi. Il caporale, scortato come si è detto, si avanzerà ad otto passi dal corpo di guardia, e preparerà le armi senza montare il cane: il capoposto uscirà dal posto ed anderà a situarsi quattro passi innanzi al suo caporale, indi griderà *ronda avanzi all' ordine*. L'uffiziale di ronda darà sempre il Santo al comandante del posto, anche se il di costui grado fosse inferiore al suo, e ne riceverà il contrassegno. Il comandante del posto condurrà in seguito l'u-

fiziale di ronda al suo corpo di guardia, onde sottoscriva il foglio, o depositi il gettone nella cassetta delle ronde, secondo che vi sia l'uno o l'altra, e i due uomini armati, di unita all'altro col fanale, attenderanno per iscortare la ronda: gli altri che l'aveano scortata, eseguiranno il prescritto al numero 761.

766. Se la ronda è di sotto-uffiziale, il caporale di guardia, scortato com' è detto di sopra, si avanzerà ad otto passi dal corpo di guardia, quivi preparerà le armi di unita a' suoi soldati, senza montare il cane, e poscia griderà *ronda di sotto-uffiziale avanzi all' ordine:* questi avanzerà e darà il Santo al caporale che si avanzerà pure di quattro passi. Rinvenuto esatto il Santo, il caporale darà il contrassegno, e condurrà la ronda al corpo di guardia del comandante del posto per la firma del foglio anzidetto, o per depositare il gettone nella cassetta, qualora vi sia l'uno o l'altra: altrimenti il caporale, senza alcuna formalità, la lascerà passare.

767. Ne' piccoli posti di otto uomini, ed anche meno numerosi, comandati da sotto-uffiziali, le ronde saranno trattenute dalla sentinella invece del caporale:

questa si avanzerà alquanto verso la ronda preparando *l'arme* per impedirle di giungere sul posto prima che la guardia siasi posta sotto le armi, il che si eseguirà per qualunque ronda: al comando poi di *ronda avanzi all'ordine* che darà il capoposto, la detta sentinella farà *mezzo giro a dritta*, *porterà l'arme* e ritornerà al suo posto.

768. Se una ronda maggiore riconoscerà erroneo il Santo o il contrassegno che gli darà il comandante di un posto, si farà esibire il biglietto speditogli dalla gran guardia, o dal posto dal quale dipende, per verificare donde nasca lo sbaglio, e se troverà che sul biglietto non sia notato il Santo distribuito all'ordine, correggerà l'errore, dando il vero Santo al comandante del posto: di ciò ne farà rapporto al governatore o comandante della piazza, finita la ronda, e questi punirà coloro la di cui colpa abbia causato l'errore. Il comandante del posto ne renderà conto nel tempo stesso a quello della gran guardia, o del posto dal quale dipende, inviandogli in un biglietto suggellato il nuovo Santo ricevuto.

769. Quando il comandante di una guardia troverà erroneo il Santo dato-

gli da un uffiziale di ronda, lo avvertirà della inesattezza, lo farà entrare nel corpo di guardia, e ne informerà il comandante della gran guardia, che all' istante ne renderà conto a quello della piazza, dal quale riceverà ordine, o di dare il vero Santo all' uffiziale di ronda, affinchè continui il suo giro, o di farlo tradurre al suo posto sotto custodia. Lo stesso praticherà il detto capoposto allorquando l' uffiziale di ronda creda aver da esso lui ricevuto non giusto il contrassegno, onde si possa conoscere donde parte l'errore, correggerlo o punire l' autore.

770. Avvenendo quanto è detto di sopra ad una ronda di sotto-uffiziale, il caporale che la riceve la condurrà al comandante del posto, il quale la esaminerà, e farà rapporto al comandante della gran guardia, od a quello della guardia dalla quale dipende, osservando ciò ch' è prescritto al numero precedente.

771. Quando s' incontrino due ronde di qualsivoglia specie, la prima che scoprirà l'altra, alla distanza di 30 in 40 passi griderà *alto, chi va là?* l'altra si fermerà e risponderà *ronda*, indicandone la specie, indi la prima si

annuncierà egualmente, ed avvicinatasi alla seconda gli darà o si farà dare il Santo. Nel darsi il Santo gli uomini di scorta si arresteranno a 10 passi gli uni dagli altri, e prepareranno le armi senza montare il cane: gli uffiziali o sotto-uffiziali di ronda si approssimeranno per comunicarsi il Santo medesimo. Sarà norma costante che la ronda di grado inferiore dia il Santo all'altra e ne riceva il contrassegno, ove il Santo sia in regola. A gradi eguali l'uffiziale o sotto-uffiziale del corpo posteriore in rango darà il Santo come sopra. Le ronde ordinarie però incontrando la ronda maggiore, dopo di averla riconosciuta personalmente, gli daran sempre il Santo ed il contrassegno.

772. Se una ronda incontri una pattuglia od un distaccamento, si eseguirà quanto è indicato nel numero precedente; il comandante della pattuglia o del distaccamento si avanzerà pel Santo, scortato da due soli uomini, e darà sempre il Santo alla ronda, ricevendone il contrassegno. La ronda maggiore però, dopo di essere stata personalmente riconosciuta, riceverà sempre il Santo ed il contrassegno.

773. Se una ronda, incontrando una

ronda di specie o grado inferiore, una pattuglia o un distaccamento, nè riceva il Santo non giusto, lo avvertirà dapprima dell'errore; ma non venendo questo corretto condurrà la ronda, la pattuglia o il distaccamento al posto più prossimo, ove si eseguirà il prescritto al num.° 737.

774. Se una ronda ordinaria dia il contrassegno non esatto ad una ronda o pattuglia o ad un distaccamento, si eseguirà il prescritto al num.° 738.

775. I sotto-uffiziali di ronda, al termine di essa, ne faranno rapporto al rispettivo capo posto, il quale lo includerà nel suo rapporto della diana.

Art. 9.

De' distaccamenti di guerra, e delle partite.

779. In tempo di guerra; e quando una piazza è dichiarata in istato di blocco o di assedio, i distaccamenti o le partite che ne usciranno per iscoperte, o ricognizioni, o per fare scorrerie o tolte di viveri, o per altri oggetti, si regoleranno con le norme prescritte nella ordinanza di campagna.

781. I governatori o comandanti avranno sui distaccamenti o sulle partite, uscite dalla piazza la stessa autorità che sul resto della guarnigione.

782. Ogni comandante di distaccamento, o partita verrà munito dal governatore o comandante della piazza, o dall' autorità superiore che lo spedisce, di un ordine ostensibile, firmato e munito di bollo, e nel caso che esso distaccamento debba suddividersi, il comandante avrà degli ordini simili, ma in bianco, onde riempirli e munirne i comandanti delle rispettive frazioni.

783. Nel caso che un distaccamento od una partita spedita da una piazza faccia del bottino sul nemico, sarà quello asportato nella piazza stessa, e quivi esaminato dal governatore o comandante, e quando venga giudicato legale, sarà venduto a profitto della truppa suddetta. Ma se il distaccamento o la partita rientrar non possa nella piazza dond' è uscita, e debba ricoverarsi in un'altra piazza, il governatore o comandante di questa potrà decidere della legalità del bottino.

784. La vendita del bottino si farà all' incanto dal maggiore della piazza con l'assistenza del commessario di guer-

ra, e sul prodotto di essa vendita si riterrà il cinque per cento, che sarà ripartito fra gli uffiziali dello stato maggiore della piazza, in proporzione de' rispettivi gradi: sono eccettuati da questa ritenuta gli oggetti che verranno comprati per Nostro conto.

785. Saran compresi nella vendita tutti i generi presi al nemico, eccetto le armi, che si considereranno di Nostra proprietà.

786. Il prodotto della vendita del bottino fatto sul nemico da una porzione qualunque delle Nostre truppe, si distribuirà con la seguente proporzione:

Ad un uffiziale generale comandante la truppa . . . . . . parti 50

Ad ogni altro uffiziale generale che ne abbia fatto parte, o colonnello comandante la truppa . . . . parti 40

Ad ogni altro colonnello che ne abbia fatto parte, o tenente-colonnello comandante la truppa . . . . parti 30

Ad ogni altro tenentecolonnello che vi abbia appartenuto, o maggiore comandante la truppa . . . . parti 24

Ad ogni altro maggiore, o

capitano col comando della truppa . . . . parti 18.

Ad ogni altro capitano, o ad un subalterno col comando della truppa. . . . . parti 12

Ad ogni altro subalterno che ne abbia fatto parte, o ad un sotto-uffiziale, fino a secondo sergente con comando . . . . . parti 6

Ad ogni sotto-uffiziale fino a secondo sergente, e ad ogni caporale con comando. . . . . . parti 4

Ad ogni altro caporale. . . parti 2

Ad ogni soldato, tamburo, piffero o trombetto. . . . . parte 1

787. Tutto il contante, le chincaglierie di qualunque genere che un soldato prenda sul nemico gli saranno esclusivamente devolute. È strettamente proibito di spogliare il nemico, e di lacerare o togliere le spalline, i galloni od altro distintivo dall' uniforme degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati prigionieri.

788. Coloro che avran venduto nei paesi di passaggio o nelle campagne gli effetti presi all'inimico, e coloro che li avran ricevuti o comprati, saran riputati e puniti, i primi come ladri, ed i secondi come occultatori

789. Qualunque porzione di truppa che a fronte dell'inimico sosterrà quella alle prese col medesimo, parteciperà della distribuzione del prodotto di una preda. Lo stesso se due o più distaccamenti cooperassero uniti, o si sostenessero a vicenda in un attacco.

TITOLO III.

DELLA POLIZIA, E DEL GOVERNO.

Capitolo I.

Della polizia, e del governo delle piazze.

Articolo 1.

Degli uffiziali dello stato maggiore delle piazze, e dei militari senza truppa.

790. Il tenente di Re, i maggiori, gli ajutanti maggiori, ajutanti di piazza, ed ajutanti segretarj, formeranno lo stato maggiore di una piazza. Essi adempieranno gl'incarichi addossati loro nel corso di questa ordinanza, non che gli

ordini e le particolari commessioni, che riceveranno dal governatore o comandante della piazza, dal quale direttamente dipenderanno.

791. I sotto-uffiziali che, non appartenendo ad alcun corpo, sono specialmente addetti al servizio di una piazza, o comunque in essa impiegati, dipenderanno direttamente dal governatore o comandante, e da esso lui, o pel di lui inintermezzo riceveranno tutti gli ordini, e dirigeranno tutte le carte e domande che loro riguardano.

796. Si avrà per massima generale, che i sotto-uffiziali prenderanno rango secondo il loro effettivo impiego; dovendo le graduazioni, o le onorificenze di gradi militari, di cui esser possono insigniti, valer solo per gli onori da rendersi ad esso loro, e per le preminenze da accordarsi loro ne'casi specificati al Tit.° 4.°, senza apportare differenza alcuna al servizio che prestar denno, ed al posto gerarchico che loro compete. Tale principio dovrà tenersi presente in tutto il corso di questa ordinanza, nella quale, sempre quando è parola di grado, intender deesi per esso l'impiego effettivo, e non la graduazione o la onorificenza di grado.

797. Tutti gl' impiegati nel commessariato, o in qualunque altra amministrazione militare, o nei corpi politici dell' artiglieria e del genio, che hanno l' assimilazione a gradi militari, anche quando si trovassero con effetto rivestiti di una graduazione od onorificenza di tali gradi, non potranno pretendere a comando alcuno.

807. I militari tutti eseguiranno quanto verrà loro ordinato dagli uffiziali dello stato maggiore della piazza in nome del governatore o comandante, ma potranno domandare loro in iscritto le prescrizioni ricevute, al che essi non dovranno negarsi: a quale oggetto saranno sempre provveduti dell' occorrente per iscrivere almeno in lapis.

813. Semprechè il governatore o comandante di piazza destinerà un uffiziale qualunque a rimpiazzare o coadjuvare gli ajutanti maggiori, o ajutanti di piazza, lo farà noto all' ordine, ond' esso sia conosciuto dalla guarnigione e considerato in tutte le attribuzioni siccome eguale agli ajutanti maggiori od ajutanti.

Art. 2.

Della polizia e del buon ordine delle piazze.

824. Le guardie o le truppe destinate a dare braccio forte alle autorità civili per mantenere il buon ordine, eseguiranno quanto a' comandanti di esse verrà indicato dalle suddette autorità; tali prescrizioni intanto dovranno limitarsi a misure di custodia e di sicurezza, dovendo in ogni qualunque circostanza le Nostre truppe dar solo braccio forte alla forza incaricata della polizia, o altra forza non militare, senza però mai frammischiarsi con essa, nè incaricarsi della esecuzione delle misure che vi han rapporto, e che dovran solo proteggere.

826. I sotto-uffiziali di consegna alle porte delle piazze di guerra eseguiranno esattamente quanto viene per essi prescritto nell'Art.° 5.°, Cap. 3.°, Tit.° 2.°, ed ogni sera, alla chiusura delle porte, porteranno il loro registro al comandante della guardia della porta rispettiva, mostrandogli lo stato de'forestieri entrati ed usciti dalla piazza nel corso

del giorno, affinchè questi possa verificarlo e firmarlo.

828. Ogni sera dopo la chiusura delle porte, le consegne porranno nella cassetta, in vicinanza della sentinella, ch'è alla porta dell' abitazione del governatore o comandante della piazza, o in vicinanza di quella innanzi all' armi della gran guardia, lo stato de' forestieri entrati ed usciti dalla piazza nel corso del giorno, esattamente copiato dal registro, e vistato dall' uffiziale di guardia alla porta. Inoltre le consegne medesime rimetteranno un duplicato dello stato suddetto, firmato soltanto da esse, all' autorità civile competente, affinchè questa, dal suo canto, possa anche vigilare alla tranquillità ed alla sicurezza pubblica.

834. I sotto-uffiziali e soldati, entrado in una piazza saranno obbligati di presentarsi all' autorità militare del luogo ov' essi giungono; ammeno che, essendo piazza di guerra, non abbiano dovuto eseguire il prescritto al num.° 660.

835. Qualunque militare che giunga in una piazza ove non sia il di lui corpo, per risedervi o passarvi, dovrà far conoscere al maggiore della piazza la indicazione del suo alloggio, specifican-

do il nome della contrada, il numero dell' abitazione, e gli altri particolari atti a farlo agevolmente rintracciare.

839. Il maggiore della piazza terrà un registro di tutt' i sotto-uffiziali e soldati che vi verranno con licenza o commessione: ad essi, in vece del rispettivo passo ritiratogli, darà un foglio stampato o manoscritto, segnato dal governatore o comandante, nel quale sarà spiegata la durata della licenza o commessione, l' ora in cui la sera dovranno ritirarsi a casa, ed il permesso di uscire dalle porte. Questo foglio si rinnoverà ogni mese, e quando tali individui dovranno raggiungere i corpi, si restituirà loro il primo passo, o la licenza, e vi si apporrà nel piede, o nel dorso un certificato della loro condotta, e dell' epoca del loro arrivo, e della partenza, firmato dal governatore o comandante, ovvero dal tenente di Re o dal maggiore della piazza.

840. I militari che trovansi con permesso in una piazza saranno sottoposti alla disciplina militare come le truppe della guarnigione, e verranno puniti a proporzione de' disordini che commettessero.

841. I militari che si trovano in per-

messo non potranno avanzare domanda alcuna che riguardi il di loro stato militare, se non per organo de' proprj superiori. Solo quelle che riguardano proroga alla licenza per causa di malattia potranno avanzarsi pel canale del governatore o comandante la piazza, o del comandante le armi nelle province o valli in cui si trovano: queste autorità potranno far visitare i militari suddetti infermi, e nelle circostanze di malattie poco evidenti, per misura di disciplina, far passare allo spedale gli uffiziali, ma dovranno sempre inviarvi i sotto-uffiziali o soldati.

843. Le persone non militari ritrovate dalle ronde o pattuglie nelle strade in atto di commettere disordini, o arrestate da qualunque militare nella flagranza, o quasi flagranza di un delitto, verranno condotte alla gran guardia, o al posto più vicino, per essere in seguito quivi trasferite.

845. I militari di qualunque grado, che, a'termini dello statuto penale, esser non possono arrestati da autorità o forza non militare se non nella flagranza o quasi flagranza del delitto, verranno anche in questo caso consegnati impreteribilmente nel corso di 24 ore

dall' arresto all' autorità militare, cui dovrà rimettersi copia del verbale dell' arresto medesimo, onde, se occorra, possa far tradurre i prevenuti al tribunale competente, a norma di quanto è detto al num.° 107.

847. Allorquando per circostanze autorizzate dallo statuto penale una forza qualsivoglia arresti un uffiziale, non potrà per conto alcuno pretendere che egli deponga le armi: potrà la detta forza togliercele nel solo caso ch' egli ne abusi.

848. Ogni persona non militare che indossi divisa o insegna militare, potrà essere arrestata da qualsivoglia militare sciente del travestimento.

851. Qualunque militare che si faccia vedere in pubblico con donne patentemente scostumate, e come tali riconosciute sarà arrestato o inviato agli arresti dall'uffiziale o sotto-uffiziale superiore in grado che lo incontrerà, o ne sarà istruito: essendo questi di servizio ne darà parte al proprio capo posto, e trovandosi fuori servizio lo parteciperà al comandante del proprio corpo.

853. I sotto-uffiziali e soldati, che sieno stati sorpresi con donne scostumate nelle caserme, nei corpi di guardia,

o in altri siti ove le truppe si trovino in servizio, saranno puniti dal governatore o comandante della piazza, o dai comandanti de' rispettivi corpi, secondo che le circostanze esigeranno. Anche più rigorosamente saranno puniti i capiposti, e tutti coloro che hanno l'obbligo d'invigilare perchè non si commettano tali disordini.

854. Ogni militare che ne punisca un altro con gli arresti, ne darà parte al comandante del proprio corpo, il quale avrà cura, se l'arrestato non sia da essolui dipendente, d'informarne il comandante rispettivo.

Art. 3.

Delle precauzioni da prendersi per prevenire la diserzione.

869. Qualunque soldato scoprirà un complotto di diserzione o un disertore del suo o di altro corpo, verrà ricompensato con una gratificazione, da proporzionarsi in massima, o volta per volta dal ministro segretario di stato della guerra, ed il di lui nome rimarrà occulto: gl'individui che han complottato, anche se capi o istigatori alla di-

serzione, informandone i superiori goderanno l'impunità.

870. Ogni recluta porterà cucito sul braccio destro un R. di panno del color delle mostre, alto tre pollici, sino a tanto che non sia istruita in modo da prestare servizio: finchè le reclute porteranno il detto segno resteranno consegnate al quartiere, donde non potranno uscire che accompagnate da un sotto-uffiziale o soldato fidato. Tutt'i sotto-uffiziali incontrando fuori de' quartieri una o più reclute senza essere accompagnate come sopra, le arresteranno immediatamente, e le accompagneranno alla guardia più vicina per essere condotte ai loro corpi, ed ivi punite.

871. A quei soldati che, comunque anziani, dian segno di sospettare di loro condotta, si apporrà egualmente sul braccio destro un P. della stessa stoffa, e delle medesime dimensioni; e questo segno produrrà gli effetti medesimi di cui è parola nel numero antecedente.

ART. 4.

Divieto di emolumenti per gli stati maggiori delle piazze: cespiti di reddito come impiegati.

876. Le consegne fisse, i custodi di prigioni, gl'impiegati negli spedali o nelle amministrazioni, e qualunque altro impiegato militare, non potranno assolutamente esigere o accettare dagl'individui militari o non militari retribuzione alcuna, nè in genere, nè in danaro sotto qualunque pretesto.

878. Lo stabilimento delle taverne, od osterie ne' forti o quartieri, non dovrà essere di pregiudizio alcuno a' militari, ma dovrà servire a procurar loro maggiore agevolazione ne' prezzi de' viveri. I governatori o comandanti delle piazze, non che quelli delle truppe, dovran quindi vigilare alla bontà de' generi che vi si vendono, ed al di loro prezzo, ma non potranno obbligare i militari a comprare unicamente in detti luoghi, dovendo essere sempre in libertà di questi ultimi il procurarsi i generi ovunque vorranno.

879. I superiori delle truppe e quelli delle piazze non daranno ascolto a're-

clami che si faranno da' padroni di dette taverne od osterie per crediti da essi fatti a' sotto-uffiziali o soldati: tale circostanza sarà espressa negli affitti corrispondenti.

Art. 5.

Degli spedali.

893. In caso che un militare sia ferito, per qualsivoglia cagione, ogni chirurgo militare o non militare che sia, è da Noi autorizzato ad applicare il primo apparecchio alla ferita; ma dovrà farne subito rapporto direttamente, e per l'organo de' proprj superiori, al governatore o comandante della piazza per le provvidenze ch' egli stimerà dare, e perchè possa prescrivere di continuarsi la medela. Questo rapporto non escluderà quello da farsi alla polizia giudiziaria secondo la legge.

896. Ai comandanti degli ospedali è soltanto permesso di punire i militari infermi nello spedale, che commettessero qualche disordine, dandone, alla loro uscita, conoscenza a'comandanti dei rispettivi corpi, ond'essere poi da questi viemaggiormente puniti, se lo me-

ritino. Le punizioni ch' essi comandanti potranno infliggere saranno quelle prescritte dal regolamento di disciplina degli spedali.

897. Cureranno l' invio a' comandanti de' corpi, per l' organo di quello della piazza, di tutte le domande che si potranno avanzare da' militari infermi negli spedali.

899. Ogni corpo della guarnigione, semprequando la sua forza lo permetta, destinerà giornalmente un sotto-uffiziale di piantone allo spedale. Avrà questi l' incarico di passeggiare nelle corsie, vigilando gli ammalati del suo corpo, e procurando che i medesimi siano assistiti, e soddisfatti nelle cose lecite, e principalmente che non vengano maltrattati o trascurati. Siffatti piantoni dipenderanno dal comandante lo spedale, cui faranno rapporto delle novità che troveranno. Essi si ritireranno al quartiere al battere della ritirata.

900. I comandanti gli spedali, per mezzo di detti piantoni faran conoscere ai corpi se l' indomani uscir debbe qualche individuo ad essi appartenente, onde si spedisca un sotto-uffiziale per accompagnarlo.

901. I militari infermi serberanno ne-

gli spedali o spedaletti la stessa rigorosa disciplina, ed irreprensibile condotta che tener debbono nel proprio corpo, e saranno subordinati a' superiori militari di essi spedali, ed ubbidienti a' medici e chirurgi, agl'impiegati ed infermieri. Non si permetteranno discorsi oziosi, parole indecenti, o qualunque giuoco.

Art. 6.

Delle prigioni militari.

906. Nelle prigioni militari vi saranno camere, o sale destinate pe'soldati, tamburi, e trombetti, altre pe' sotto-uffiziali; nè le une avranno comunicazione colle altre.

910. Nelle prigioni e ne'criminali destinati pe' sotto-uffiziali e soldati, vi sarà sempre un tavolato per dormire, dei tinelli, ed un recipiente per l' acqua. In mancanza del tavolato suddetto si somministrerà regolarmente a ciascuno di essi detenuti la paglia per giacitura, a norma del prescritto nella ordinanza dell'amministrazione militare. Tutti questi generi verranno somministrati di Nostro conto, rimanendo espressamente proi-

bito che ne' locali suddetti s' introducano oggetti di maggior comodo o lusso.

911. Sarà cura del governatore o comandante della piazza, che in ogni sala o camera in cui sia ristretto qualche detenuto, vi si tenga, durante la notte, una lampada, la di cui spesa sarà pure di Nostro conto.

917. Ai detenuti nelle prigioni o nei criminali militari si corrisponderà il prescritto nella ordinanza dell' amministrazione militare: a quelli poi che ricever debbono la sussistenza da' proprj corpi, questa sarà loro recata da individui delle rispettive compagnie o dei rispettivi squadroni, ed il custode premurerà l'esatto adempimento di una tale prescrizione; vietando Noi espressamente di tenere alcuno, sotto qualunque pretesto, al pane ed acqua, ovvero di diminuire nella minima parte quanto gli spetta.

918. I sotto-uffiziali e soldati detenuti saranno vestiti come è prescritto pei detenuti nelle prigioni de' corpi. Essi saranno pure forniti de' generi di biancheria occorrenti per cambiarsi, secondo le norme stabilite ne' corpi; ed il custode vigilerà onde ciò si esegua da essi regolarmente.

Art. 7.

Della somministrazione dei letti, dei mobili, degli utensili, e dei combustibili.

938. Il mobilio e gli utensili de' corpi di guardia saran consegnati dell'incaricato della somministrazione all' uffiziale della piazza a ciò destinato, e detto uffiziale ne farà la consegna ai posti. Le riconsegne saran fatte allo stesso incaricato dall'uffiziale medesimo, il quale le riceverà dai capiposti.

939. I capiposti saran responsabili verso la piazza delle mancanze, o degradazioni non derivanti da ordinario consumo.

940. In caso che una guardia, dovendo vuotare un posto, lo lasci senza curare la riconsegna de' generi ivi esistenti, il commessario di guerra, di unita ad un uffiziale di piazza sarà chiamato a riconoscere e verbalizzare colle norme regolamentarie le mancanze o degradazioni. I carichi risultanti da tale verbalizzazione saranno fatti al corpo cui apparterrà la detta guardia, ed immediatamente rimborsati, salvo il regresso posteriore verso il capoposto manchevole.

Art. 9.

De' consigli di guerra.

960. Sarà permesso, salvo i casi preveduti dalle Nostre leggi penali, a tutte le persone militari e non militari, di assistere a' consigli di guerra, ma i soli militari vi potranno intervenire con le armi corrispondenti al proprio uniforme. Tutte però, qualunque sia il loro grado o la loro condizione, dovranno restare col capo scoperto, e serbare rispettoso silenzio.

Capitolo 2.

Della polizia e del governo delle truppe nelle piazze.

Articolo 1.

Della polizia e disciplina esterna delle truppe.

963. I sotto-uffiziali e soldati del Nostro esercito, e tutti gli altri individui delle Nostre truppe, riconosceranno gli uffiziali generali sotto il comando dei quali si troveranno, i comandanti territoriali, gli uffiziali dello stato maggiore dell' esercito, e quelli dello stato maggiore delle piazze dove si trovano, e qualunque altro superiore che faccia parte di una guarnigione, o che vi sia di passaggio con incarico di servizio, dovendo ubbidir loro e dipenderne in tutto ciò che concerne l'autorità loro attribuita colla presente ordinanza.

964. La subordinazione e la ubbi-

dienza saran complete da un grado all'altro com' è detto al num.° 1125, e dovran serbarsi anche verso i più anziani del grado medesimo nelle circostanze specificate al num. 1126.

965. I governatori o comandanti di piazze avranno la facoltà di punire coi castighi militari, specificati nello statuto, tutti que' militari da essi dipendenti che commettessero mancanze.

969. I governatori o comandanti delle piazze vigileranno onde i militari tutti, ne' teatri, negli spettacoli, in altri luoghi pubblici e dovunque, osservino la più grande decenza, conducendosi nel modo convenevole a persone educate, e che debbono servir di esempio al resto degli abitanti. Le autorità militari presenti agli spettacoli, ed incaricate del loro buon ordine, prenderanno conto esclusivamente de' disordini che i militari quivi commettessero, e daranno le analoghe provvidenze, di accordo colle autorità di polizia se siano presenti.

970. Vigileranno onde i militari tutti si astengano da' giuochi di azzardo, e, di concerto con le autorità civili, faranno sorprendere quelle case ove credano che ciò avvenga.

971. Puniranno que' militari che eccedano nello spendere, in modo da dover contrarre de' debiti.

972. Faranno arrestare, perchè siano severamente puniti, que'sotto-uffiziali e soldati che in qualunque caso, e per qualunque pretesto non si mostrano nel loro stretto uniforme, o ne cambieranno od altereranno alcuna parte, ovvero che ne toglieranno qualche distintivo.

974. I comandanti delle truppe di guarnigione nelle piazze, non potranno per qualunque oggetto unirle, far loro prendere le armi o montare a cavallo, tutte od in parte, fuori de' quartieri, senza il permesso del governatore o comandante della piazza.

976. I sotto-uffiziali ed i soldati, al ritorno da un permesso si presenteranno al comandante della rispettiva compagnia o del rispettivo squadrone.

978. Sarà vietato a tutt' i sotto-uffiziali e soldati di uscire da una piazza di guerra senza un biglietto, giusta il modello num.° 14, firmato dal comandante della compagnia o dello squadrone, dal maggiore del battaglione, e dal comandante del corpo, e munito del bollo del corpo istesso, e del *Visto* del governatore o comandante della piaz-

za. In questo biglietto sarà indicato il nome e grado dell'individuo cui si rilascia, e la sua durata, ch'esser non potrà maggiore di un mese; terminata la quale dovrà essere rinnovato.

979. Dopo la ritirata sarà egualmente vietato a tutt' i sotto-uffiziali e soldati di uscire da' proprj quartieri, non essendo di servizio, senza un biglietto firmato e vistato come nel numero precedente, giusta il modello n.° 15.

981. Ogni sotto-uffiziale o soldato che venga sorpreso con uno de'suddetti biglietti che non contenga il proprio nome sarà punito, e lo sarà egualmente se esca dalle porte senza biglietto.

983. Semprechè truppe di varj corpi debbano unirsi, sia con armi o senza, prenderanno tra esse, dalla dritta alla sinistra, l'ordine di precedenza ch'è stabilito tra i corpi medesimi.

984. Una truppa schierata in battaglia che abbia alle sue spalle un posto di guardia, aprirà un intervallo, e disporrà la sua linea in modo da lasciar sempre sgombro il terreno innanzi alla guardia stessa, onde non ne sia annullato lo scopo.

985. Se varie truppe marcino nell' interno della piazza, esse dovranno se-

guire l' ordine primitivo o accidentale in cui trovansi, essendo vietato assolutamente di cercare di sorpassarsi l'una l'altra. Se poi due truppe s' incrocino in marcia, quella che già difila, nel punto d'incontro, non potrà essere interrotta dall'altra, che dovrà attendere l'intero passaggio della prima. Presentandosi infine contemporaneamente due truppe allo sbocco di una strada, avrà la precedenza quella comandata da uffiziale o sotto-uffiziale di grado maggiore, e, a gradi uguali, quella del corpo anteriore in rango. Sarà eccettuata da queste prescrizioni una truppa che riceva ordine di recarsi sollecitamente ad un punto dato; ma il comandante di essa dovrà informare di tale ordine i comandanti delle truppe, che nelle succennate circostanze incontrasse.

987. I distaccamenti che marciano in tempo di notte nell' interno di una piazza, saranno muniti del Santo, ed osserveranno, nell' incontrarsi con guardie, distaccamenti, ronde o pattuglie quanto è prescritto col num.° 739: venendo percontati risponderanno: Distaccamento di (specificheranno il grado del comandante), del corpo di . . . .

Art. 2.

Della riunione delle truppe, e dei casi di allarme o d'incendio.

994. Le truppe della gendarmeria Reale, che nel momento dell'allarme non si trovino occupate in disimpegni delle loro particolari funzioni, prenderanno le armi ed eseguiranno quanto dal governatore o comandante della piazza sarà loro ordinato.

1008. Si darà per consegna alle guardie ed alle sentinelle, di non usare vie di fatto, se non nel caso di ultima estremità e di non far fuoco sul popolo, che quando venisse ad attaccarle, o quando intraprendesse a forzarle nei loro posti, a portar via o distruggere le persone o le cose commesse alla loro custodia.

1009. In caso di rivolta o di sedizione per parte della guarnigione, tendente a turbare l' ordine, od a distruggere la disciplina e la subordinazione, il governatore o comandante della piazza userà la massima fermezza, e prenderà al momento tutti gli espedienti i più vigorosi ed atti a calmarla.

1010. Se poi la commozione o sedi-

zione non si arresta al primo ordine, che a tale oggetto ne verrà dato nel Nostro Real Nome, vogliamo e comandiamo, che si faccia unire un consiglio di guerra subitaneo, da chi comanda la piazza, per giudicare nel momento i colpevoli, e quindi immediatamente eseguire la sentenza.

Art. 3.

Delle distribuzioni.

1017. Gli uomini destinati alle distribuzioni vi si recheranno sempre in ordine, formati ed accompagnati dai corrispondenti uffiziali e sotto-uffiziali, e da qualche uomo armato per conservarne il buon ordine.

1019. Le scorte si situeranno alla testa ed alla coda degli uomini inermi.

1020. Le varie truppe che debbono recarsi alle distribuzioni, potranno, a conda degli ordini del governatore o comandante della piazza, riunirsi in un medesimo luogo, o marciar direttamente al sito ove si esegue la distribuzione. Si eseguirà però sempre la prima supposizione se debbono uscire da una piazza di guerra.

1021. Se le varie truppe che debbono marciare ad una distribuzione si riuniscono, saranno situate nell' ordine di battaglia dei corpi, e marceranno al modo stesso come se fossero armate. Gli uomini poi di ciascun corpo serberanno tra essi l'ordine de' rispettivi battaglioni o squadroni, o delle rispettive compagnie.

1022. Giunti gli uomini al luogo della distribuzione si schiereranno in battaglia, nè alcuno potrà allontanarsi dal suo posto. L' uffiziale, di unita all' ajutante, anderà ad esaminare se i generi siano di buona qualità, ed i pesi e le misure giuste.

1023. Osservandosi frode o abuso per parte degli appaltatori o magazzinieri, il comandante della truppa ne farà immediatamente avvertire, per mezzo dell'ajutante o di un sotto-uffiziale, il commessario di guerra ed il comandante del corpo.

1025. Allorchè tutto sia in pronto per la distribuzione, la prima compagnia o il primo squadrone anderà al luogo della somministrazione, ed il furiere o chi lo rimpiazza riceverà i generi competenti, rimanendo responsabile di ogni errore. Seguiranno per ordine le altre compagnie o gli altri squadroni.

1026. Se molti corpi prendano in uno stesso sito le loro distribuzioni, si stabilirà dal maggiore della piazza un turno, onde i corpi siano preferiti per giro: per incominciare questa operazione non dovrà attendersi un corpo non giunto ancora, nè potrà mai interrompersi la distribuzione incominciata ad un corpo per l'arrivo di altro che nell'ordine dovea precederlo.

1027. Eseguendosi la distribuzione nell'interno di una piazza, gli uomini di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone saranno ricondotti al quartiere dai rispettivi sotto-uffiziali a misura che la distribuzione sarà stata per essi fatta, e senz'attendere le altre compagnie o gli altri squadroni; ma se si faccia fuori della piazza, o che, facendosi nell'interno, e si sia giudicata necessaria una scorta armata, allora non marceranno isolati ma riuniti gli uomini dello stesso corpo, e saranno ricondotti dalla scorta al modo stesso che per recarvisi.

Art. 4.

Degli alloggi.

1028. Le truppe di qualsivoglia arma che debbano alloggiarsi in qualche borgo, villaggio, piazza, o città de' Nostri dominj, di transito o di stazione, verranno collocate con preferenza nei quartieri o nelle caserme appartenenti al ramo militare, od ai rispettivi comuni, secondo le prescrizioni vigenti.

1030. Ne' luoghi ove non esisteranno nè quartieri, nè caserme, o dove, essendovene, si trovino occupate tutte dalla guarnigione, le truppe saranno alloggiate nelle case degli abitanti, non ostante qualunque privilegio, concessione od ordinanza in contrario; e non esclusa qualunque città, villaggio, o provincia, ove tali esenzioni abbiano avuto luogo per lo passato; essendo Nostra volontà, che in virtù della presente ordinanza l'ospitalità dovuta alle Nostre truppe prevalga su di ogni altra considerazione.

1031. Le case pertanto effettivamente occupate da uffiziali, sotto-uffiziali e soldati, siano in servizio, siano al ritiro, saranno escluse dagli alloggi, eccetto il

caso di assoluta mancanza di locale, nel quale, d'altronde, siamo certi che tali militari accorreranno spontaneamente a dar ricovero a' loro compagni.

1040. Gli ajutanti ed i portabandiera o portastendardo avranno ognuno una stanza, il più che sia possibile a portata dei loro battaglioni.

1041. Il primo sergente foriere, il tamburo maggiore, il sergente trombetto ed il capo banda, avranno ancora una stanza per ognuno, se sarà possibile, altrimenti alloggeranno insieme. Lo stesso s'intende pe' veterinarj e pe' maniscalchi.

1042. I caporali de' tamburi, ed il caporale de' guastatori e de' trombetti alloggeranno insieme.

1043. Gli strumentisti alloggeranno insieme in una o più stanze, a seconda del loro numero e della località.

1044. Il prevosto avrà una stanza a portata delle prigioni del corpo.

1045. Gli artigiani avranno anche una stanza per essi.

1046. I secondi sergenti alloggeranno con le rispettive sezioni, i caporali con le squadre, ed i tamburi, pifferi o trombetti alla testa de' loro plotoni; il caporal furiere con la prima squadra. Il

primo sergente avrà in fine una stanza separata a portata della compagnia o dello squadrone, la quale servirà benanche da magazzinetto.

1047. Per quanto si potrà, i sotto-uffiziali ed i soldati ammogliati verranno alloggiati in luoghi separati, ed occuperanno di preferenza, e diunita alle lavandaje, le camere a pian terreno.

1050. Nelle caserme e ne' padiglioni le camere saranno numerate; vi si segnerà puranco il nome o il numero dei battaglioni, delle compagnie, o degli squadroni, cui sono addette, ovvero il grado e nome della persona che vi abita, o infine la indicazione dell'oggetto cui il locale è destinato, come, *sala di disciplina*, *prigione*, *mensa*, *sala reggimentale*, ec.

1060. I letti da somministrarsi dagli abitanti ai sotto-uffiziali ed ai soldati saranno formati ciascuno di un pagliariccio, di una coperta, di un guanciale e di due lenzuola. Ed a dippiù, detti abitanti dovranno fornire ad ogni individuo il lume, una sedia o un banco, ed una tavola. I sotto-uffiziali non dovranno, in alcun caso, dormire nello stesso letto co' soldati.

1061. Le truppe alloggiate nelle case

degli abitanti cuoceranno e mangeranno l' ordinario per isquadre : si sceglierà perciò per abitazione del caporale di ogni squadra la casa più adatta, e comoda pel detto uso; beninteso, che non saranno gli abitanti di esse case tenuti a somministrare utensili di cucina, nè fuoco alle truppe di guarnigione; ma quando esse saranno di transito, oltre il lume e fuoco, dovranno anche somministrare agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati le pentole, i piatti, ed altri utensili di cucina, di cui mancassero.

1066. Quando le truppe dovranno alloggiare nelle caserme, il commessario di guerra, l' uffiziale del corpo che ha il dettaglio del casermaggio, e l'appaltatore o custode, si condurranno nei magazzini di detto casermaggio per esaminare lo stato e la qualità de' generi, e dopo che questi saranno stati riconosciuti in buon essere, ne sarà fatto cenno nello stato da formarsi, e del quale ciascheduno di essi conserverà una copia firmata da tutti e tre. L'uffiziale del corpo farà all' appaltatore o conservatore la corrispondente ricevuta, a piede, o in dorso dello stato che dee rimanergli. Il trasporto de' generi suddetti sarà, per la prima volta, a carico dell'ap-

paltatore, ma in seguito, dovendosi prendere o restituire de' generi per ricambio, o per qualunque altra ragione, saranno i soldati nell'obbligo di eseguire detto travaglio.

1068. Non dovranno le somministrazioni fatte alle truppe servire se non che pel solo proprio uso.

1069. Quando le truppe verranno alloggiate presso gli abitanti, gli uffiziali saranno tenuti di dare ai padroni delle case le ricevute di tutte le somministrazioni, che verranno fatte ad essi ed ai loro domestici, indicandovi lo stato in cui sono i generi; affinchè alla partenza del corpo, si possa, con simili ricevute, comprovare le deteriorazioni, che essi generi abbiano sofferto per incuria, e farsi dal comandante del corpo eseguire rigorosamente il rimborso del danno, siccome anche si praticherà per ogni altro genere che siasi perduto. I comandanti delle compagnie o degli squadroni eseguiranno lo stesso pei generi somministrati a'rispettivi sotto-uffiziali e soldati.

1070. Niun militare, di qualunque grado, potrà pretendere dal padrone della sua casa nulla di più di quello che si trova stabilito di sopra.

1072 L'uffiziale e gli altri individui venuti anticipatamente per gli alloggi non potranno, in alcuna maniera, mischiarsi nella ripartizione o destinazione dei medesimi, nè esigere preferenza di alcun genere a questo riguardo; dovendosi limitare, nel bisogno, a presentare le loro doglianze e chi comanda la piazza.

1076. Le autorità comunali, nello spedire i biglietti li uniranno in pacchetti separati per compagnie o squadroni, e per battaglione o corpo, onde tutti gli uomini ed i cavalli di una stessa squadra, di una stessa compagnia, di uno stesso battaglione, squadrone o corpo siano alloggiati in case contigue l'una all'altra, e gli uffiziali ed i sergenti sieno vicini al rispettivo squadrone, od alla rispettiva compagnia, onde trovarsi sempre a portata d'invigilare al mantenimento della disciplina.

1077. Uno degli agenti comunali si tratterà nella casa della città dopo stabilito l'alloggio, per udire i reclami, ed appianare le difficoltà che potessero insorgere dopo la distribuzione de' biglietti.

Art. 5.

Della ritirata.

1080. La ritirata della guarnigione si dovrà battere o suonare, in tutt' i tempi dell' anno, al tramontare del Sole.

1081. Quando le truppe sieno alloggiate in caserme, tutti gli strumentisti, i tamburi ed i trombetti di ciaschedun corpo verranno radunati nel quartiere dal tamburo maggiore, o dal sergente trombetta, e formati in due righe quindici minuti prima dell'ora suddetta. All'ora stabilita batteranno o suoneranno la ritirata.

1082. Sarà nominato per giro un corpo, i cui tamburi o trombetti, e la banda si troveranno sulla piazza d'armi, donde incominceranno a battere o suonare la ritirata, continuandola sino al proprio quartiere per la strada che loro sarà indicata.

1083. Se i soldati siano alloggiati nelle case degli abitanti, gli strumentisti, ed i tamburi o trombetti radunati nel sito all' uopo prescritto, e col tamburo maggiore o col sergente trombetta alla loro testa, dovranno, nell' ora indicata, fare il giro delle strade, e de' rioni dove la

truppa sarà alloggiata, battendo o suonando la ritirata.

1084. Quindici minuti dopo la ritirata si farà la visita ne' quartieri e nelle caserme, o negli alloggiamenti delle truppe, come sarà in appresso prescritto.

1085. La ritirata degli abitanti si suonerà nelle piazze di guerra due ore dopo quella de' soldati pel mezzo della campana della città, e non essendovene, si batterà nella piazza d' armi da un tamburo della gran guardia col tocco della fascina.

1086. Suonata la ritirata degli abitanti, le sentinelle, se le strade non sono illuminate, non lasceranno passare alcuno, quando non porti o faccia portare innanzi a sè o fuoco, o lume acceso.

Art. 7.

Delle riviste.

1100. Per le riviste periodiche degli ispettori e direttori generali, o di altri uffiziali generali all' uopo designati, i corpi saranno anche schierati in battaglia, e l'uffizial generale che la passa, dopo di averne percorso il fronte e rice-

vuto gli onori, ordinerà al comandante del corpo di disporlo a passare in rivista. A quest' ordine il comandante del corpo darà il comando : *reggimento, battaglione* (o altro) *disponetevi per passar la rivista d' ispezione, marcia.* A tal comando tutti gl' individui dello stato maggiore e minore, eccettuati i portabandiera ed i portastendardo; si situeranno a venti passi dall' ala destra del primo battaglione o squadrone, in una sola riga; i tamburi, pifferi, trombetti, guastatori e sotto-uffiziali addetti al plotone della bandiera si renderanno alle proprie compagnie od ai proprj squadroni, e tutt' i convalescenti, e le reclute, non ancora bastantemente istruite per manovrare, saran formate in una riga dietro delle rispettive suddivisioni, ad otto passi di distanza dall'ultima riga. Un caporale sarà situato alla destra di esse per tenerle in buon ordine ed in silenzio, e le farà stare al piede l'arme per tutto il tempo della rivista.

1101. Quando l' uffiziale generale si avvicinerà allo stato maggiore e minore per passarlo in rivista, il colonnello o comandante del corpo gli presenterà un libretto, entro il quale saranno segnati i nomi di tutti gl' individui che

compongono il corpo, distinti in istato maggiore, stato minore, compagnie, o squadroni, e seguito. Vi sarà puranco la lista de' cavalli o muli con la corrispondente rassegna. Accanto a' suddetti nomi, ed alle suddette rassegne vi sarà notato il numero di ruolo, e quello di matricola. Dopo che l'uffiziale generale stesso avrà osservato lo stato maggiore e minore, facendone chiamare gl' individui per mezzo di un foglio che il colonnello dovrà avere, accompagnato dal notamento degli assenti, e che consegnerà al generale; tutte le persone che li compongono, al comando che darà il colonnello o comandante, *a' vostri posti, marcia*, ritorneranno a' loro posti, e vi si manterranno durante il tempo della rivista.

1102. L'ispettore o l'uffiziale generale ordinerà in seguito al comandante del corpo di far marciare le compagnie o gli squadroni in avanti successivamente, e questi ne darà il comando ai capitani, i quali, colla loro truppa si condurranno in avanti del fronte che occupavano, e quindi comanderanno:

1. Compagnia o squadrone disponetevi a passar rivista.

2. Indietro aprite le righe.

3. Marcia.

4. Uffiziali e sotto-uffiziali ai vostri posti.

5. Marcia.

All' ultimo de' suddetti comandi, gli uffiziali ed i sotto-uffiziali di ciascheduna compagnia, e di ciascuno squadrone, passando rapidamente al di dietro del fronte della loro truppa, anderanno a situarsi in una riga a destra dell' ala dritta, cioè nel prolungamento della prima riga, o ad essa perpendicolarmente a norma della località.

1105. Terminata la rivista del personale, l' uffiziale generale ordinerà o di riordinarsi la compagnia o lo squadrone, sia per manovrare, sia per rientrare al suo posto, o di aprire i sacchi, od i valigiotti per esaminare il vestiario; ed il capitano, dopo di aver comandato, *ai vostri posti marcia*; ne darà gli ulteriori comandi. Quando l'esame del vestiario non si eseguirà sul terreno, si farà nelle camerate.

1109. I corpi, nel passare la rivista del commessario di guerra, o di altra simile persona che non abbia comando militare sopra di essi, resteranno nella loro formazione ordinaria, a riserva dei sotto-uffiziali destinati alle bandiere, o

agli stendardi, dei guastatori, tamburi, pifferi e trombetti, i quali si uniranno alle loro compagnie od a' loro squadroni. Lo stato maggiore e minore, e le compagnie o gli squadroni si disporranno a passar la rivista al comando— *Disponetevi a passar la rivista di commessario* (*o di altra persona*), che ne darà il capo del corpo, e che verrà eseguito come si è prescritto a' numeri 1100, e 1102, colla differenza che gli individui si situeranno nelle righe per numero progressivo di ruolo, e che i convalescenti e le reclute resteranno al loro luogo nelle righe medesime. Il quartier-mastro presenterà i fogli di chiamata al commessario suddetto, e lo accompagnerà durante la rivista. Lo stato maggiore, lo stato minore, e le compagnie o gli squadroni, saranno passati in rivista uno dopo l'altro. Le truppe a piedi resteranno a righe aperte, e col piede arme, e quelle a cavallo staranno smontate, ed a righe aperte, coi cavalli o muli a mano. Gli uffiziali avranno la spada o sciabla nel fodero, e non la trarranno che quando abbiano qualche comando a dare. I cavalli o muli superanti dovranno ancora trovarsi sul terreno.

1110. Il commessario di guerra chiamerà gl' individui tutti del corpo ad uno ad uno, e questi, dal colonnello inclusivamente in sotto, risponderanno *presente*, ma potrà far chiamare i sotto-uffiziali e soldati dal primo sergente della rispettiva compagnia o del rispettivo squadrone. Esso commessario porrà la mano al cappello nel chiamare gli uffiziali, i quali gli renderanno il saluto.

1112. I corpi non dovranno sfilare in alcun caso innanzi ai commessarj di guerra, od a qualunque altra persona della gerarchia amministrativa, anche se rivestita di grado militare.

ART. 8.

De' permessi.

1113. I permessi per un tempo maggiore di due mesi verranno accordati da Noi, e si denomineranno Reali licenze. Il Nostro ministro segretario di stato della guerra potrà accordare fino a due mesi di permesso, e prorogare quelli di 15 o 29 giorni per un tempo non maggiore di 29 giorni.

1114. I comandanti generali delle armi, ed il colonnello generale della No-

stra guardia, potranno accordare 29 giorni di permesso agl'individui da essi dipendenti. I governatori delle piazze, i comandanti delle province o valli, i comandanti le divisioni d'istruzione e l'ispettore della gendarmeria Reale, accordar ne potranno 15 giorni. I comandanti delle piazze, e quelli che vi hanno il comando superiore, non che i comandanti le brigate d'istruzione ne potranno accordare otto, e soli quattro i comandanti de' corpi o delle frazioni di essi; salve rimanendo le prescrizioni de' permessi da accordarsi dal ministro della guerra pe' dominj oltre il faro.

1115. Tutte le autorità menzionate nel numero precedente non accorderanno siffatti permessi, se non vengano chiesti per le vie gerarchiche.

1116. Niun militare potrà fare uso di una Nostra Reale licenza, o di un permesso ottenuto da una qualunque autorità, senza l'adesione del governatore o comandante della piazza della di cui guarnigione fa parte. E niun militare fuori de' limiti della guarnigione suddetta, senza il permesso di esso governatore o comandante, il quale non lo accorderà che a richiesta del comandante del corpo.

1117. In generale poi, niun militare potrà allontanarsi dalla sua guarnigione per far uso di Reali licenze o permessi, senza che ne abbia il passo in regola, a firma del governatore o comandante della piazza, e vidimato dal commessario di guerra, salve le prescrizioni enunciate nell' antecedente numero.

Capitolo. 3.

Del governo, della disciplina, e del servizio interno de' Corpi.

Articolo 1.

Principj generali della disciplina e della subordinazione.

1124. È Nostro volere che le regole di disciplina stabilite da Noi in questa ed in altre ordinanze, e negli statuti militari, siano osservate scrupolosamente dalle Nostre truppe; e che qualsivoglia pratica tendente a diminuire od attenuare, anche nella menoma parte, la loro efficacia sia severamente punita, siccome quella che tende ad affievolire la forza dell' esercito, la quale trae vigore principalmente dalla disciplina, e dalla esatta osservanza delle leggi.

1125. Ogni militare sarà tenuto alla subordinazione, al rispetto, ed alla ubbidienza verso chiunque è rivestito di un grado superiore al suo. Questa subordinazione sarà completa da un gra-

do all'altro, nè differirà menomamente, anche nei gradi più ravvicinati, da quella che si deve a' primi della gerarchia militare. Tutt' i militari più elevati in impiego la esigeranno da' loro inferiori, e dovranno tributarla nel modo stesso ai loro superiori, siane qualunque il corpo, l' arma, od il posto in che si trovino.

1126. La subordinazione, il rispetto, e la ubbidienza stessa dovrà praticarsi tanto in servizio, che fuori di esso. Oltre a ciò, in tutto quel che ha rapporto al servizio, od alla polizia in generale, trovandosi insieme sotto-uffiziali o soldati di qualsivoglia corpo od arma, i meno antichi dovranno ubbidire al più antico, come se fosse rivestito di un grado più elevato.

1127. Ogni ordine dato da un superiore sarà immediatamente e letteralmente eseguito dagl' inferiori, senza ritrosia, mormorazione od interpretazione di sorta alcuna; dichiarando Noi responsabile dell'ordine la sola autorità donde emana: non sarà quindi permesso a colui che deve ubbidire di arrestarne o cambiarne per nulla la esecuzione.

1128. Quell' inferiore che giudicherà fondatamente essere l'ordine da esso lui

ricevuto non conforme alle Nostre ordinanze, o di erronea applicazione rispetto ad esse, potrà innoltrarne doglianza, dopo però avervi data piena e compiuta esecuzione: dovrà pertanto chiederne il permesso al superiore immediato, il quale non potrà impedirgli di ricorrere al superiore comune.

1129. Sarà considerata come grave contravvenzione la svogliatezza, e la mancanza di sollecitudine nella esecuzione degli ordini ricevuti; e siccome reato il disprezzo degli ordini stessi, la loro inesecuzione, e specialmente il mormorarne o sparlarne in presenza degli inferiori.

1130. Gli ordini ricevuti non dovranno esser comunicati se non a coloro ai quali sia assolutamente necessario, onde farli eseguire: sarà punito quel militare, che li paleserà ad altro senza bisogno.

1131. I rapporti contenenti la esecuzione di un ordine qualunque si faranno in termini chiari e distinti, senza omettér circostanza che potesse interessare il servizio, o il disimpegno della commessione avuta.

1132. Qualunque militare, ricevuto un ordine, ne rimane direttamente re-

sponsabile: in conseguenza deve impiegare tutt'i suoi mezzi, e tutte le risorse da escogitarsi onde eseguirlo pienamente. Vogliamo quindi, che il rapporto, quantunque fatto a tempo debito, di un disordine, di una irregolarità o di un ordine non adempiuto, non discolpi chi lo fa, se non quando possa egli provare di essersi al possibile adoperato per rimediare il disordine, o superare le difficoltà che vi si frapponevano.

1133. Siccome i superiori debbono vigilare severamente su quanto risguarda la condotta e la vita decente e morigerata de'loro subordinati, così, questi ultimi, li ubbidiranno anche negli ordini che loro daranno per oggetti reputati particolari, e ciò, tanto in servizio, che fuori di esso, in qualunque tempo e luogo, sia pubblico o privato.

1134. Ogni militare, che non sia sotto le armi, sia di giorno sia di notte, allo scorgere dovunque un superiore del proprio o di altro corpo, che si diriga verso di lui o stia per passargli dinanzi, dovrà mostrarsi con esso riverente ed ossequioso, rizzandosi in piedi se giacente o seduto, componendosi, e salutandolo colle norme prescritte. L'inferiore inoltre, che in qualunque luo-

go e circostanza ha motivo di parlare al superiore, avrà bassa la voce, si asterrà dal gestire, o muoversi, ed adoprerà que' modi di dire, che la educazione insegna usarsi verso persone cui debbesi sommo rispetto. Riguardo poi agli uffiziali ed ai sotto-uffiziali, di qualunque grado, destinati ad impieghi o corpi sedentanei, od al ritiro, non che quelli che abbiano graduazioni, o semplice onorificenza militare, gl' inferiori, ancorchè in attività, useranno verso di essi quel rispetto, che, oltre alla superiorità del grado, è dovuto alla loro età, od a' loro lunghi servizj. Ed essendo i succennati ossequiosi procedimenti essenziale obbligo dei militari, e segno non dubbio di loro educazione; ordiniamo che qualsivoglia superiore, penetrandosi che la divisa che veste è Nostra, nello scorgere un inferiore che a tanto mancasse di adempire, debba immediatamente punirlo con gli arresti; aggravando la punizione, s'è in suo potere, o facendone convenevolmente rapporto, se la omissione procedesse da apparente mancanza di rispetto.

1135. Qualunque militare che debba dare un ordine, o far eseguire un servizio, qualsivoglia, ne chiederà permes-

so al superiore immediato, che trovisi presente; e questo, per la scala gerarchica, ne farà giungere la domanda al superiore più elevato che possa trovarsi anche presente. Tale prescrizione si eseguirà in qualsivoglia circostanza.

1136. Vietiamo assolutamente a qualsivoglia superiore di usare verso i suoi subordinati atti o parole indecenti, ingiuriose, o riprovate da una distinta educazione, dovendo sempre trattarli con bontà e giustizia; non solo per serbare la dignità conveniente a persone, cui la gloria e la sicurezza dello stato viene affidata, ma benanche per servire di esempio agl' inferiori. I superiori avranno cura in ogni caso di corrispondere a'segni di ossequio che si tributano loro: le punizioni ch' essi infliggeranno dovran sempre muovere da puro sentimento di dovere, ed essere conformi alle prescrizioni delle Nostre ordinanze: premieranno ed encomieranno coloro che nell' adempimento de'proprj doveri si mostrano più accurati, o che si distinguono per atti di militare o civile virtù; preporranno tai soggetti ad esempio degli altri onde elevare l'animo, ed introdurre una nobile emulazione.

1138. Sarà punito severamente quel superiore che tollerasse commettersi in sua presenza atti indecenti o disordini senza reprimerli o castigarli, volendo Noi che, per principio generale, sia pure responsabile del disordine, della inesecuzione delle leggi, e di qualunque inconveniente, il superiore di maggior grado od antichità, che, trovandosi presente all'atto, non lo abbia represso o punito.

1139. Ogni inferiore, nel presentarsi ad un superiore per affari di servizio, sia nella di lui abitazione, sia altrove, dovrà vestire l'uniforme prescritto.

1140. Ogni militare che voglia innoltrare una domanda o un reclamo, che a cose militari abbia rapporto, dovrà indirizzarsi al suo superiore immediato, il quale, per la catena gerarchica, farà giungere tale domanda o reclamo al capo del corpo, o ad altri superiori più elevati.

1141. Vietiamo assolutamente ad ogni superiore di trattenere sotto qualunque pretesto alcuna domanda innoltrata da un militare, anche se contenesse reclamo contro un superiore qualsivoglia: ove però la domanda sia concepita in termini poco rispettosi o indecenti, do-

vrà il superiore restituirla al petitore, prescrivendogli di moderarla, e se questi ricusi, lo punirà; e darà corso alla domanda, specificando tale circostanza nella sua informazione.

1142. Le domande tutte saranno scritte sulla metà del foglio, onde lasciarne la metà sinistra per le informazioni. A piè della domanda sarà la data e la firma rasa.

1146. Ove senza la intervenzione dei superiori intermedj voglia un sotto-uffiziale o soldato comunicare col capo del corpo dovrà ottenerne il permesso dal suo capitano; e se un individuo qualunque, per affari di servizio o particolari, voglia indirizzarsi ad un uffiziale generale, ad altra autorità superiore o estranea al comandante del corpo, od anche a Noi medesimi, dovrà ottenerne il permesso del comandante stesso, il quale apporrà il suo semplice visto alle suppliche che in tal modo innoltrar si volessero. Tali permessi non potranno ricusarsi.

1147. Niuna domanda potrà venir sottoscritta da più individui.

1148. Non sarà permesso innoltrar domanda tendente ad ottener cosa già negata se non dopo l'elasso di un anno

dalla negativa se questa proviene da Noi, e di sei mesi se da qualsivoglia autorità.

1150. I militari, anche assenti da'rispettivi corpi, saranno responsabili della propria condotta a' superiori di essi corpi, ed ubbidiranno agli ordini che ne potessero ricevere: presteranno benanche ubbidienza alle autorità militari de' luoghi ove dimoreranno, e si conformeranno alle misure di disciplina quivi in vigore.

1151. Niun militare assente dal corpo potrà innoltrare domanda alcuna che al servizio abbia rapporto, se non per l' organo de' superiori di esso, salvo il prescritto al num.° 841.

1152. Niun militare infliggerà castigo ad un suo subordinato quando trovisi presente ad altro di grado a lui superiore, ma dovrà in tal caso dirigersi a quest' ultimo onde sia castigato il colpevole, potendo, in caso di rifiuto, innoltrarne rapporto con le norme stabilite al num.° 1128. Il divieto succennato deve intendersi quando chi vuole infliggere castigo, e chi dee riceverlo siano così vicini al di loro superiore, che questi possa udirli.

1154. Ogni sotto-uffiziale che punisca

un individuo militare, dovrà darne conto al proprio superiore immediato, onde ne giunga il rapporto al. comandante del corpo.

1155. Fatto il rapporto di una punizione al comandante del corpo, questi soltanto avrà la facoltà di minorare od aggravare il castigo, e colui che lo avrà imposto non potrà chiedere che venga mitigato od accresciuto.

1159. Nelle caserme o in un luogo ad esse contiguo si destineranno sempre due stanze senza comunicazione tra loro, o con le caserme; una di esse verrà destinata per prigione de' soldati, l' altra per sala di disciplina de' sotto-uffiziali. La guardia di polizia vi somministrerà una o più sentinelle.

1160. I sotto-uffiziali e soldati espieranno gli arresti semplici nelle camerate, ove saranno consegnati. Durante il tempo dell' arresto eseguiranno tutt' i servizj che loro potranno spettare, assisteranno agli esercizj, ed al governo, e nelle camerate potranno i soldati essere impiegati alla pulizia delle armi degli assenti o di altri generi, ed a' travagli nell' interno del quartiere.

1161. I sotto-uffiziali espieranno il castigo degli arresti di rigore nella sala di

disciplina, ed i soldati nella prigione del corpo.

1163. Nella sala di disciplina, e nella prigione vi sarà un tavolato per dormire. Vi si manterrà una brocca per l' acqua, ed una tina per le immondezze.

1164. Il prevosto sarà incaricato della pulizia e nettezza di questi locali, e degl'individui che vi sono detenuti, sotto la vigilanza dell' uffiziale subalterno di picchetto fisso. I detenuti staranno sempre in cappotto e berretto, e nei forti caldi indosseranno gli abiti di quartiere o degli abiti fuori durata.

1165. A' detenuti sarà portato il rancio, il pane ed il danaro di saccoccia dalle compagnie o dagli squadroni, nè alcuno potrà tenersi a pane ed acqua, dovendoglisi corrispondere per intero quanto gli spetta.

1166. I detenuti nella sala di disciplina e nella prigione, eccetto quelli sotto giudizio, faranno ogni giorno almeno quattro ore d' istruzione con le armi e col bagaglio: saranno a tal uopo nominati de' sotto-uffiziali di picchetto per ciò eseguire sotto la vigilanza del capitano di picchetto. Ne' corpi di cavalleria assisteranno pure al governo, e potranno essere adibiti a governare anche i cavalli degli assenti.

1167. I sotto-uffizziali condannati ai servizj ignobili saranno prima cassati; quelli castigati co' servizj stessi saranno per lo meno sospesi.

1168. Il castigo de' servizj ignobili si espierà nelle caserme: gl'individui che lo soffrono rimarranno in arresto sino al termine della punizione, durante la quale non faranno alcun servizio d'armi, ma dovranno essere a disposione del prevosto per la pulizia delle prigioni, caserme, stalle, e sale di convalescenza; non che per le traslocazioni de' varj oggetti nell'interno del quartiere, e per ogni altro servizio interno: faranno gli esercizj con le reclute, o, non avendone il corpo, le faranno colle armi diunita ai detenuti, conformemente al prescritto col num.° 1166: non vestiranno il grande uniforme, eccetto i casi di riunione dell' intero corpo, nella quale vi si debbano necessariamente trovare. Essi porteranno sul petto la lettera P. del colore delle mostre, come è prescritto al num.° 871.

1169. Qualunque militare, dopo espiato il castigo inflittogli da un superiore, dovrà presentargl si, onde assicurarlo di sua mortificazione e della emenda che si ripromette, e ne riceverà con

sommessione le ammonizioni ; e se anche il castigo non muova direttamente dal capo del corpo , l'individuo che l'ha espiato dovrà per le stesse ragioni presentarsi puranche ad esso.

Art. 3.

Dei tenenti colonnelli.

1256. Il tenente colonnello, ogni mattina riceverà dalle compagnie o dagli squadroni; per mezzo dei furieri, e dallo stato minore per mezzo del portabandiera o ajutante che n' è incaricato , e dal quartiermastro per lo stato maggiore; tutte le notizie che risguardano le mutazioni ed i movimenti del giorno precedente , onde stabilire la situazione giornaliera, che, col rapporto, dev'esser presentata al colonnello: egli avrà cura che, ne' rapporti che costoro gli presenteranno, le mutazioni e le punizioni siano con precisione e laconismo espresse a dorso della situazione giornaliera. Mezz'ora dopo la parata della guardia, i primi sergenti si porteranno da esso lui per ricevere le notizie e gli ordini di quanto riguardar possa il personale delle compagnie o degli squadroni.

1258. I biglietti di passaggio agli spedali esser dovranno vistati dal tenente colonnello, e registrati nel corrispondente libro.

1259. Tutte le domande di generi di vestiario, armamento, bardatura, dote, munizioni, foraggi o sussistenze dovranno essere esaminate e firmate dal tenente colonnello, e da lui sommesse al colonnello.

1260. I passi, per qualunque licenza, saranno vidimati dal tenente colonnello, e registrati. Gl'individui che rientrano al corpo o che vi passano, dovran pure presentargli le loro carte di via, e gli ordini di passaggio, onde prenderne registro, ritenendo quelle necessarie all'appoggio delle riviste.

1262. Gl'individui assenti dal corpo, ma ch'esser denno compresi nella rivista, avranno cura di far pervenire al tenente colonello i documenti bisognevoli all'uopo.

Art. 6.

De' quartiermastri, e degli uffiziali di dettaglio.

1312. Ogni mattina, un'ora dopo lo sveglio, il quartiermastro riceverà dalle compagnie o dagli squadroni, per mezzo de' rispettivi caporali furieri, un notamento, firmato da' primi sergenti, delle mutazioni e dei movimenti avvenuti nelle 24 ore precedenti. L' ajutante incaricato dello stato minore gl' invierà per un individuo di esso la nota da lui firmata delle mutazioni e novità dello stato minore stesso.

1313. Riceverà i boni parziali di viveri e foraggi dalle compagnie o dagli squadroni, e ne formerà uno totale: questo bono, firmato da esso lui (col *mi costa* dell' uffiziale superiore incaricato de' ruoli, e vidimato dal capo del corpo, per la esistenza degli uomini e de' cavalli) lo invierà per la legalizzazione delle firme al commessario di guerra, e poscia sarà dallo stesso quartiermastro consegnato all' ajutante incaricato della distribuzione.

Art. 7.

Dei membri del consiglio di guerra di corpo.

1354. I sotto-uffiziali e soldati chiamati dai consigli di guerra come giudici, per testimonj, o per qualsivoglia altra causa, vi si dovranno presentare in pieno uniforme e colla sciabla: quei soldati cui non corrisponde quest'arma porteranno invece la bajonetta nel fodero appesa al budriere.

1355. L'individuo militare assoggettato ad un consiglio di guerra, vi si presenterà in grande uniforme, ma senz'arme; vi si terrà decentemente, e risponderà alle domande con modestia e con rispetto: se debba prestare giuramento, alla richiesta che gliene farà il presidente, risponderà: *lo giuro*, alzando contemporaneamente la mano destra.

Art. 9.

De' chirurgi.

1371. Un'ora dopo lo sveglio il chirurgo di settimana dovrà recarsi nelle camerate onde farvi la visita: ogni pri-

mo sergente gli farà presentare dal sergente di settimana lo stato indicante i nomi di quelli che si annunziano infermi, ed egli potrà disporre che passino allo spedale, od alla sala reggimentale, a norma de' regolamenti.

1384. Gli uomini usciti dagli spedali saranno visitati dal primo chirurgo, il quale rilascerà loro, se sia necessario, de' biglietti di esenzione di servizio per un dato numero di giorni: simili ne potrà dare puranco agli uomini indisposti. Tali biglietti saranno presentati col rapporto all'uffiziale superiore di settimana, ond'esser muniti del visto del tenente colonnello, e dell'approvazione del colonnello.

Art. 10.

Degli ajutanti.

1397. Gli ajutanti avranno autorità diretta su tutt'i sotto-uffiziali del corpo, per ciò che ha rapporto al servizio, ed alla disciplina: essi ne studieranno l'indole ed il carattere, ne vigileranno i costumi ed i diportamenti, e ne dirigeranno i progressi nella istruzione teorica e pratica.

1398. Ogni ajutante è sotto agli ordini diretti del maggiore del proprio battaglione, cui dovrà secondare in tutto ciò ch' è relativo al disimpegno delle di lui funzioni nel battaglione.

1399. Gli ajutanti saranno pure incaricati di sopravvegghiare i diportamenti de' sotto-uffiziali e soldati, benchè fuori delle caserme.

1400. Uno degli ajutanti, a scelta del capo del corpo, sarà incaricato dello stato minore: egli ne vigilerà la tenuta, la polizia e la disciplina; ne amministrerà la sussistenza, ne terrà i ruoli, non che gli altri registri a somiglianza di quelli delle compagnie o degli squadroni, ne dirigerà infine la istruzione militare.

1401. Ne' corpi di più battaglioni sarà nominato per giro un ajutante di settimana, il di cui servizio incomincerà appena sfilata la guardia della domenica. Egli sarà specialmente agli ordini del maggiore di settimana, dell' ajutante maggiore e del capitano di picchetto pel disimpegno de' doveri a questi assegnati: non dovrà pertanto trascurare gl' incarichi relativi al proprio battaglione.

1402. L' ajutante di settimana si riceverà dal suo predecessore il ruolo del

servizio de' sotto-uffiziali; lo stato dei sergenti di settimana, de' caporali di quartiere e di guardia alle scuderie; il libro degli ordini del corpo e della piazza che dovrà tenere al corrente; ed infine le varie consegne e disposizioni.

1403. L' ajutante suddetto dovrà esser presente a tutte le visite, o riunioni generali o parziali del corpo, alla partenza delle guardie, de' distaccamenti, delle partite e de' travagli; alle riunioni di classi o di reclute per gli eserçizj ec., e, ne' corpi a cavallo, a' varj governi.

1404. Non potrà assentarsi dal quartiere, senza ordine o permesso de' superiori.

1405. Si recherà ogni mattina a prender l' ordine alla piazza, ma il comandante del corpo potrà sostituirgli un portabandiera od un primo sergente nei corpi di un sol battaglione, quando il bisogno degli altri servizj non gli dassero il tempo necessario a poter disimpegnare un obbligo siffatto.

1406. Giungendo ordini in quartiere, dovrà curare che siano immantinente passati a conoscenza de' superiori corrispondenti, e nel caso di urgenza assoluta, non trovandosi presente, nè il maggiore di settimana, nè l' ajutante

maggiore, nè il capitano di picchetto, potrà, previo permesso dell'uffiziale di picchetto fisso, dare esecuzione all'ordine medesimo, mentre celeremente si comunica a' superiori.

1407. Terrà nota degl'individui cui è permesso di star fuori quartiere dopo la ritirata; a quale oggetto i permessi accordati saranno dagl'individui ad esso lui presentati: di questa nota darà copia all'uffiziale subalterno di picchetto fisso ogni giorno prima della ritirata, onde questi possa annotarvi l'ora in cui è ciascuno rientrato, e tenerne conto nel suo rapporto.

1408. Tutt' i sotto-uffiziali e soldati di servizio nell'interno delle camerate e delle scuderie, sono sotto la vigilanza, ed agli ordini dell'ajutante di settimana, che dovrà assicurarsi se adempiano esattamente i loro doveri.

1409. L'ajutante di settimana dovrà osservare attentamente gl'individui non appartenenti al corpo, che s'introducessero nelle caserme, e vigilarne le pratiche e gli andamenti: egli vieterà che vi s'introducano vagabondi, o venditori di generi nocivi alla salute del soldato: farà rapporto di quanto è analogo a questa prescrizione al capitano

di picchetto pe' necessarj provvedimenti.

1410. La mattina riunirà i rapporti delle compagnie o degli squadroni, non che quelli delle guardie di polizia, e compilerà il rapporto generale sotto la direzione del maggiore di settimana, che accompagnerà al rapporto. Alla visita della sera recherà all' uffiziale di picchetto fisso i rapporti de' primi sergenti per la compilazione de' rapporti, che questi dovrà formare.

1411. Riunirà la guardia assegnando i posti; riunirà indi i sotto-uffiziali per l'ordine e li condurrà alla parata o al luogo ove si dà l'ordine.

1412. Detterà l'ordine allorquando, non essendovi presente il maggiore di settimana o l'ajutante maggiore, debba distribuirsi al circolo dei sotto-uffiziali.

1413. Potrà visitare i presi nelle camerate, onde assicurarsi della loro presenza.

1414. Accompagnerà il maggiore di settimana, e l'ajutante maggiore nelle visite che faranno nelle camerate, e negli altri locali del quartiere.

1415. L'ajutante che segue quello di settimana, dovrà coadjuvarlo nel servizio generale del corpo: egli sarà specialmente incaricato della riunione de-

gli uomini di travaglio, e della trasmissione degli ordini agli uffiziali superiori non presenti al circolo, non che ai cappellani, ai chirurgi, ed agli altri uffiziali che fanno parte dello stato maggiore.

1416. Allorquando il capo del corpo lo giudicherà convenevole, potrà ordinare che uno o più portabandiera o portastendardo facciano il servizio di settimana con gli ajutanti.

1417. Gli ajutanti saranno rimpiazzati dal portabandiera o portastendardo del proprio battaglione, e non essendovene, dal primo sergente furiere sotto le armi, e nel servizio dal primo sergente più antico. Ne' corpi di un battaglione l' ajutante dovrà disimpegnare tutte le funzioni assegnate all'ajutante di settimana: il comandante però del battaglione lo farà ajutare dal portabandiera, dal portastendardo o dal primo sergente furiere, cui ne affiderà una porzione, senza però stabilire giro di servizio tra essi.

A R T. II.

De' portabandiera e portastendardo.

1418. Ogni portabandiera o portastendardo sarà specialmente incaricato del

casermaggio del proprio battaglione, sotto la direzione dell' uffiziale di dettaglio a ciò destinato, dovendo all' uopo corrispondere co' forieri, che dirigerà e sopravvegghierà nelle loro operazioni relative a tale ramo.

1419. I portabandiera o portastendardo ne' corpi di più battaglioni saranno nominati di settimana per giro, e durante tale servizio, che comincerà dopo sfilata la parata della domenica, seconderanno l' ajutante di settimana nelle sue funzioni.

1420. Il portabandiera o portastendardo di settimana è specialmente incaricato della polizia e del buon ordine delle scuole reggimentarie, e della mensa dei sotto-uffiziali: egli riunirà gl' individui che debbono assistere alle suddette scuole, curerà le distribuzioni degli oggetti necessarj, la nettezza dei mentovati locali, e quant' altro vi abbia rapporto, dirigendosi ordinariamente al tenente colonnello per l' occorrente in proposito, e pei casi momentanei all' uffiziale superiore di settimana, o al capitano di pichetto.

1421. I portabandiera o portastendardo potranno essere addetti a secondare temporaneamente gli uffiziali di detta-

glio, o ad altre commessioni ne' varj rami del servizio e dell'amministrazione, a norma del bisogno e della di loro abilità.

2422. Il portabandiera o portastendardo è rimpiazzato sotto le armi dal primo sergente furiere, e pel servizio dal primo sergente più antico.

Art. 12.

De' primi sergenti furieri.

1423. I primi sergenti furieri saranno dal capo del corpo distribuiti nelle varie officine di scrittura del corpo stesso, dovendo l' uffiziale incaricato dei ruoli averne sempre uno presso di sè.

1424. I capi de' corpi faranno allo spesso assistere i primi sergenti furieri agli esercizj ed alle istruzioni, onde non obbliassero il servizio d' arme, e potessero nelle circostanze rimpiazzare l' ajutante, o il portabandiera o portastendardo nelle manovre: essi saranno esenti dal servizio e dal governo.

1425. Ne' corpi che non hanno bandiere, i primi sergenti furieri porteranno le banderuole.

1426. I primi sergenti furieri posso-

no essere rimpiazzati da un caporal furiere a scelta del capo del corpo negli incarichi di scrittura, e dal primo sergente più antico nelle manovre.

Art. 13

De' tamburi maggiori e sergenti trombetti.

1427. Il tamburo maggiore ed il sergente trombetto comanderanno i tamburi, i pifferi, i trombetti, e gli strumentisti tutte le volte che saranno riuniti e formati, nel qual caso ne vigileranno la tenuta. S'incaricheranno periodicamente della disciplina ed istruzione dei tamburi, de' pifferi o de' trombetti, ed allorquando, sì questi, che gli strumentisti abbiano nella caserma un locale separato per abitazione, avranno cura puranco della polizia e disciplina di tutti, sotto la direzione dell' ajutante incaricato dello stato minore.

1428. Essi avranno cura che i generi bisognevoli a' tamburi, pifferi o trombetti pe' loro strumenti siano acquistati da essi medesimi in presenza del caporal tamburo o caporal trombetto, colle somme all'uopo fornite dal capitano ri-

spettivo : l' importo di tali generi sarà ritenuto ad essi tamburi, pifferi o trombetti sull'ammontare della loro alta paga, che dovrà liberarsi ogni mese.

1429. Riuniranno i tamburi, i pifferi, i trombetti e gli strumentisti prima delle ore indicate pei varj tocchi, gli ispezioneranno, indi li condurranno in ordine al luogo convenevole.

1430. Ogni giorno faranno che, almeno la metà de' tamburi, pifferi e trombetti s' istruisca al suono.

1431. Dovranno trovarsi al circolo di ordine co' primi sergenti, prendendo posto dopo di questi; essi terranno il ruolo del servizio de' tamburi, pifferi e trombetti, sotto la sopravvegghianza dell' ajutante di settimana.

1432. Il tamburo maggiore, ed il sergente trombetto saranno rimpiazzati dal caporale de' tamburi, o da quello dei trombetti.

Art. 14.

De' caporali de' tamburi o de' trombetti.

1433. Il caporale de' tamburi o trombetti è immediatamente agli ordini del tamburo maggiore o sergente trombetto

che dovrà secondare in tutte le sue incumbenze.

1434. Suo principale incarico si è la istruzione de' tamburi, e pifferi o trombetti dell' intero corpo, sì nel suono, che nella tenuta dello strumento, e suo maneggio; nella marcia, ne' giri sul proprio asse, e finalmente nel maneggio ed uso dell' arme per coloro che ne sono provveduti. Sarà quindi istruito egli stesso, e conoscer dovrà tutt' i tocchi di guerra e di quartiere.

1435. Sarà scelto tra i tamburi, pifferi o trombetti, e potrà ascendere a tamburo maggiore o sergente trombetto, se abbia tutte le qualità bisognevoli a tale carica.

1436. Essendo separati i battaglioni ogni caporal tamburo o caporal trombetto, avrà su i tamburi, pifferi o trombetti del battaglione cui è addetto, l'autorità medesima del tamburo maggiore, ed eserciterà le incumbenze ad essolui affidate.

1437. In caso di assenza sarà rimpiazzato dal tamburo, piffero o trombetto più antico, purchè sia abile, o da altro a scelta del capo del corpo.

1438. Riunendosi i tamburi di più battaglioni del corpo stesso, il capora-

le sarà alla dritta di essi, ove alla loro testa siavi il tamburo maggiore o sergente trombetto.

Art. 15.

De' caporali de' guastatori, e de' guastatori.

1439. Il caporale de' guastatori comanderà i guastatori allorchè sono riuniti: ripartirà tra essi il servizio di ordinanze sotto la direzione dell' ajutante di settimana: gli istruirà nel maneggio degli strumenti, e nel loro uso nei lavori.

1440. Egli sarà destinato a recare l'ordine agli uffiziali superiori cui occorra spedirsene, quando ciò non debba essere eseguito dall'ajutante: potrà montare come sotto-uffiziale alla guardia di polizia.

1441. I guastatori potranno esser impiegati come ordinanze, e saranno adibiti dall' ajutante di settimana per recare ordini.

Art. 16.

De' prevosti.

1442. Il prevosto sarà incaricato della nettezza delle prigioni e sale di disciplina, non che della disciplina degli uomini che vi si rinchiudono, e della di loro polizia.

1443. Egli avrà cura che sia loro somministrato il bisognevole dalle rispettive compagnie o dagli squadroni, che non manchino de'generi necessarj, dell'acqua, del lume ec.; e che nelle ore prescritte ne escano, sia per gli esercizj, sia per prender l'aria.

1444. Curerà che i locali siano ben custoditi, e le serrature e le inferriate in buono stato.

1445. Sarà incaricato puranco della nettezza interna ed esterna delle parti del quartiere non occupate da camerate o dagli alloggi, il che farà eseguire ogni mattina, e semprequando occorra; vigilerà che le scale, i corridoj, le cucine, le piazzette, i maneggi, le latrine ec. siano sempre tenute monde e sgombre da ogni impaccio. Vigilerà che

nelle cucine si spenga il fuoco alle ore prescritte.

1446. Impiegherà pe' travagli necessarj alla nettezza gli uomini condannati o puniti co' servizj ignobili, quelli di travaglio, o i servi di pena. Questi uomini, allorquando trovansi riuniti, saranno da esso lui comandati.

1447. Sarà incaricato della illuminazione del quartiere, con le norme che gli verranno date dal capo del corpo.

1448. Dovendo un sotto-uffiziale o soldato detenuto nella sala di disciplina o nelle prigioni uscirne per recarsi d'ordine in qualche luogo, il prevosto marcerà seco lui, e rientrandovi lo ricondurrà: dovendo essere legato, egli lo eseguirà.

1449. Farà rapporto al subalterno di picchetto fisso di tutte le novità della prigione e sala di disciplina, e gli rimetterà la situazione de' detenuti co' movimenti. Girerà allo spesso pei corridoi, per le scale, e per le piazzette, onde assicurarsi se siano tenute nette; di notte farà poi, sotto la più stretta responsabilità, delle visite alle latrine, ed agli altri luoghi remoti, perchè non vi si trattenga gente: di ciò che scorgerà farà pure rapporto come sopra.

1450. Nella esecuzione delle sentenze dovrà esser presente, ed eseguire quanto dallo statuto penale è prescritto.

1451. Nelle punizioni corporali dovrà benanche esser presente, disporre l'occorrente, e regolarne la esecuzione sotto gli ordini dell'ajutante di settimana.

1452. Chiederà all'uffiziale subalterno di picchetto fisso le scorte necessarie, o le guardie pei trasferimenti de' prigionieri, o per custodirli mentre prendono l'aria.

1453. È severamente vietato al prevosto di esigere o accettare qualsivoglia retribuzione dai detenuti, o da qualunque altro individuo in punizione.

1454. Il prevosto sarà rimpiazzato da un secondo sergente delle compagnie fucilieri, a scelta del capo del corpo.

Art. 17.

De' conduttori degli equipaggi.

1455. I comandanti dei corpi destineranno un secondo sergente per conduttore degli equipaggi.

1456. Se il corpo ha di sua proprietà animali, carri o carrette, saranno affidate al suddetto individuo, che avrà

cura del nutrimento e governo dei cavalli, non che della manutenzione delle vetture, e degli arnesi. Un uffiziale del dettaglio invigilerà su questo sotto-uffiziale.

1457. Il comandante del corpo potrà esentarlo da qualche servizio, per dare più latitudine al suo particolare disimpegno. In marcia starà direttamente agli ordini del comandante la scorta degli equipaggi, e sarà esente da ogni altro servizio, eseguendo quanto per esso è prescritto nel capitolo seguente.

1458. Munito di autorizzazione del capo del corpo, che sarà riconosciuta e registrata dal direttore della posta, riceverà le lettere, e gli oggetti pervenuti ai varj individui del corpo, sia per la posta medesima, sia per mezzo di procacci o di pubblici negozianti, restando responsabile del pronto ricapito delle une, e degli altri. Sarà pure nell' obbligo di esigere le somme rimesse agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati dai loro parenti, corrispondenti ec.: ciò che per altro dovrà eseguire dietro gli ordini del comandante del corpo, cui si dirigeranno gl' interessati.

1459. Nel picchetto di ogni corpo esisterà una cassettina colla corrispon-

dente serratura per comodo degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati, che per mezzo del conduttore degli equipaggi vogliano spedire lettere per la posta.

1460. Sotto la direzione dell' uffiziale di dettaglio farà trasportare nel magazzino le casse, balle ec. che vengano spedite al corpo dall' uffiziale delegato, dai fornitori, o da qualunque altra persona.

1461. Di ritorno dalla posta consegnerà i plichi, e le lettere agli uffiziali superiori; all' ora della parata della guardia distribuirà poi i plichi e le lettere agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati; consegnando quelle dei primi in proprie mani, e quelle de' secondi ai rispettivi primi sergenti, cui darà pure ciocchè spetta agli uffiziali rispettivi che siano assenti. Consegnerà le lettere dei rimanenti individui dello stato maggiore, di quelli dello stato minore all' ajutante di settimana dopo sfilata la guardia.

1462. Trattandosi di consegna di generi o danaro, riscuoterà ricevo dalle persone cui sono diretti: tali ricevi, pei soldati, saranno vistati dal comandante della compagnia o dello squadrone.

1463. Le lettere, il danaro ed i generi degli uffiziali, sotto-uffiziali e sol-

dati assenti, saranno depositati presso il quartiermastro, che, per le cure del comandante del corpo, li farà pervenire ai proprietarj.

1464. Il conduttore manuterrà un registro diviso in due parti: la prima conterrà la inscrizione delle procure, o di altri titoli che gli si daranno, onde ricevere dalle diverse officine o dai particolari le somme ed i generi rimessi agl' individui in generale, come pure le dichiarazioni di consegna agl' interessati, sia direttamente sia per mezzo del quartiermastro: la seconda sarà adibita a registrare le somme, i generi e le lettere che spedisce per parte degl' individui del corpo.

Art. 18.

De' capibanda e degli strumentisti.

1465. Per la polizia, disciplina, tenuta e manutenzione, il capobanda e gli strumentisti, quando non sono riuniti, dipenderanno immediatamente dall' ajutante incaricato dello stato minore. Per ciò che riguarda la loro istruzione dipenderanno dall' uffiziale, che di ciò sarà dal capo del corpo incaricato.

1466. Gli strumentisti dovranno ubbidienza e rispetto al capobanda, che sarà considerato tra essi siccome sotto-uffiziale, ma che non avrà autorità sul rimanente della truppa.

1467. Quando il corpo è sotto le armi, e semprequando la banda è riunita ai tamburi, gli strumentisti ed il capobanda eseguiranno i comandi del tamburo maggiore.

Art. 19.

De' maestri armieri, sarti, calzolaj e sellaj.

1468. Tutti gli artigiani suindicati saranno per la disciplina, polizia, tenuta e manutenzione sotto agli ordini dell'ajutante incaricato dello stato minore: essi sono completamente soggetti alle regole di disciplina e governo, ed all'orario del corpo.

1469. Ciascuno di essi eserciterà il proprio mestiere nel modo che verrà disposto dal capo del corpo: saranno adibiti a quanto occorra di relativo a tale mestiere sotto la direzione dell'uffiziale di dettaglio incaricato del materiale, o di altro uffiziale a ciò nominato.

Art. 20.

De' veterinarj e maniscalchi.

1470. Il veterinario sarà incaricato della medela e ferratura de' cavalli, e della istruzione de' maniscalchi, che saranno da esso lui particolarmente dipendenti.

1471. La infermeria de' cavalli gli sarà affidata, e ne verrà assistita giornalmente.

1472. Egli dipenderà dal tenente colonnello per quanto ha rapporto agli oggetti suindicati, ed alle spese occorrenti per tali rami, sotto la sopravveghianza di un uffiziale a ciò particolarmente nominato.

1473. Dovrà recarsi ogni mattina al quartiere, ricevere i rapporti de' cavalli infermi dai secondi sergenti di settimana, visitarli e curarli.

1474. Dovrà esaminare i cavalli di scarto, non che i polledri, ed apporre il marchio a questi.

1475. Si troverà al governo della sera, ed esaminerà i cavalli che additassero malsania.

1476. Avrà una cassa di strumenti e medicinali, che nelle marcé sarà trasportata coll' equipaggio.

1477. I maniscalchi dipenderanno dal veterinario per ciò che ha rapporto alla

esecuzione degl' incarichi appartenenti al di loro mestiere, e dai rispettivi capitani per la disciplina, tenuta ec.

1478. Essi dovranno trovarsi presenti a tutt'i governi per visitare i ferri, apporre i chiodi mancanti, ed esaminare i cavalli che mostrassero segni di malattia.

1479. Nelle marce saranno provveduti dell' occorrente per la ferratura e medela de' cavalli: i capitani ne saranno responsabili.

ART. 21.

De' capitani.

1486. Ogni compagnia di fanteria sarà, pel servizio interno, divisa in due plotoni, quattro sezioni ed otto squadre: i plotoni saranno comandati da uffiziali subalterni, de' quali essendovene dippiù, il meno graduato rimarrà a disposizione del capitano. Ogni sezione sarà comandata da un sergente, ed ogni squadra da un caporale. Il primo sergente ed il furiere saranno presso il capitano.

1487. Le reclute saranno egualmente ripartite nelle squadre, non che gli operaj, i travagliatori ec., cosicchè, prendendosi le armi, risultino esse al possibile della medesima forza. In ogni compagnia si terrà lo stato della ripartizio-

ne succennata, a seconda del modello num. 17, ed ogni volta ch'essa prenderà le armi dovrà presentarsi nell'ordine ivi segnato; cioè, due squadre formeranno la sezione, due sezioni il plotone, ed i due plotoni la divisione di manovra.

1489. Ogni squadrone sarà ripartito in quattro plotoni, comandato ciascuno da un uffiziale, che avrà sotto di sè un secondo sergente; ogni plotone in due squadre, alla testa di ognuna sarà un caporale; pel rimanente si eseguiranno le norme accennate al num.° 1487 per la ripartizione delle reclute, degli operai ec. non che de' polledri, onde, nel formarsi lo squadrone, i plotoni di manovra sian composti da due squadre.

1490. Nelle truppe de' corpi facoltativi lo scompartimento secondo i premessi principj sarà coordinato alla formazione organica delle compagnie.

1491. Potranno gli uomini delle compagnie o degli squadroni esser formati per ordine di ruolo, solo per le riviste di commessario.

1495. Il capitano non ordinerà, nè permetterà ritenuta se non pe' casi preveduti dalle ordinanze; e laddove un individuo abbia perduto, venduto o malmenato un genere, per fargliele pagare

a norma delle prescrizioni vigenti, dovrà ottenerne l'autorizzazione dal capo del corpo. I generi suddetti si acquisteranno o da chi fornisce il corpo, ai prezzi de' contratti, o in piazza. In questo secondo caso dovrà l'individuo, accompagnato da un sotto-uffiziale, recarsi egli medesimo a farne la compra. La nota degl' individui al disconto, firmata dal capitano, dovrà essere affissa alla porta di ciascuna camerata.

1505. I cavalli saranno ripartiti dal capitano ai sotto-uffiziali e soldati dello squadrone, dando i migliori ai primi: non permetterà in seguito che vi si apporti alcun cambiamento senza ordine del colonnello, e che giammai si tolga, senza positiva cagione, il cavallo, all' uomo che lo mantiene con cura. Farà pure lo scompartimento dei polledri agli uomini smontati, ripartendoli secondo la di loro forza ed abilità.

1508. Il capitano si assicurerà che a dorso dei biglietti di entrata allo spedale, o di passaggio alla sala reggimentale sia notata la roba quivi portata dagl' individui, rimanendo presso il primo sergente nota degli effetti che lasciano: di quest'ultima sarà data copia conforme, vidimata dall' uffiziale di setti-

mana, all'uomo che va allo spedale. I generi rimasti saranno conservati nel magazzino della compagnia o dello squadrone, o in quello del corpo, a seconda delle località, e degli ordini del comandante di esso; e però, per gli uomini assenti, sia per ospedalità, sia per licenza maggiori di 15 giorni; gli effetti dovranno depositarsi al magazzino del corpo.

1509. Gli effetti degli uomini disertati, e quelli bruciati negli spedali saranno documentati con uno stato a firma del capitano; i rimanenti saranno consegnati al magazzino appena consumata la diserzione, o ricevuta notizia del bruciamento.

1511. Ogni qualvolta la compagnia o lo squadrone si riunisce, le squadre saranno ispezionate da'rispettivi caporali; indi le sezioni o i plotoni da' sergenti, i quali puniranno i caporali delle mancanze che vi rinverranno; e finalmente i plotoni dai rispettivi uffiziali a' quali i sergenti saranno responsabili degl' inconvenienti che questi ultimi vi scorgessero.

1514. Ogni mattina, un'ora dopo lo sveglio il capitano riceverà dal primo sergente un rapporto della forza e delle variazioni, che, dopo averlo esaminato,

ed avervi aggiunte le sue osservazioni, e le domande di quanto possa occorrere agl'individui da esso lui dipendenti, lo firmerà ed invierà, pel primo sergente medesimo, all'ajutante di settimana per la compilazione del rapporto generale.

1526. Tutte le domande degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati della compagnia o dello squadrone dovranno essere presentate al capitano: egli vi apporrà la sua firma sotto quella dell'individuo che chiede, per indi passarle al comandante del battaglione.

Art. 24.

De' primi sergenti.

1571. Il primo sergente vigilar dee alla condotta militare e privata de' sotto-uffiziali e soldati della propria compagnia, o del proprio squadrone.

1572. In assenza degli uffiziali comanderà la compagnia o lo squadrone, ma sempre ne porterà i dettagli del servizio, della polizia, della tenuta, della disciplina, della istruzione, della sussistenza etc., e ne custodirà i generi. Egli sarà responsabile di tutt' i cennati articoli verso qualunque uffiziale della

compagnia o dello squadrone: risponderà poi al solo capitano di quanto ha rapporto all'amministrazione; anche su questo ramo non mancherà pertanto di dare agli altri uffiziali della compagnia o dello squadrone, non che a quelli cui è affidato qualche dettaglio amministrativo, le notizie che potessero loro abbisognare.

1573. Egli dovrà conoscere la indole, il carattere ed i costumi de' suoi subordinati, per così essere in grado di dare su di essi al capitano tutte le notizie di cui possa aver bisogno.

1574. All' entrare nelle funzioni, il primo sergente verificherà la esistenza, e lo stato di tutt'i generi appartenenti alla compagnia o allo squadrone, che trovansi segnati ne' registri e sulle librette individuali, osservandone puranco lo stato rispetto alle durate, e poscia farà rapporto in ogni occorrenza al capitano, cui è direttamente responsabile di tutto il materiale. Praticherà lo stesso ogni sotto-uffiziale destinato temporaneamente a rimpiazzare un primo sergente.

1575. Ogni cinque giorni riceverà dal quartier-mastro il prest pei cinque giorni susseguenti, mediante il foglio di prest firmato dal capitano, al quale consegnerà la somma.

1576. Ogni mattina, prima dell' ora del rancio, consegnerà al sergente di settimana la parte del prest da distribuirsi agl' individui, e questi gliene farà ricevo, mediante un piccolo statino della forza ch' è a rancio: in esso saranno scritte le ritenute autorizzate, delle quali il primo sergente farà introito onde darne conto al capitano.

1577. L'importo della spesa del rancio, coll' apposita carpetta da esso lui firmata, e dall'uffiziale di settimana, sarà passata al caporale del rancio: copia di tale carpetta, firmata dal caporale e dall' uffiziale anzidetto, rimarrà presso il primo sergente.

1578. Passerà collo stesso metodo le somme corrispondenti a colui ch'è incaricato della mensa de' sotto-uffiziali, sia che questa si faccia per corpo, compagnia, o squadrone.

1579. Presenterà al capitano, ogni giorno di distribuzione, il bono pel pane, pe' foraggi e per ogni altro genere da riceversi, e, dopo che questi lo avrà firmato, lo recherà al quartiermastro, dandone copia al sotto-uffiziale incaricato della distribuzione. Terrà registro di tali somministrazioni nel giornale della compagnia o dello squadro-

ne, su cui le totalizzerà mensilmente.

1580. Inscriverà immancabilmente ogni giorno sul registro anzidetto tutte le mutazioni avvenute agli uomini ed a' cavalli, non che tutti gl' introiti ed esiti di generi, ed ogni altro oggetto relativo all' amministrazione, dovendo tal registro essere ogni sera al corrente.

1581 Noterà sulle librette, non che nel conto aperto, in presenza dei soldati e dell'uffiziale di settimana, i generi che loro si distribuiscono, e quelli che si ritirano dai medesimi, e farà che tali librette stiano irrimovibilmente presso di loro; della qual cosa sarà direttamente e strettamente responsabile al proprio capitano.

1582. Egli è ugualmente responsabile che le reclute non siano costrette, contro il loro piacimento a disporre de' generi che indossano al loro arrivo al corpo; essendo però ad esse vietato di conservarli.

1583. In conformità delle norme stabilite col num. 1508 noterà dietro i viglietti di entrata agli spedali o alle sale reggimentali i generi che gli uomini conducono secoloro, e quelli che lasciano nella compagnia o nello squadrone, segnandone la durata.

1584. Avrà cura della conservazione del bagaglio, dell'armamento, e della bardatura di tali individui, e della consegna di essi generi al magazzino del corpo al tempo prescritto nel num. 1508.

1585. L'uffiziale del magazzino verificherà lo stato de' generi che gli si consegnano, ed il sesto, e la compilazione uniforme degli statini di versamento, giusta i modelli approvati; e firmerà gli ultimi restituendoli al primo sergente: copia di esso stato, firmata da quest'ultimo, rimarrà nel sacco coi generi che si depositano in magazzino: inoltre, su di ogni sacco, involto etc. vi sarà notato il nome, il cognome e la compagnia o lo squadrone cui il proprietario di tali oggetti appartiene.

1586. Dovrà il primo sergente versare in magazzino, nel più breve termine possibile, il bagaglio degli uomini riformati, disertati, passati ad altri corpi, condannati, congedati, morti etc., ed in appoggio di tali versamenti vi sarà il corrispondente stato o processo verbale provvisorio, sottoscritto dall'uffiziale di settimana, non che la libretta dell'uomo, chiusa e firmata dal capitano.

1587. Per gli uomini che passano ad altre compagnie o ad altri squadroni fa-

rà in doppio i corrispondenti statini di passaggio, che conterranno la nota dei generi che secoloro portano colle rispettive durate, e ne riscuoterà la ricevuta sotto di uno di essi statini dal capitano corrispondente. Tali statini, compilati secondo il modello, nel sesto prescritto, e vistati dal comandante del battaglione, saranno presentati all'uffiziale del magazzino pel trasferimento de' generi nel registro generale.

1588. I generi di trasto de' disertori rimarranno allo squadrone, ond'essere, per le cure del consiglio, venduti al maggiore offerente: il prodotto sarà versato al mantenimento.

1589. Le armi degli assenti saranno custodite dal primo sergente, il quale avrà cura che siano unte di grasso, e sovente ripulite per mezzo degli uomini in arresto, o di altri, che col permesso del capitano nominerà per giro.

1590. Sarà sua cura, che nelle compagnie o negli squadroni sia sempre affisso al muro un foglio che comprenda i nomi degli uffiziali, e lo scompartimento degli uomini in plotoni, sezioni e squadre; ed un altro ove siano additati gli alloggi degli uffiziali.

1591. Baderà che alla testa del letto

di ciascun uomo, ed in una linea orizzontale, sia attaccato un cartellino indicante il di lui nome, e la squadra cui appartiene.

1592. Ne'corpi a cavallo baderà pure che al di sopra della rastrelliera di ciascun cavallo stia affisso il numero di ruolo dello stesso cavallo.

1593. Oltre a' registri ordinarj, in ogni compagnia o squadrone dovrà tenersi copia della presente ordinanza, non che di quella per gli esercizj e le manovre, e dello statuto penale militare. Sì gli uni, che le altre saranno consegnati al primo sergente, il quale ajutato dal furiere, e dagli altri sotto-uffiziali quando occorra, dovrà tenerli al corrente.

1594. Il primo sergente farà presentare dal sergente di settimana al chirurgo nella sua visita, la nota degli uomini ammalati nelle camere, e ne' casi urgenti lo farà avvertire subito.

1595. Tutt' i sotto-uffiziali e soldati che debbono innoltrare domanda o reclamo, dovranno chiederne permesso al primo sergente.

1596. All'ora stabilita al num. 1514 il primo sergente dovrà recarsi dal capitano nel suo alloggio, onde presentar-

gli il rapporto giornaliero, nel quale saranno segnate le mutazioni del dì precedente, le domande ec.

1597. Dovrà prender l'ordine nel modo stabilito al num.° 505, recarlo al proprio capitano, ed inviarlo con un sotto-uffiziale a que'subalterni non presenti alla parata e che sian legittimamente impediti.

1598. Alle ore 7 1/2 della mattina, e nella state alle 5 1/2, si presenterà all'ajutante di servizio nel locale a ciò designato, onde somministrare al maggiore di settimana tutte le dilucidazioni e le notizie che abbisognassero per la compilazione del rapporto generale.

1599. Il primo sergente terrà il ruolo pel servizio de' soldati, che nominerà com'è detto al num.° 455. Nominerà puranco i sotto-uffiziali pei servizj interni della compagnia o dello squadrone, ed ogni individuo di travaglio, di picchetto, distaccamento, ec.

1600. Il primo sergente darà conto all'uffiziale di settimana di quanto avvenga, ed informerà pure i comandanti de' plotoni di quanto ha rapporto alle loro particolari incumbenze.

2601. In caso di assenza dell'uffiziale di settimana egli lo rimpiazzerà.

1602. Di ogni visita farà rapporto, e questo, firmato dall'uffiziale di settimana, s' invierà all' uffiziale superiore di settimana, non che all' uffiziale subalterno di picchetto fisso per quello della mattina.

1603 All'ora del silenzio dovrà trovarsi immancabilmente nelle camerate onde assicurarsi che gli uomini si pongano a letto, dormano soli, e che cessi ogni rumore.

1604. Dovrà frequentemente spiegare a' proprj sotto-uffiziali le Nostre ordinanze, e gli ordini de' superiori, e fare rapporto al capitano del progresso di loro istruzione.

1605. Avrà la chiave delle cassettine delle munizioni, e curerà attentamente che siano riposte in luogo sicuro: distribuirà i pacchetti di cartucce agli uomini di guardia, e li riprenderà attentamente al loro ritorno, verificandone lo stato. Riempierà le cartucce di latta prima di consegnarle agli uomini, e le visiterà al ritorno. Distribuirà del pari le munizioni a salva.

1606. I primi sergenti faranno mensa coi secondi sergenti e co' furieri.

1607. Nelle assenze momentanee, il primo sergente sarà supplito dal secon-

do sergente di settimana : in quelle di qualche durata dal secondo sergente più antico , o da altro che per particolari circostanze potrà il capitano nominare; ma in questo ultimo caso chiederà l'approvazione del colonnello.

1608. Allorquando un primo sergente debba rimpiazzare per più di quindeci giorni un portabandiera o portastendardo, non che un ajutante, lascerà l' amministrazione della compagnia o dello squadrone.

1609. I primi sergenti si dovranno trovare presenti alle riunioni delle compagnie o degli squadroni, marciare con essi, e trovarsi puranco a tutti gli esercizj: nella cavalleria saranno esenti dal governo.

1610. È assolutamente vietato d'impiegare alcun primo sergente nelle segreterie del corpo o altre qualsivogliano , e di dare loro incarichi di qualunque sorta , che li distraggano dalle proprie funzioni.

Art. 25.

De' secondi sergenti.

1611. I secondi sergenti vigileranno su i caporali e soldati delle proprie compagnie o de' proprj squadroni in tutto ciò che ha rapporto ai loro doveri, essendone responsabili a' primi sergenti, ed agli uffiziali de' rispettivi plotoni.

1612. Essi dovranno istruire i soldati: sono quindi nel dovere di conoscere teoricamente e praticamente il maneggio delle varie armi, gli elementi della manovra, e le ordinanze pel servizio di piazza e di campagna: quelli de' corpi a cavallo dovranno inoltre essere perfettamente istruiti nelle varie classi di equitazione.

1613. Nell'interno della propria compagnia o del proprio squadrone saranno obbligati a due disimpegni diversi, l' uno relativo al comando della propria sezione nella fanteria, e del proprio plotone nella cavalleria; l' altro al servizio di settimana: per questo ultimo alterneranno tra loro.

1614. Ogni secondo sergente, sotto l' autorità del rispettivo uffiziale, dirigerà tutt' i particolari risguardanti l'an-

damento interno della propria sezione o del proprio plotone, vi manterrà l'ordine e la disciplina, sosterrà colla sua autorità quella de' caporali, e li avvezzerà a comandare con dignità e fermezza.

1615. Terrà il ruolo della intera compagnia o dell' intero squadrone, non che del plotone di cui fa parte, e lo stato de' generi ch' esistono presso gli uomini della sua sezione, o del suo plotone sul quale annoterà le variazioni ogni qualvolta ne accadano.

1616. Veglierà alla conservazione, manutenzione e nettezza di tutti gli oggetti, ed alla collocazione de'medesimi ne' posti convenevoli: baderà che i generi di panno, compresevi le coperte, siano battuti e spazzati ogni sabato; che le armi, la bardatura ed il cuojame siano netti, ben tenuti ed al di loro posto; che tutt'i generi di vestiario siano bene indossati, e proprj, e che, senza la minima dilazione, vi si facciano i piccoli accomodi necessarj; che, almeno ogni domenica, siano cambiate le biancherie; che i capelli sian tenuti netti e corti, le unghie tagliate, le barbe rase a tempo, i piedi lavati ogni 15 giorni; che i detenuti ed i convalescenti frui-

scano delle stesse cure, incaricandone i loro caporali; che i letti siano convenevolmente piegati e coperti; il bagaglio disposto sulle mensole; le camere spazzate; i vetri lavati; le mura nette e bianche; i cartellini ed ogni altra cosa affissa al muro conservata, e ricambiata al bisogno. Il sabato farà disporre convenevolmente su i letti tutto il bagaglio per la ispezione.

1617. Semprequando la compagnia o lo squadrone dovrà riunirsi, il secondo sergente di ogni sezione o plotone farà anticipatamente preparare i soldati, passerà loro la ispezione ne' più minuti particolari, darà le disposizioni convenevoli, e poi farà rapporto dell'occorrente all'uffiziale cui dovrà presentarli.

1618. Di quanto occorra nella sezione o nel plotone, non che delle mutazioni, perdite, degradazioni di oggetti, riparazioni necessarie, e di ogni altro, farà rapporto verbale al rispettivo uffiziale, allorchè questi si presenta in quartiere.

1619. I secondi sergenti faranno rancio co' primi sergenti, e co' furieri: ogni giorno sarà nominato un secondo sergente per la spesa della loro mensa, al-

lorquando questa si faccia per battaglione o per corpo.

1620. Se la compagnia o lo squadrone è in unico quartiere, vi sarà un solo secondo sergente di settimana; in caso diverso ve ne sarà più di uno.

1621. Il servizio del secondo sergente di settimana incomincerà dopo sfilata la guardia della domenica.

1622. Il secondo sergente di settimana sarà particolarmente agli ordini dell' uffiziale subalterno di settimana, cui seconderà nella esecuzione di tutt'i particolari di polizia e disciplina interna, ed al quale dirigerà i suoi rapporti verbali.

1623. La mattina farà alzare gli uomini appena tocco lo sveglio: baderà pertanto che in qualsivoglia stagione le tele o le vetrate delle finestre non siano aperte pria che gli uomini sieno fuori di letto e vestiti.

1624. Sarà presente a tutte le visite, ed in caso di assenza del primo sergente e dell'uffiziale di settimana, le farà egli stesso.

1625. Ne' corpi a cavallo si recherà alle stalle appena tocco lo sveglio, onde assicurarsi se i caporali e soldati di guardia alla stalla abbiano appagliato, e facciano il loro dovere; visiterà le ca-

vezze, i ronzali, e riceverà dalle guardie di stalla i rapporti, per indi compilare il suo per la visita del mattino.

1626. Veglierà pure alla nettezza delle scuderie. Manderà all' abbeveratojo i cavalli governati, e baderà che vi vadino in ordine, al passo, e serbando convenevole distanza.

1627. Assisterà alla distribuzione dell' orzo, di cui verificherà la quantità, e farà sì che venga dato contemporaneamente a tutt' i cavalli di una medesima stalla; che degli uomini si trattengano accanto alle mangiatoje, e non si appagli se non dopo consumato l' orzo; non lascerà le scuderie che dopo averle fatte spazzare esattamente.

1628. Nell' intervallo tra i governi vigilerà le guardie di stalla, facendosene ripetere le consegne; e baderà che non si sprechi la paglia o il fieno.

1629. Farà riunire dal caporale di quartiere gli uomini destinati alle varie classi d' istruzione, li farà preparare convenevolmente, gl' ispezionerà e condurrà al luogo di riunione; farà altrettanto per gli uomini di travaglio o di distribuzione, vigilando che siano provveduti de' generi bisognevoli; potrà però farli condurre al suddetto luogo dal

caporale summentovato ; lo stesso praticherà per gli uomini che possono uscire a diporto, inviando con essi la nota firmata dall'uffiziale di settimana, com'è detto al num.° 1825.

1630. Alle ore stabilite presenterà alla ispezione dell'uffiziale di settimana gli uomini di servizio, dopo averli esso stesso ispezionati e fatti mettere in assetto. Nelle truppe a cavallo baderà puranco alla ferratura, insellatura ed al carico.

1631. Distribuirà giornalmente, alla presenza de'caporali delle squadre o dei plotoni, il danaro di tasca agl'individui, e baderà attentamente che su tale danaro non si esegua alcuna ritenuta non prescritta.

1632. I caporali di quartiere ed i quartiglieri, i caporali ed i soldati di guardia alle stalle, dipenderanno da esso lui; quindi sarà egli responsabile dell'adempimento de' loro doveri verso i proprii superiori.

1633. Baderà alla polizia e tranquillità degli uomini durante il tempo che staranno nelle camerate, e curerà che i presi non ne escano.

1634. Farà spazzare i corridori, e le scale, e baderà che le immondezze siano riposte ne' luoghi all'uopo designati.

1635. Baderà attentamente che gli uomini di ritorno in quartiere non si tolgano o sbottonino l'uniforme se non dopo essersi sufficientemente asciugati; che, smontando da cavallo, non tolgano le selle prima del tempo prescritto; che queste siano poste ad asciugare appena levate da sopra ai cavalli, ne siano battuti e nettati i pannelli prima di essere rimessi al di loro posto, e che i cavalli siano accuratamente asciugati.

1636. Al ritorno delle guardie o dei distaccamenti nelle camerate, visiterà le loro armi prima che le pongano alla rastrelliera, onde assicurarsi se sono state scaricate; ritirerà le munizioni, e le consegnerà al primo sergente.

1637. Si assicurerà che le armi ed il bagaglio de' caporali e soldati, la bardatura, le casse dei tamburi, le trombette e gli altri utensili di compagnia o squadrone stiano sempre nel modo prescritto nel corso della presente ordinanza, e sopratutto in quello indicato ai numeri 1672, 1673 e 1674.

1638. I secondi sergenti di settimana, eccetto il giro dei distaccamenti, saranno esenti dal servizio di piazza, e quindi non dovranno giammai assentarsi dal quartiere, a meno di ordine espresso.

1639. Secondati dai caporali di quartiere saranno con particolarità incaricati di attentamente esplorare l' andamento de' soldati, i loro discorsi, e con maggiore attenzione nel corso della notte, e nei luoghi segregati, onde iscoprire se mai si tramasse cosa tendente a disordine, diserzione o complotto. Al minimo indizio di qualche trama ne daranno prontamente conoscenza al comandante della compagnia o dello squadrone, e ne' casi urgenti si dirigeranno a qualcuno degli uffiziali di picchetto per le opportune disposizioni, o per avere il permesso di recarsi in casa dei proprj capitani onde farne loro rapporto.

1640. I secondi sergenti assenti saranno rimpiazzati nel comando della sezione o del plotone dal caporale più antico della sezione stessa o del plotone: nel servizio poi di settimana saranno rimpiazzati dal più antico caporale della compagnia o dello squadrone.

Art. 26.

De' caporali furieri.

1641. Il caporal furiere sarà specialmente agli ordini del primo sergente,

sotto la di cui direzione manuterrà i registri della compagnia o dello squadrone, e formerà gli stati, le situazioni e le altre scritture che giornalmente occorrono.

1642. Egli potrà rimpiazzare il primo sergente nelle funzioni relative alla ricezione e distribuzione dei generi qualsivogliano, e sarà incaricato di assistere alle distribuzioni di pane, di foraggio ed altro.

1643. Darà conoscenza al sergente di settimana dei travagli comandati, non che degli uomini necessarj per la spesa del rancio, per la ricezione dei viveri, del pane, dei foraggi ec.

1944. Riceverà le distribuzioni, e sarà responsabile di qualunque errore su questo ramo: consegnerà il pane, e gli altri oggetti agli uomini corrispondenti, e, ritornato in quartiere, ne farà la distribuzione: rimetterà poi il foraggio al caporale di quartiere, onde farsi distribuire dall' uffiziale di settimana.

1645. Sarà specialmente incaricato della manutenzione del libro d'ordine, e ne darà lettura agli uffiziali della compagnia o dello squadrone: egli trasmetterà loro, in mancanza del primo sergente, gli ordini eventuali o straordinarj.

1646. Ogni mattina, munito del rapporto contenente le mutazioni del dì precedente, si recherà dal tenente colonnello, e dal quartiermastro, come si è detto al num.° 1516 dell'*Ordinanza*.

1647. Il furiere sarà esente di servizio di piazza, e di quello interno; dovrà però trovarsi a tutte le riunioni della compagnia o dello squadrone, agli esercizj, ed a tutte le altre scuole risguardanti i sotto-uffiziali: quello di cavalleria è pure esente dal governo.

1648. Sarà specialmente incaricato dei particolari del casermaggio della propria compagnia o del proprio squadrone, e quindi terrà registro di tutte le circostanze da inscriversi nello stato che fa parte del registro giornaliero.

1649. Il furiere sarà sempre provveduto dell'occorrente da scrivere.

1650. Farà mensa co' primi e secondi sergenti.

1651. Il furiere assente sarà rimpiazzato per la scrittura da un caporale abile, o da un soldato idoneo, che verrà perciò dal capitano esentato dal servizio, previa adesione del comandante del corpo: in quanto alle distribuzioni verrà rimpiazzato da un secondo sergente nominato per giro nella compagnia o nel-

lo squadrone, a cominciare dalla coda della classe.

A r t. 27.

Dei caporali.

1652. I caporali, comechè i più vicini a' soldati nella scala delle autorità militari, dovranno dare esempio di buona condotta, e di scrupolosa esattezza nell'adempimento di ogni loro dovere.

1653. Essi vigileranno attentamente i soldati per quanto risguarda la loro buona condotta pubblica e privata, la decenza ed il buon costume; saranno poi particolarmente responsabili degli uomini componenti le loro squadre in tutto ciò che ha rapporto al servizio, alla tenuta, pulizia e disciplina.

1654. Dovranno essere in istato d'istruire i soldati delle varie classi, e conoscere inoltre quanto riguarda le loro funzioni nel servizio.

1655. I caporali di una medesima compagnia, o di uno stesso squadrone, alterneranno tra loro pel servizio di quartiere e di scuderia, eccetto quelli che rimpiazzano un secondo sergente nel servizio di settimana od il furiere; non per-

tanto dovranno disimpegnar sempre i servizj di squadra, e di rancio.

1656. Ogni caporale terrà un libretto in cui sarà inserita la lista de' soldati della sua squadra, per ordine di antichità, ed uno stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento che loro appartiene, non che della corrispondente bardatura: sarà provveduto sempre dell' occorrente da scrivere.

1657. Il comando delle squadre, ove manchino i caporali, sarà preso dal soldato più antico della squadra stessa, semprechè il comandante la compagnia, o lo squadrone, lo riconosca idoneo.

1658. Il caporale alloggerà nella squadra rispettiva, ed essendo le truppe ripartite per le case degli abitanti, dimorerà nella stessa strada occupata dalla squadra.

1659. Ammaestrerà le reclute della propria squadra nel modo di disporre il bagaglio ne' sacchi o valigiotti, non che nel servizio interno; nel modo di montare, smontare, e ripulire le armi e gli arnesi, e, nella cavalleria, le istruirà inoltre in tutt' i particolari del governo, non che nel modo di bardare il cavallo. Dovrà parimente insegnar loro i doveri di rispetto verso i superiori, ed

il modo di salutarli, sia in servizio, sia fuori di esso, giusta il prescritto al numero 1729.

1660. Diunita al furiere esaminerà gli oggetti di casermaggio e mobilio della propria squadra, e ne formerà uno stato dettagliato, rispondendone per la parte che lo riguarda.

1661. Allo sveglio farà alzare e vestire gli uomini della sua squadra, ne chiamerà la visita, farà alzare i letti, piegare le lenzuola e le coperte.

1662. Il caporale farà conoscere al secondo sergente della sezione o del plotone di cui fa parte, i soldati che nella propria squadra ammalassero, ed in caso di urgenza ne avvertirà il secondo sergente di settimana.

1663. Gli farà conoscere gli uomini mancanti alla visita, e l'ora nella quale sono rientrati coloro che mancavano a quella della sera precedente; gli farà puranco rapporto di ogni novità, e di ogn' ispezione.

1664. Manderà i rancieri al caporale di rancio appena toccato lo sveglio, farà preparare all' ora prescritta gli uomini che debbono esercitarsi colle varie classi, e ne' corpi a cavallo, al tocco della tromba, riunirà gli uomini della propria squa-

dra muniti de' morali e trasti corrispondenti, insieme a' quali si recherà al luogo del governo: baderà alla quantità della biada che ognuno prende nel morale.

1665. Avrà cura che i soldati si lavino il viso e le mani, si taglino i capelli, e si radano; che assettino il di lor bagaglio dopo averlo accuratamente spazzato; che scopino le camerate, nettino le tavole e gli utensili, preparino le gamelle ed ogni altra cosa necessaria per la distribuzione del rancio. Farà poi, che gli uomini di servizio preparino le armi ed il vestiario. Nella cavalleria si eseguirà quanto è detto di sopra, appena tornati gli uomini dal governo.

1666. Baderà alla tranquillità ed al buon ordine delle camerate, castigando o facendo castigare coloro, i quali le disturbassero. Vieterà che nell' interno di esse si battano generi tramandanti polvere; che non vi si fumi, nè si sporchino le tavole da letto. Allorquando i soldati rientreranno dal servizio, baderà che non si spoglino immantinente; che consegnino le munizioni; che ripongano i loro effetti al sito ordinario, e che abbiano scaricate le armi.

1667. Vigilerà che gli effetti de' travagliatori siano tenuti in ordine e puliti

dal soldato, che all' uopo ciascun travagliatore avrà dovuto incaricare, com' è prescritto al n.° 1752, e che, per quelli de' disertori e degli uomini passati allo spedale, si esegua il prescritto co' numeri 1584 e 1586.

1668. Visiterà talvolta i sacchi o valigiotti, onde assicurarsi della esistenza de' generi, ma se il proprietario non sia presente, eseguirà tale visita in presenza di uno o più quartiglieri, dopo averne prevenuto il sergente della propria sezione o del proprio plotone.

1669. Ad ogni visita, se la compagnia o lo squadrone non si riunisca, ogni caporale chiamerà quella della propria squadra, dando parte delle novità al rispettivo secondo sergente.

1670. Toccato il silenzio farà spegnere i fuochi, se ancor ve ne fossero, e baderà che i recipienti per l' acqua siano pieni, che non esca più alcuno dalla camerata, e che tutti si pongano a letto.

1671. Entrando un uffiziale nelle camerate pria del silenzio, farà che i soldati si rizzino in piedi, e si quadrino; s' egli è un uffiziale superiore o generale, farà che ognuno prenda posto a piè del proprio letto. In assenza di altro superiore nella sua squadra, si re-

cherà presso il detto uffiziale superiore o generale per riceverne gli ordini, e non se ne allontanerà, che quando questi glielo imponga, o quando abbia oltrepassati i limiti della sua squadra.

1672. Il caporale di ogni squadra baderà che i generi dei soldati di fanteria sieno disposti come siegue:

Sull'orlo anteriore della tavoletta della mensola sarà affisso un cartellino col nome e numero di matricola del soldato cui tal porzione di tavoletta appartiene.

Il sacco chiuso, col cappotto avvolto sopra, sarà su di essa tavoletta coll'apertura all'infuori, e col suo mezzo sul detto cartellino, alla sua dritta vi starà la gamella. Il sacco a pane e la fiasca staranno appese per le correggie al piuolo di sinistra: nel primo il soldato riporrà la biancheria sporca, non che i piccoli utensili necessarj alla pulizia, essendo vietato situar cosa alcuna sotto al saccone.

Il caschetto o berrettone coperto della incerata sarà situato, colla visiera al fronte, sulla tavoletta, a destra del sacco. Il cuojame starà appeso al piuolo di dritta con la giberna coperta dal coprigiberna di tela bianca al disotto, ed il budriere con la sciabla al di sopra.

I fucili o moschetti saranno alla rastrelliera con la canna al fronte; le bajonette capovolte, ed infilzate pel manico alle bacchette; il cane scoccato, e lo scodellino aperto. I fucili avranno sempre la pietra focaja.

Mancando le rastrelliere, i fucili si terranno appesi al muro accanto al capezzale, col calcio allo insù, ponendo le bajonette nel budriere, e non essendovi le mensole, i generi si sospenderanno a' chiodi, che si avrà cura non sian tanto grossi da deteriorare il muro.

1673. Nella cavalleria i caporali di squadra faranno eseguire quanto appresso.

I cartellini saranno situati come nel numero precedente; i valigiotti, ed i cappotti si terranno costantemente attaccati alle selle, a meno che queste non siano in luogo molto lontano dai letti, o non venga altrimente ordinato: in questi casi si situerà la mantiglia piegata in quattro sulla tavoletta, e su di essa la roba che non entra nel valigiotto, ed il valigiotto stesso: a destra si porrà l' elmo o caschetto colla visiera all' infuori, ed il cappotto piegato a destra della mantiglia, o se non v' è luogo, sotto il caschetto, o l' elmo.

Le armi da fuoco si terranno alle rastrelliere, e situate come si è detto per la fanteria. Appesa ai piuoli della mensola starà la giberna, la bandoliera, e la sciabla; quest'ultima sarà nuda ed incrociata col fodero. La biancheria sporca, ed i piccoli utensili si terranno nel sacco a pane appeso al piuolo di sinistra, dove starà pure la fiasca: a piè del letto, appeso al lato dritto, si terrà il sacco a biada, nel quale, ben ligato, si riporrà la distribuzione appartenente al cavallo di ogn'individuo: a sinistra sarà il trasto nel morale.

1674. Le selle non si terranno mai ove si dorme, eccetto il caso di assoluta necessità; non pertanto vi staranno il più vicino che sia possibile. Esse si sospenderanno in modo da preservarle dall'umido e dallo stropiccio; la sopraccinghia dovrà essere di maniera avvolta attorno alla sella da tenerne piegate in dentro le falde: sul fondo sinistro s' incollerà un cartellino indicante il nome ed il numero di matricola del soldato cui la sella appartiene. Nella stanza delle selle staranno le briglie appese al muro, e sotto queste gli stivali.

1675. Il caporale, sia di fanteria o

di cavalleria, sarà presente alla distribuzione del danaro di tasca, che il secondo sergente di settimana farà agli uomini della sua squadra, com'è detto al num.° 1631.

1676. Baderà che ogni domenica gli uomini indossino la biancheria di bucato; e se questa è lavata per le cure dei capitani, la riceverà il sabato dalle lavandaje, e la distribuirà.

1677. Farà raggiustare tutt' i generi che ne abbiano bisogno; non permetterà che il soldato ne indossi di laceri o malconci; baderà pure che il cuojame sia biancheggiato a dovere, le scarpe e gli stivali unti di grasso; le armi nette ed in buono stato; insomma che ogni oggetto sia ben tenuto, e pulito.

1678. Il caporale di rancio sarà nominato ogni giorno; egli, in conformità del prescritto col num.° 1577, riceverà dal primo sergente il danaro per la spesa del rancio e la corrispondente carpetta.

1679. Si farà indicare dal sergente di settimana gli uomini destinati per la spesa del rancio, e quelli per la cucina. Riunirà i primi all' ora prescritta, e, sotto la scorta del subalterno, o di un portabandiera o portastendardo destinato di spesa, li condurrà ad eseguirla;

accompagnerà gli altri all'ora prescritta alle cucine per apprestarvi il cibo. Nello spendere baderà alla qualità dei commestibili, e che non siano pagati più del dovere, nè comperati forzosamente in un dato luogo, ma dove meglio preferiranno i soldati. Avrà la responsabilità diretta di queste prescrizioni, non che dell'attrasso o della mancanza di pagamento, o di ogni altro disordine che potessero commettere gli spenditori.

1680. Riceverà i combustibili dal magazzino del corpo, essendo vietato di farsene l'acquisto con le somme destinate pel rancio.

1681. I generi comperati per l'ordinario saranno riposti in una cassa o in un cesto con serratura: il caporale di ordinario ne farà la consegna al caporale di quartiere in presenza del sergente di settimana, il quale, allorquando dovranno i detti generi inviarsi alla cucina, ne verificherà la esistenza, e la qualità; e, presente il caporale di quartiere e quello d'ordinario, li farà consegnare a'rancieri.

1682. I rancieri saranno comandati per giro: il loro numero sarà proporzionato al bisogno, e fissato dal capo

del corpo: essi saranno vigilati dal caporale di rancio; indosseranno degli abiti all' uopo destinati, e che saranno conservati nelle camerate. Le marmitte e gli altri utensili saranno mantenuti colla massima nettezza: i vasi di rame saranno vietati, a meno che non fossero esattamente stagnati, e sovente.

1683. Il caporale di rancio baderà alla distribuzione del rancio nelle gamelle; farà recare il vitto a' detenuti ed agli uomini di guardia, se così è prescritto; non permetterà che si conservi rancio se coloro che dovrebbero esser presenti manchino senza giusto motivo; ma farà cautamente conservarlo per coloro i quali per legittima causa, o perchè di servizio, siano assenti.

1684. I caporali dovranno fare rancio co' soldati.

1685. Terminata la cucina il caporale di rancio farà pulire e riporre al posto loro le marmitte ed ogni altro arnese, farà spazzare e nettare le cucine, delle quali cose ne darà consegna al caporale nominato di rancio pel dì seguente, e farà spegnere i fuochi.

1686. Prima di minestrare il rancio presenterà la carpetta della spesa all' uffiziale subalterno di settimana, che, do-

po di averla verificata, sarà nel dovere di trascriverla di proprio pugno nel libro a ciò destinato.

1687. In ogni compagnia o squadrone sarà nominato giornalmente, e per giro un caporale di quartiere: se però le caserme fossero divise, ve ne sarà uno per ogni frazione.

1688. Il caporale di quartiere, durante il giorno, sarà sempre in uniforme, sciabla e berretto, nè lascerà la caserma se non per ordine.

1689. Il suo servizio comincerà appena sfilata la guardia, e prenderà da colui che rileva, in presenza del secondo sergente di settimana, la consegna di tutti gli oggetti che trovansi nella camerata; dopo di che farà rilevare i quartiglieri del dì precedente, i quali, in sua presenza, daranno la consegna a' nuovi.

1690. I quartiglieri sono specialmente a' di lui ordini: egli baderà che uno di essi stia sempre accanto alla porta della camerata, e che non permetta ad alcuno di uscirne con generi di qualunque specie, senza autorizzazione.

1691. Allorquando nella cavalleria le selle e gli altri arnesi siano in una stanza separata, egli ne avrà la chiave, e

non permetterà che alcuno vi entri se non in sua presenza, o di un quartigliere.

1692. Farà spazzare le camerate, ripulire gli utensili, ed ogni altro genere, riempiere i vasi dell' acqua, nettare, e preparare i lampioni da' quartiglieri, o da uomini comandati di travaglio, o in fine da' servi di pena. Baderà che nulla si alteri o si sporchi nelle camerate: egli è responsabile della loro nettezzza e proprietà.

1693. I presi in quartiere gli sono consegnati, ed egli avrà cura che non escano senza ordine, e che siano riconosciuti dal quartigliere ch'è alla porta.

1694. Se vi sono travagliatori nelle camerate, baderà che si occupino indefessamente degli accomodi, e che non escano dalle medesime senza bisogno o permesso de' superiori.

1695. Egli è responsabile che nelle camerate non si commettano disordini o sconcerti.

1696. Rileverà i quartiglieri alle ore prescritte.

1697. Di qualunque avvenimento darà parte al secondo sergente di settimana, ed in assenza di questi, e degli altri superiori della propria compagnia

o del proprio squadrone, all' uffiziale di picchetto fisso.

1698. All'assemblea riunirà gli uomini destinati pe' varj servizj, gl'ispezionerà, e presenterà al secondo sergente di settimana.

1699. Riunirà gli uomini nominati di travaglio o di distribuzione, e li presenterà al sergente di settimana: vigilerà che quelli cui è assegnata la pulizia delle sale, delle camerate e de' corridoj la eseguano diligentemente.

1700. Riunirà puranco gl' individui che debbonsi istruire nelle varie classi, gl' ispezionerà e presenterà al secondo sergente di settimana.

1701. In ogni squadrone sarà giornalmente nominato, per giro, un caporale di guardia alla stalla. I soldati di guardia alla stalla dipenderanno direttamente da essolui. Questo servizio comincerà appena sfilata la guardia.

1702. Il caporale che monta prenderà da quello cui rileva la consegna di tutti gli utensili quivi esistenti, e trovandone alcuno rotto o guastato ne darà parte al secondo sergente di settimana. Numererà i cavalli in iscuderia; vedrà se le cavezze sono bene accomodate sulle loro teste, ed essendovene in catti-

vo stato le farà portare al sellajo acciò le accomodi, dandone contemporaneamente parte al mentovato secondo sergente. S' informerà dei cavalli che sono al beneficio, e delle particolari prescrizioni ed avvertenze da tenersi presenti.

1703. Osservando che qualche cavallo non appetisce, o dà altro segno di malattia o dolore, ne darà subito parte al ridetto secondo sergente, il quale ne informerà tosto il maniscalco.

1704. Curerà che le stalle siano spazzate a dovere, e che i cavalli non abbiano letame od urina sotto ai piedi: farà tenerne le finestre aperte, eccettochè ne' freddi eccessivi, o quando nei giorni estuanti il sole batta su i cavalli.

1705. La sera dopo la ritirata, dalle guardie di stalla farà cavare e distendere le lettiere, e raccorle il mattino dopo lo sveglio, spazzandosi attentamente lo stabbio.

1706. Non permetterà che nelle scuderie si accenda fuoco, si fumi o che persona estranea vi si trattenga.

1707. Farà accomodare i fanali nelle scuderie, e prenderà cura che durante la notte si tengano accesi.

1708. Farà appagliare, e di notte, e di

giorno i cavalli tutte le volte che sia necessario.

1709. Non farà uscire alcun cavallo dalla scuderia senza ordine espresso dei superiori.

1710. Baderà che i soldati di guardia alla scuderia stiano vigilanti, onde i cavalli non si affunino o facciano danno, e che azzuffandosi siano al momento acquietati. Allontanandosi per qualche cagione alcuno de' soldati stessi, ne chiederà immantinente il rimpiazzo al secondo sergente di settimana.

1711. Assisterà al governo, e passerà la notte nella stalla.

1712. Di qualsivoglia avvenimento darà conto sollecito all'anzidetto sergente.

Art. 28.

De' tamburi, de' pifferi, dei cornetti e de' trombetti.

1713. I tamburi, pifferi, cornetti e trombetti, in quanto al servizio, alla istruzione, disciplina e pulizia, stando riuniti in unica camerata, saranno immediatamente agli ordini del tamburo maggiore o sergente trombetto, il quale ne sarà direttamente responsabile: quan-

do poi non sono riuniti, ne dipenderanno soltanto pe' due primi oggetti: per gli altri poi dipenderanno da' rispettivi sotto-uffiziali ed uffiziali, i quali, non mancheranno però, sì nell'uno che nell'altro caso, di vigilarne la condotta, assicurarsi della loro pulizia, e d'ispezionarli tutte le volte che lo giudicheranno necessario.

1714. Il tamburo maggiore o sergente trombetto ne terrà il ruolo per compagnie o squadroni, onde comandarne il servizio sotto la direzione dell'ajutante di settimana. In questa operazione baderà sempre di non nominare contemporaneamente di servizio tutt'i tamburi o cornetti di una compagnia stessa, o tutt'i trombetti di uno stesso squadrone.

1715. Questi individui dovranno essere istruiti de' tocchi di guerra prescritti nella Nostra ordinanza di manovre.

1716. Eglino saranno esenti da' travagli, e da' servizj dell'interno delle camerate e scuderie, e faranno rancio co' soldati, tutte le volte che per essere riuniti non venga altrimenti disposto dal capo del corpo.

Art. 29.

De' soldati.

1717. Amore a Dio ed a Noi; ubbidienza inalterabile alle Nostre leggi; condotta morale e dignitosa; subordinazione cieca e rispetto sommo a' superiori; vigilanza, sveltezza e fermezza nell'adempimento de' doveri; bravura ed intrepidezza a fronte dell' inimico, costituiscono le virtù del soldato: l'onore è la scorta ch' egli perder non dee giammai di vista.

1718. In qualsivoglia circostanza dee rammentarsi, che le armi affidategli, e la considerazione in cui comandiamo ch' ci sia tenuto, servir debbano alla difesa del Nostro Real Trono; ed all'esercizio de' doveri inerenti al Nostro Real servizio.

1719. Il soldato dovrà mostrarsi degno dell'onorevole deposito da Noi ad esso affidato; si asterrà quindi scrupolosamente dall'abusare delle sue armi, insultando o producendo sconcerti.

1720. Egli dee dedicarsi del tutto all' esercizio del suo mestiere, apprenderlo volonterosamente, eseguirlo con zelo e premura, e porsi in mente essere la

carriera delle armi quella che conduce agli onori, ed alle dignità più eminenti; aver la Nostra Sovrana clemenza aperte le vie tutte degli ascensi al merito ed alla buona condotta, e potere ogni soldato, sol che serva con onore e fedeltà, e che nei suoi doveri s'istruisca, aspirare ragionevolmente a tutt'i gradi della milizia.

1721. Dee promuovere con ogni mezzo tutto ciò che al Nostro servizio utile e vantaggioso esser possa, evitare ed impedire quel che tende a pregiudicarlo anche menomamente: e scorgendo, anzi, sospettando cosa dannosa od attentato pericoloso, è in obbligo di darne immantinente parte a' superiori.

1722. Tutt'i soldati debbonsi tra loro vicendevolmente stimare, amare, e, nelle occorrenze, prestarsi ajuto ed assistenza. Essere pur debbono scrupolosamente gelosi dell'onore di chiunque indossa la Nostra divisa, e perciò astenersi da qualsivoglia atto, o detto capace a macchiarlo nella loro, e nelle altrui persone; essi quindi non permetteranno giammai che in loro presenza si attenti menomamente alla riputazione de' compagni, o de' superiori.. Saranno poi zelantissimi di quanto ha rapporto spe-

ciale col proprio corpo, che debbono reputare non altrimenti che come la loro famiglia.

1723. Trattando con persone non militari, o con militari di altre potenze, si mostreranno loro gentili e manierosi, siccome a persone colte conviene, e cercheranno distinguersi per dignità di modi, e per decenza.

1724. Il soldato dee curar molto la mondezza del suo individuo; essa contribuisce alla salute; e distingue l'uomo educato dal rozzo. I suoi abiti, il cuojame ed ogni altro genere saranno sempre puliti e senza macchie: egli cambierà di mutande ogni qualvolta lo richiegga il bisogno. Manterrà sempre le armi ben forbite ed in ottimo stato, e le visiterà con ispeciale attenzione allorchè va di servizio, onde non gli falliscano se sia obbligato ad usarle; non dovrà smontarle se non alla presenza del proprio caporale, nè sotto alcun pretesto potrà degradarne la menoma parte. Ne' corpi poi a cavallo avrà la massima premura per la tenuta e l'addestramento del suo cavallo, e per la nettezza ed il buono stato della bardatura.

1725. La recluta procurerà d'istruirsi

subito ne' suoi doveri verso i superiori, onde essere tosto in grado di presentarsi loro convenevolmente, ed ossequiarli scorgendoli: apprenderà quindi i distintivi de' varj gradi. Dovrà pure conoscere i nomi degli uffiziali e sotto-uffiziali della propria compagnia o dello squadrone, non che quelli degli uffiziali superiori. S'istruirà benanche nei suoi doveri, e nelle leggi speciali cui lo statuto penale militare le assoggetta.

1726. Per qualsivoglia domanda, reclamo o bisogno, il soldato s'indirizzerà al caporale della sua squadra: Essendo di servizio si dirigerà per gli stessi motivi al caporale del posto, distaccamento ec. Ove gli sia necessario di parlare ai superiori più elevati ne chiederà per l'organo medesimo il permesso.

1727. Allorquando uscirà di quartiere, dovrà comporre esattamente il suo vestiario, e mantenerlo netto senza alterarne menomamente la postura, o mutarlo: nelle strade camminerà con compostezza, col corpo dritto, e con quella eleganza e quel brio, che si ben convengono a chi è rivestito della Nostra Real-divisa: eviterà le risse, i luoghi scandalosi ed indecenti, nè si accompagnerà se non con persone oneste e

bene apparenti: non fumerà giammai in istrada: all'udire il tocco della generale si recherà immantinente al quartiere, avvertendo per istrada tutt'i compagni che incontrerà.

1728. Le norme stesse seguirà allorquando trovasi in permesso, dovendo in ogni luogo mostrare piena riverenza alle autorità di qualsivoglia ramo; talchè possa conseguire con la decenza del tratto, la compostezza, le buone maniere ed il rispetto, quella considerazione, e que' riguardi dovuti alla divisa che indossa. Qualsivoglia mancanza egli commetta nel tempo di suo permesso, sarà severamente punita dal superiore del corpo, a cui ogni soldato e sotto-uffiziale, tornando da detto permesso, dovrà presentare un certificato di condotta, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari del luogo ove si sono intrattenuti, ed in loro mancanza da quelle amministrative.

1729. Avvenendosi di giorno o di notte in qualsivoglia persona della Real Famiglia o del Sangue, o in un uffiziale generale o superiore, farà fronte e saluterà, restando nella succennata positura, e colla testa rivolta verso il soggetto cui rende l'onore, finchè que-

sti non lo abbia oltrepassato di circa dieci passi. Saluterà poi senza fermarsi tutti gli altri uffiziali o sotto-uffiziali, non che le sentinelle innanzi a cui passerà. Il saluto si eseguirà portando la mano dritta alla visiera del caschetto o elmo, o accanto al dinanzi del cappello o berretto. Incontrando il SS. Sacramento s' inginocchierà e scuoprirà il capo co' movimenti dell'*orazione arme*. Trovandosi armato isolatamente in via eseguirà il prescritto al num.° 2182; infine se abbia il solo cuojame indosso non saluterà con la mano, ma si arresterà e quadrerà per gli uffiziali superiori e generali, e per Noi e per le persone della Nostra Famiglia e del Sangue, e marcerà quadrato per tutti gli altri. Entrando uffiziali nelle camerate si leverà in piedi, a meno che non sia coricato in letto, e si quadrerà senza salutare colla mano.

1730. Nominato giudice in un consiglio di guerra pregherà i sotto-uffiziali o anche gli uffiziali della compagnia o dello sqadrone di dargli spiegazione degli articoli dello statuto penale militare che han rapporto alle di lui funzioni, ed alle circostanze degl' imputati: nella riunione starà con decenza e con

rispetto, presterà attenzione a quanto vi si legge o parla, e nel dare il suo voto seguirà i dettami della legge, e della propria coscienza, senza dare ascolto a verun'altra considerazione qualsivoglia essa sia.

1731. Venendo punito, riceverà il castigo con sommissione, e quindi eseguirà il prescritto col num.° 1169.

1732. Essendo alloggiato presso gli abitanti dovrà usar con essi buone maniere, e far di tutto onde recar loro il minore incomodo possibile; gli è poi vietato, sotto le più severe pene di esigerne qualsivoglia cosa a dippiù del prescritto.

1733. Allorquando alla truppa si fà somministrazione di viveri, e venissero questi accidentalmente a mancare, o che la scarsezza de' medesimi obbligasse i superiori a scemarne la ordinaria distribuzione, dee guardarsi dal mormorarne o dolersene in pubblico, ma soffrirne rassegnato la privazione indispensabile, e persuadersi sempre che tali misure originar non possono se non dall' imperio delle circostanze, e che i superiori non si faranno sfuggire occasioni onde largamente compensarnelo.

1734. Il soldato che conosce un' arte

dovrà, allorchè ordinato gli sia, impiegarla pel Nostro servizio. Dovendo travagliare per suo conto sarà soggetto alle prescrizioni emesse all'uopo in questa ordinanza, ed in quella per l'amministrazione militare.

1735. Qualsivoglia travaglio venga ordinato a' soldati, sarà considerato siccome onorifico, semprequando è diretto a cose di Nostro servizio, e quindi del pari che il servizio d'armi, dovranno eseguirlo con ilarità e di buon grado.

1736. In ogni camerata sarà giornalmente nominato un numero di quartiglieri, che non sarà mai minore del doppio di quelli necessarj alla custodia interna delle camerate.

1737. Ogni mattina, appena sfilata la guardia, il sergente di settimana farà smontare gli antichi da' nuovi quartiglieri, ricevendosi questi esattamente la consegna da quelli.

1738. I quartiglieri saranno in abito di quartiere, ed indosseranno la sciabla, e non avendone terranno la bajonetta nel budriere, nè potranno muoversi, sia di notte, sia di giorno dalla camerata; essi saranno assegnati due per due nei rispettivi luoghi donde invigilar debbono la parte di camerata, che

verrà loro indicata: il caporale di quartiere, di quattro in quattro ore, darà loro la muta.

1739. Eglino dipenderanno direttamente dal caporale di quartiere.

1740. Ai quartiglieri son dati in custodia tutt'i generi esistenti nella camerata. Quindi non permetteranno che alcuno tocchi il sacco o valigiotto non suo, o prenda le armi dalla rastrelliera senza il permesso di un superiore. Impediranno che nelle camerate si giuochi, si fumi o si commettano disordini. Baderanno altresì che le lampadi siano accese all'ora stabilita, che nel corso della notte non si estinguano; che le finestre e le porte stiano chiuse, e vengano aperte alle ore stabilite, e che le camerate siano sempre nette, ed i generi al di loro posto.

1741. Impediranno l'uscita ai presi, che loro verranno espressamente additati dal caporale di quartiere, non che l'ingresso a persone estranee, ed a soldati di altri corpi, ammenochè non abbiano un permesso.

1742. Allorquando un uffiziale si presenta nella camerata, il quartigliere si quadrerà, e griderà: *Compagnia o squadrone, visita del signor maggio-*

re, capitano, tenente ec.: a questo avviso tutti gli uomini presenti si alzeranno in piedi e si quadreranno. Durante poi il tempo che l' uffiziale si trattiene nella camerata, il quartigliere rimarrà quadrato accosto alla porta di essa, o al posto che gli sarà designato nel montare.

1743. In ogni squadrone si nomineranno anche tre, quattro o più soldati di guardia alla stalla.

1744. Gli uomini di guardia alle stalle saranno in abito di scuderia e berretto, ed appena sfilata la guardia verranno rilevati dal caporale di guardia alla stalla, il quale, in sua presenza, farà da loro consegnare a quelli che montano tutti gli utensili di scuderia di cui erano responsabili.

1745. I soldati di guardia alla stalla dipenderanno dal caporale quivi di guardia; ne eseguiranno gli ordini, e non potranno assentarsene senza permesso.

1746. Essi debbono tener sempre nette le stalle, togliendone le immondezze appena si producono; stenderanno e raccoglieranno le lettiere; appaglieranno; apriranno e chiuderanno le finestre; baderanno che i cavalli stiano ben legati e che non si azzuffino, e vigileranno su di quelli che danno segni

di malsania, affine di darne subito parte al caporale di guardia ad essa stalla.

1747. Ad ogni uffiziale è permesso di avere un soldato per assistente: questo non sarà impiegato che a ripulire i generi di uniforme, a governare i cavalli, e ad opere che non ledano il suo decoro.

1748. Gli assistenti debbono trovarsi alla visita di pulizia ed alla istruzione del sabato, ed a tutte le riunioni del corpo, sia per istruzione che per esercizj o manovre; e pria di entrare nelle file saranno accuratamente esaminati ed ispezionati: essi sono esenti di servizio, non dovranno alterare menomamente il vestiario, si terranno decenti e netti al pari degli altri soldati: non potranno, per causa alcuna, mostrarsi per le strade con abiti non di uniforme, nè con fardelli sulle spalle, fanciulli in braccio, nè con altre inconvenienze.

1749. Quando la truppa non sia grandemente caricata di servizio, i capi dei corpi, previo permesso de' superiori presenti nella piazza, potranno permettere a due soldati per compagnia di uscire per travagliatori: è vietato a' corpi a cavallo e facoltativi di avere travagliatori.

1750. I travagliatori usciranno dal quartiere dopo la visita del mattino,

saranno esenti dall' ordinario, e la sera avranno un biglietto per ritirarsi a due ore dopo la visita ne' soli giorni di lavoro. In questo biglietto dovrà specificarsi la di loro qualità.

1751. Non si accorderà il permesso di travagliare fuori del quartiere, se non ai soldati di ottima condotta, che conoscano un' arte, e che intendano lavorare presso maestri conosciuti, i quali avran dichiarato di corrisponderne.

1752. Ogni travagliatore dovrà rintracciare un soldato della di lui squadra, il quale si prenda cura delle sue armi, e del suo equipaggio.

1753. Ogni travagliatore sarà munito di un permesso in cui si specifichi il nome del maestro presso cui dee lavorare: tale permesso sarà firmato dal comandante della compagnia, dal comandante del battaglione, e da quello del corpo, e vistato dal governatore o comandante della piazza.

1754. Sugli averi de' travagliatori sarà fatta la ritenuta prescritta dalla ordinanza per l' amministrazione.

1755. Essi si riuniranno ogni sabato per la visita di pulizia e per la istruzione, ch' eseguiranno di unita agli assistenti.

Art. 30.

Della riunione, dello scompartimento, e della spedizione delle guardie.

1756. Mezz'ora prima dell'assemblea della guardia, gli uomini di servizio saranno riuniti dai caporali delle rispettive squadre, ispezionati, e quindi presentati al secondo sergente di settimana, che gl'ispezionerà anch'esso, e fornirà delle corrispondenti cartucce, indi li presenterà all'uffiziale di settimana. Questi rettificherà diligentemente le suddette ispezioni, e punirà quei sottouffiziali i quali abbian tollerato o non rimarcato difetto nel vestiario, armamento ec.

1757. Al tocco dell' assemblea l' uffiziale di settimana formerà gli uomini da montare di servizio nel numero di righe competenti, e vi assegnerà il primo sergente siccome guida, il caporal furiere da rimpiazzamento, ed i sottouffiziali che montar denno di servizio da serrafile, e così li condurrà al luogo di riunione della guardia. I primi sergenti ed i furieri saranno armati: ed i primi avranno il libro d' ordine sul petto sotto la fascia della giberna.

1758. L'ajutante maggiore, secondato dall' ajutante di settimana, disporrà in colonna le suddivisioni formate dai contingenti di ciascuna compagnia o di ciascuno sqnadrone, serbando tra esse l'ordine progressivo che hanno ne' battaglioni, e colla distanza di dieci passi da guida a guida.

1759. Disposti gli uomini come sopra, l' ajutante maggiore comanderà:

1.° Attenzione.

2.° Portate l' arme (o sciabla in mano).

3.° Indietro aprite le righe.

4.° Marcia.

Ciò eseguito, l' uffiziale superiore di settimana ispezionerà la truppa, ed occorrendo darà le convenevoli disposizioni; dopo di che ordinerà all'ajutante maggiore di far serrare le righe. Questi ne darà i comandi, al primo de' quali gli uffiziali di settimana lasceranno le suddivisioni, che rimarranno comandate dai primi sergenti.

1760. Serrate le righe, l' ajutante di settimana farà serrare la colonna, s' è di fanteria, in massa sulla testa o sulla coda, a norma del locale, e poi comanderà:

1.° Pel fianco dritto a dritta.

2.° Sotto uffiziali a' vostri posti.
3.° Marcia.
4.° Al braccio l'arme (nella fanteria).

Al terzo comando i sotto-uffiziali tutti usciranno dalla colonna al passo raddoppiato: quelli di guardia si anderanno a situare dirimpetto al centro del lato dritto della colonna, a sei passi di distanza da questa, disponendosi in prima riga i sotto-uffiziali capi posti e quelli che sono i più antichi ne' posti comandati da uffiziali, gli altri in seconda riga.

I primi sergenti ed i caporali furieri si situeranno sul fianco sinistro della colonna, formati in due righe per ordine di compagnie o squadroni, in modo da rimanere dirimpetto e paralleli alla linea che occupar dee la parata.

1761. L' ajutante di settimana incomincerà a chiamare i varj posti coll'ordine nel quale debbono disporsi alla parata: il capo posto o chi lo succede in ciascuna guardia chiamata, porterà l'arme e farà un passo innanzi; gli uomini che compor debbono il posto porteranno pure l'arme, ed al passo raddoppiato anderanno a situarglisi dirimpetto, e verranno disposti dall'ajutante nel numero di righe corrispondenti alle prescrizioni del num.° 527 e per

ordine di statura; l'ajutante stesso si assicurerà se ne manchi alcuno, situerà gli altri sotto-uffiziali al sito corrispondente, e poi ordinerà al capo posto, o a chi ne fa le veci, di condurli al luogo designato per la formazione della parata.

1762. Nell' ordine di battaglia della parata, la gran guardia avrà la dritta, seguiranno i posti di piazza secondo l'ordine in cui vengono chiamati: alla sinistra sarà il picchetto, se dovrà intervenire alla parata, indi la guardia di polizia, la guardia alle bandiere o agli stendardi, le guardie di onore, ed ogni servizio interno; in fine le ordinanze ed i piantoni.

1763. Formata la linea della parata, ogni sotto-uffiziale di servizio anderà a situarsi accanto al posto corrispondente, ed i capi posti in prima riga alla dritta della guardia rispettiva, numerandone dapprima gli uomini.

1765. Se la guardia non debba recarsi sulla piazza d'armi per la parata, sfileranno dal quartiere le sole guardie interne, quella delle bandiere o degli stendardi, quelle di onore, e le ordinanze ed i piantoni.

1768. La banda ed i tamburi o trombetti si situeranno a dritta della parata,

e quelli di guardia dietro la dritta dei rispettivi posti.

1770. Nel caso che il colonnello o altro superiore voglia ispezionare la parata, si farnno aprir le righe. Terminata la detta ispezione, se venga ordinato di fare eseguire il maneggio d'armi o qualche evoluzione, l'uffiziale succennato darà i comandi necessarj. In fine farà caricare le armi, se ciò debba eseguirsi da tutta o parte della parata, e poscia l'uffiziale incaricato dello sfilamento della parata comanderà:

1.° Capiposti due passi al fronte.

2.° Marcia.

Al 2.° comando ogni capo posto si situerà innanzi al centro della propria guardia, ed il comandante della parata ne percorrerà la linea, onde ricevere i rapporti, che alcuni di essi potessero fare.

1771. La guardia sfilerà per avanti agli uffiziali generali o superiori presenti, e colui che la comanda l'accompagnerà finchè li avrà oltrepassati; dopo di che si situerà dirimpetto ad essi sull'altro lato della truppa. La banda, ed i tamburi o trombetti si arresteranno dirimpetto ad essi uffiziali, battendo o suonando la marcia durante lo sfilamento.

1772. Uscite le guardie dal quartiere,

i rispettivi capiposti le condurranno ai posti corrispondenti, com'è prescritto al num.° 495.

1774. Battuto all'ordine, l'ajutante di settimana condurrà i sotto-uffiziali al luogo ove dee darsi l'ordine, e comanderà.

1.° All'ordine.

2.° Marcia.

A questi comandi si formerà il circolo con le norme del num.° 514. Entreranno in esso, il maggiore, l'ajutante maggiore, e l'ajutante di settimana, e vi si detteranno gli ordini, e le disposizioni da comunicarsi alla truppa; indi si romperà il circolo co' comandi.

1.° Rompete il circolo.

2.° Marcia.

1775. Se il capo del corpo vorrà comunicar cosa agli uffiziali, li farà disporre in circolo, altrimenti farà battere un rullo che indicherà il termine della parata, ed ognuno di essi prenderà notizia degli ordini da' rispettivi sotto-uffiziali: l'ajutante ne darà comunicazione agli uffiziali superiori.

1777. Terminata la parata si eseguirà il prescritto al num.° 501.

1778. Ogni volta che dovrà darsi un ordine, il tamburo od il trombetto di picchetto suonerà all'ordine: a questo se-

gno i primi sergenti ed i caporali furieri si uniranno nel luogo a ciò designato, e, formato il circolo, vi si detterà quanto occorra. I primi sergenti assenti vi saranno rimpiazzati da' secondi sergenti di settimana, ed i furieri da' caporali di quartiere.

1779. Un ajutante, portabandiera, o portastendardo recherà l'ordine agli uffiziali superiori che non sono stati presenti alla parata, ed all'ajutante maggiore.

1780. Al capitano, se assente all'ora della parata, sarà recato l'ordine dal furiere, ed in assenza di questo da un caporale.

1781. Gli uffiziali subalterni comandati per qualche servizio, che siano stati legittimamente assenti dalla parata, ne saranno informati da un sotto-uffiziale al modo prescritto al num.° 517.

1782. L'ajutante di settimana avrà cura di far avvertire i cappellani, i chirurgi, ed il quartiermastro, allorchè negli ordini vi sia cosa che loro riguardi.

Art. 31.

Del picchetto.

1783. In ogni corpo verrà giornalmente nominato un numero di uffiziali, sottouffiziali e soldati di picchetto.

1785. Dal picchetto si trarrà ogni servizio comandato improvvisamente: gli individui che marceranno saranno immantinente rimpiazzati con altri cui spetti per giro.

1787. Il picchetto sarà ordinariamente composto di

Un capitano,

Un uffiziale subalterno per battaglione,

Un tamburo ed un piffero, o un trombetto per battaglione,

Un soldato per ogni dodici,

e di un numero di sotto-uffiziali proporzionato alla forza risultante.

1788. Il picchetto sarà considerato siccome il primo de' servizj interni: esso incomincerà dopo sfilata la guardia.

1789. Il primo de' subalterni nominati di picchetto, si dirà di picchetto fisso.

1792. Il picchetto sarà pronto a marciare ad ogni cenno: i sotto-uffiziali e soldati staranno sempre in uniforme e berretto, indosseranno il cuojame, ed avranno in pronto le armi e la bardatura: la notte deporranno il solo cuojame, e situeranno le armi al capezzale, o in fasci nel mezzo delle camerate, potendo dormire su i rispettivi letti.

1797. All' ora stabilita per la uscita

degli uomini nominati per la spesa del rancio, per la distribuzione del foraggio, del pane, o di altro genere, o in fine pei varj travagli, questi uomini, condotti da' rispettivi sotto-uffiziali, si uniranno nel luogo indicato, ove si troveranno puranco le scorte, i furieri, il portabandiera o portastendardo, o gli uffiziali nominati all'uopo. Il capitano di picchetto, secondato dai subalterni di picchetto e dall'ajutante di settimana, farà numerare, e formare gli uomini in due o più righe, ed egli stesso gl'ispezionerà, onde assicurarsi se siano nella tenuta prescritta, e se abbiano gli arnesi necessarj per contenere i generi, se i boni siano in regola per le distribuzioni, o se sia pronto il danaro per la spesa; finalmente ripartirà le scorte, cui, se fia d'uopo, darà le debite istruzioni, ed in fine farà partire la gente.

1798. Ritornati gli uomini dalla spesa o dalla distribuzione, il capitano di picchetto esaminerà i generi, e ne confronterà le quantità con le carpette o coi boni:

1800. Gli uomini comandati pe' travagli, al loro ritorno, dovranno presentarglisi per essere ispezionati, e quindi rimandati alle camerate.

1801. I distaccamenti che escono dal quartiere dovranno esser da lui ispezionati : quelli però che dovranno esserne assenti più di 15 giorni , o che siano comandati da capitani, lo saranno dal maggiore di settimana.

1802. Le guardie ed i distaccamenti comandati da sotto uffiziali, rientrando in quartiere , dovranno presentarsi al capitano di picchetto che l'ispezionerà; si assicurerà che le armi siano scaricate, ne riceverà i rapporti, e poi l' invierà nelle camerate.

1803. In tutte le suddette ispezioni il capitano di picchetto potrà farsi supplire dall' uffiziale di picchetto fisso.

1808. Il capitano di picchetto farà puranco delle ronde nell'interno del quartiere per osservare se il servizio si faccia in regola. Tali ronde si eseguiranno come quelle della piazza , e saranno ricevute dai posti interni siccome ronde maggiori. La scorta ed il fanale si prenderanno dalla guardia di polizia.

1814. Nel caso che il capitano di picchetto debba, per servizio, assentarsi dal quartiere , l' ajutante di settimana avvertirà immantinente quello che lo segue per giro onde rimpiazzarlo.

Art. 32.

Della guardia di polizia.

1815. In ogni quartiere vi sarà una guardia, che sarà detta di polizia, la cui forza, proporzionata alle località, verrà fissata dal capo del corpo; in essa vi sarà sempre un secondo sergente: questa guardia non farà mai parte della parata della piazza, nè terrà le armi cariche se non per ordine espresso.

1816. La guardia di polizia dipenderà specialmente dal maggiore di settimana, dall'ajutante maggiore, e dal capitano di picchetto, e verrà comandata dall'uffiziale subalterno di picchetto fisso, il quale si metterà alla sua testa da capo posto quante volte prenda le armi o si formi. Le consegne di questa guardia verranno stabilite dal capo del corpo, e l'uffiziale che la comanda eseguirà pure quelle che gli verranno prescritte dagli anzidetti uffiziali, o comunicate dall'ajutante di settimana.

1817. La guardia di polizia renderà gli onori, ed eseguirà i doveri generali prescritti ad ogni altra guardia. Passando innanzi ad essa il capo del corpo, la sentinella alle armi griderà *Guardia*

in riga, e la guardia si formerà senza armi, e prenderà la immobilità al comando di attenzione.

1818. Le sentinelle alle porte del quartiere, oltre a' doveri generali specificati nell' Art. 3.°, Cap. 3.°, Tit. 2.°, avranno altresì per consegna: 1.° D'impedire ch' entrino venditori di frutta, o altre cibarie senza il permesso dell' uffiziale di picchetto fisso, che dovrà, prima di accordarlo, visitarne la qualità: 2.° Di non fare introdurre bevande spiritose, donne non conosciute e generi immondi: 3.° Di vietar l' uscita a qualunque persona che abbia seco involti o fardelli: 4.° Di non permettere che alcun sotto uffiziale o soldato esca dopo la ritirata, o prima dell' ora stabilita per l' uscita comune; e di far presentare al capo posto tutti coloro che rientrassero dopo la ritirata, qualora il sotto uffiziale di piantone trascurasse di avvertirneli: 5.° Di non permettere l' uscita ne' corpi di cavalleria ad alcun soldato col cavallo: 6.° Di badare che dalle finestre del quartiere non si getti roba, avvertendone, se ciò avvenga, il caporale: 7.° E di vietare l' uscita ai sotto uffiziali e soldati consegnati, ed alle reclute senza scorta.

1819. Un tamburo o trombetto di picchetto sarà addetto alla guardia di polizia per suonare, all'ordine del capoposto, tutt' i tocchi prescritti nell'orario, o che verranno ingiunti dai superiori del corpo.

1820. Il secondo sergente della guardia di polizia vigilerà che i caporali ed i soldati eseguano i loro doveri.

1821. Il detto sergente terrà le chiavi della prigione, e della sala di disciplina che non consegnerà se non per ordine dell' uffiziale comandante il posto, a cui si dovranno dirigere i superiori incaricati della ispezione de' detenuti; ad esso si dirigerà puranco il prevosto tutte le volte che l' esercizio del suo dovere comporti di avvicinarsi ai presi. Egli non riceverà, nè farà uscire alcuno da tali luoghi senza l'ordine dell'anzidetto uffiziale. Allorquando li dovrà aprire, sarà sua cura di apporvi un numero competente di sentinelle. Baderà che sian portati a tempo debito i ranci ai detenuti, e che questi stiano tranquilli, non manchino di acqua, e che si faccia la necessaria pulizia nella località di loro detenzione, visitandoli perciò il mattino e la sera. Impedirà che si dia loro vino, non potendone avere

che parcamente all' ora del rancio. Se qualche detenuto chiegga di parlare ai superiori, esso sergente curerà d'innoltrarne la domanda per mezzo dell'uffiziale comandante la guardia medesima. Prima che il prevosto faccia uscire i presi, pe' motivi additati al num.° 1166 esso sergente ne chiamerà la visita; come pure avvertirà il chirurgo se taluno ne sia ammalato. Praticherà la stessa visita allorquando il prevosto li ricondurrà. Vieterà infine a chicchessia di trattenersi in colloquio co' detenuti senza permesso dell' uffiziale comandante il posto.

1822. Dopo la ritirata, scortato da qualche uomo della guardia, chiuderà le porte ed i cancelli del quartiere, lasciando aperti i soli sportellini ne' siti prescritti dal capo del corpo, e, battuto lo sveglio, aprirà poi le porte ed i cancelli.

1823. Nel caso debbansi chiudere le scuderie, il secondo sergente di guardia ne custodirà le chiavi per indi farle aprire nell' ora prescritta. Baderà che nell' annottarsi si accendano le lampadi nelle scuderie, e che durante la notte non si estinguano.

1824. Di buon mattino il secondo

sergente, dietro richiesta del prevosto, e col permesso dell' uffiziale di guardia riunirà i detenuti, quelli che sono ai servizj ignobili, e gli uomini di travaglio, onde la pulizia del quartiere venga eseguita: l'uffiziale di picchetto fisso potrà assegnar loro, se fia d'uopo, una scorta.

1825. Battuta la uscita ispezionerà gli uomini che escono, onde assicurarsi della loro tenuta e proprietà, e li confronterà con le liste firmate da' rispettivi uffiziali di settimana, delle quali, il sotto uffiziale che li conduce, dev'essere ostensore.

1826. Esaminerà diligentemente ogni estraneo che si presenti per entrare in quartiere, e non permetterà che vi abbiano ingresso persone sospette, vagabondi, venditori, o donne non conosciute. Farà accompagnare le persone che chiedono di uffiziali dimoranti nel quartiere, e le persone di riguardo che, volendo entrare, ne facciano domanda.

1827. Dopo la ritirata farà porre i berretti di quartiere alla guardia.

1828. Dopo il silenzio farà chiudere le osterie, e spegnere i fuochi.

1829. Nella notte il comandante del posto farà fare al sergente di guardia

delle ronde nell' interno del quartiere, onde assicurarsi della tranquillità e del buon ordine, non che della vigilanza delle sentinelle: tali ronde saran fatte come quelle di piazza.

1831. Allorquando si situeranno dei sotto-uffiziali di piantone per vigilare su di un qualche sito, per adempire dappresso ad una parte de' doveri assegnati al sergente della guardia di polizia, per riconoscere gl'individui ch'entrano o escono, o per altr'oggetto, egli baderà che conoscano la loro consegna, sian rilevati o tolti via alle ore stabilite, e ne riceverà i rapporti che inserirà in quello della guardia di polizia. Tali rapporti saranno inviati al capitano di picchetto.

Art. 33.

Delle visite giornaliere.

1840. Mezz' ora dopo battuto o suonato lo sveglio, al tocco di un rullo, i caporali riuniranno le squadre rispettive, le formeranno ne' corridoj adiacenti alle camerate, o nelle camerate stesse in mancanza di locale, e ne chiameranno la visita: faranno indi rapporto al secondo sergente di settimana, il quale

vigilerà su questa visita, che potrà verificare chiamandola egli stesso, e ne farà rapporto al primo sergente informandolo di tutte le novità occorse, non che degli uomini che sono infermi, e dell'ora alla quale sono rientrati coloro che mancavano alla ritirata, e quelli che fossero stati assenti con permesso. I primi sergenti daranno parte delle novità all'uffiziale di settimana, e questi al capitano di picchetto; compileranno poi il rapporto della visita che spediranno all'uffiziale di picchetto fisso.

1841. Prima di mangiare il rancio sarà fatta una seconda visita con le norme stesse.

1844. La sera al tramontare del sole tutt'i tamburi o trombetti, riuniti con prevenzione nella piazza del quartiere o innanzi di esso, verranno ispezionati dal tamburo maggiore, e quivi batteranno o suoneranno la ritirata. Quindici minuti dopo sarà eseguita la visita, che sarà annunciata da un rullo.

1846. Se la visita debba farsi sul terreno, le compagnie in berretto di quartiere, colle armi e col cuojame, vi si recheranno, condotte in ordine da' rispettivi uffiziali di settimana, e vi si schiereranno in battaglia.

1849. Formata la truppa, chi la comanda farà aprir le righe, e porre le armi al piede: indi ad un colpo di bacchetta dei tamburi, o ad un segnale delle trombe, ciascun uffiziale di settimana si recherà innanzi al centro della sua truppa, e comanderà: 1.° *Compagnia alla visita*: 2.° *Sotto-uffiziali al fronte*. Al 1.° comando i soldati porteranno la mano sinistra al berretto, come per salutare, indi la riporteranno celeremente al suo posto. Al 2.° il primo sergente, ed il secondo sergente di settimana si porteranno innanzi al fronte, situandosi a contatto tra loro, due passi dietro all'uffiziale, che starà rivolto verso la truppa. Questo uffiziale chiamerà la visita, ed i cennati sotto-uffiziali gli somministreranno le notizie relative agli assenti.

1850. Terminata la visita, formato e sottoscritto il rapporto delle novità, ciascun uffiziale comandante darà la voce *Sotto-uffiziali a' vostri posti*, indi, fatto il mezzo giro a dritta, rimarrà due passi innanzi al centro della propria compagnia. Ad un colpo di bacchetta, o ad un segno di tromba, tutti questi uffiziali si recheranno dall'uffiziale che comanda la visita, e, disposti in circolo per or-

dine di compagnie, gli presenteranno i rispettivi rapporti, e ne riceveranno le particolari disposizioni. L' ajutante incaricato dello stato minore, presenterà pur egli, posto in seconda riga, il rapporto degl' individui sotto i suoi ordini. Il comandante ordinerà - *signori uffiziali a' vostri posti;* e questi, fatto il mezzo giro, si porteranno dond' erano partiti. Al segnale suindicato i primi sergenti ed il tamburo maggiore si recheranno alla sinistra della linea, o in altro luogo espressamente indicato, ove si disporranno in circolo attorno all' ajutante di settimana, al quale faranno il di loro rapporto; dopo di che, mediante il comando dell' ajutante — *Sotto-uffiziali ai vostri posti, marcia*, torneranno donde sono partiti.

1851. Il comandante la visita darà la voce:

1.° In bilancia l' arme.

2.° Serrate le righe, marcia.

3.° Per compagnie formate i circoli, marcia.

4.° Al piede l' arme.

Al 3.° comando ciascuna compagnia formerà il circolo sul centro: in esso, oltre all' uffiziale di settimana, entrerà pure il primo sergente munito del libro

d'ordine, che porterà sul petto al disotto del cuojame. Nel circolo si leggerà l'ordine, si nominerà il servizio, additando i posti che ciascuno dee coprire, e si comunicheranno le particolari disposizioni del corpo. Terminato ciò, il comandante ordinerà:

1.° In bilancia l' arme.
2.° Disfate i circoli, marcia.
3.° Al piede l' arme.
4.° Alla preghiera l' arme.

Ed i tamburi o trombetti toccheranno o suoneranno la preghiera, terminata la quale si comanderà:

Al piede l' arme.

1852. Indi le compagnie, pel fianco, saranno da' rispettivi comandanti ricondotte alle camerate, ove riporranno le armi, si toglieranno il cuojame, e, formate di nuovo, reciteranno il S. Rosario.

1853. Se la visita si eseguirà nelle camerate, verrà praticata per ciascuna compagnia lo stesso che si è detto nei numeri precedenti, adattandosi però alle località, ed in caso di ristrettezza ciascun uomo si terrà al piede del proprio letto.

1854. Ne' corpi a cavallo la visita si farà al modo stesso prescritto per la fan-

feria, ma gli uomini saranno in abito di scuderia, senz'armi, ed avranno nella mano sinistra, per la correggia, il morale che conterrà l'orzo o l'avena per la distribuzione della sera: i sotto-uffiziali avranno le sciable al fianco. Terminata la preghiera, gli squadroni si avvieranno alle stalle, donde ritornati reciteranno nelle camerate il S. Rosario.

1858. I capi de' corpi, oltre della visita della mattina, e di quella della sera, potranno ordinare altre visite periodiche o eventuali, se la circostanza lo esiga. Eseguendosi altre visite, oltre alle prescritte di sopra, al tocco che indicherà doversi dare i rapporti, gli uffiziali di settimana, e l'ajutante incaricato dello stato minore si recheranno dal capitano di picchetto, ed i primi sergenti dall' ajutante di settimana, e, disposti in circolo, presenteranno i rispettivi rapporti.

Art. 34.

Della parata della Messa.

1860. Tutte le domeniche, e le altre feste di precetto i corpi si condurranno in grande uniforme ad ascoltare la

S. Messa. Particolari circostanze derivanti dalla natura del servizio, o dalle intemperie potranno autorizzare il capo del corpo a cambiare la tenuta, e spedire le compagnie, o gli squadroni separatamente alla chiesa.

1861. Gli uomini di servizio di qualunque specie saranno riuniti allo smontare delle guardie, e condotti ad udire la S. Messa a tal uopo celebrata.

1862. Sì la prima, che la seconda Messa saranno celebrate da' cappellani del corpo, e non essendovene che uno solo, questi avrà cura che gli uomini di servizio non manchino del divino Officio.

1863. All'ora che verrà fissata dal capo del corpo tutt'i tamburi o trombetti batteranno o suoneranno la Messa, e gli uomini, avendo le sciable o le bajonette al fianco, saranno per compagnie o squadroni fermati, e condotti da' rispettivi uffiziali al luogo della riunione.

1865. I tamburi o trombetti suoneranno la Messa nell'andar la truppa alla chiesa, e la marcia al ritorno da essa.

1868. La colonna sarà preceduta da una guardia atta a munire di sentinelle le porte della chiesa: queste vi saran-

no per sola onorificenza, e per impedire i disordini.

1869. Se per tenere sgombra qualche navata o per altr' oggetto si dovessero situar sentinelle nella chiesa stessa, queste non renderanno onore ad alcuno, ma presenteranno le armi nell' atto della elevazione. Esse non passeggeranno, nè parleranno, ma solo si faranno ubbidire con cenni. Nel rilevarle, il caporale di posa farà situare la nuova sentinella accanto alla vecchia, avendola dapprima istruita della consegna, e senza presentar l'arme o eseguire altro movimento, l'antica sentinella farà il mezzo giro a dritta e marcerà in avanti per seguire il caporale.

1870. Giunta la colonna alla porta della chiesa, i tamburi od i trombetti si situeranno ad essa dirimpetto, continuando a suonare finchè la truppa sia tutta entrata: il comandante di ciascuna suddivisione si situerà sulla destra del limitare della stessa porta, donde darà i seguenti comandi:

1.° Scopritevi.
2.° Uno.
3.° Due.

1871. Il principio della Messa sarà indicato da un breve rullo: tre tocchi

indicheranno il *Sanctus;* ad un altro tocco pria della Elevazione s'inginocchierà la truppa sul ginocchio destro, e durante quella si suonerà la marcia, che sarà seguita da un tocco, al quale la truppa si alzerà. Terminata la Messa, un altro breve rullo, seguito da un tocco additerà alla truppa di doversi inginocchiare per ascoltare una breve preghiera recitata dal cappellano; infine sarà dato l'altro tocco al quale i soldati si alzeranno.

1872. Se la truppa sarà in arme tutta o in parte, giunta alla porta, le porrà in bilancia, e, situata nella chiesa, farà al piede l'arme. Al *Sanctus* porterà l'arme, alla elevazione le presenterà e si porrà all'orazione, indi eseguirà i movimenti necessarj a riprendere la posizione del piede l'arme, e finalmente uscirà dalla chiesa coll'arme in bilancia. Per tutte queste mosse non si daranno comandi, ma segnali con la cassa o la tromba.

1873. Uscendo le suddivisioni dalla chiesa i comandanti di esse comanderanno:

1.° Copritevi.
2.° Uno.
3.° Due.

e gli uomini riporranno in testa il caschetto, elmo o berrettone, e quindi la mano dritta al suo posto.

1874. Le stesse prescrizioni de' numeri precedenti si eseguiranno ogni volta che la truppa debba recarsi in chiesa per qualunque altr' oggetto.

1875. Se debba celebrarsi la Messa allo scoperto, facendo uso delle cappelle di campagna, le truppe saranno in armi; ed i varj movimenti si comanderanno colla voce.

Art. 35.

Del modo di riconoscere gli uffiziali, ed i sotto-uffiziali promossi o giunti al corpo.

1885. Gli ajutanti, i portabandiera, i portastendardo e gli altri sotto-uffiziali dello stato minore saranno fatti riconoscere alla parata della guardia innanzi a' sotto-uffiziali formati in circolo per l'ordine, da colui che l'ha comandata; i portabandiera però, ed i portastendardo, sebbene riconosciuti, non prenderanno possesso delle loro funzioni sotto le armi, ma alla prima riunione del corpo in arme, recate le bandiere o gli

stendardi sul terreno da coloro che li rimpiazzavano, il capo del corpo chiamerà al fronte i novellamente promossi, e dopo di aver loro rammentato il dovere di difendere col proprio sangue il Sacro Real vessillo cui loro si affida, glie lo porranno tra le mani

1886. I sotto-uffiziali delle compagnie o degli squadroni saranno fatti riconoscere dal capitano alla prima riunione della compagnia o dello squadrone. In generale poi la riconoscenza de' sotto-uffiziali avrà luogo dopo di essere stata annunciata all'ordine del corpo.

1887. Il passaggio di un sotto-uffiziale o soldato alle compagnie di granatieri o cacciatori sarà annunciato all'ordine del corpo: essi saranno riconosciuti alla parata della guardia, nella quale il capitano della compagnia ove debbono passare, darà loro i rolli, il pompone della compagnia scelta, e la sciabla, che sarà loro posta al fianco dal primo sergente della compagnia; e pei granatieri anche il berrettone.

Art. 36.

Delle cassazioni, e sospensioni de' sotto-uffiziali, e della espulsione de' soldati dalle compagnie scelte o dai corpi.

1888. Se un sotto-uffiziale debba soffrire il castigo della cassazione, ciò verrà annunciato all'ordine del corpo, nel quale si specificheranno le cagioni che hanno richiamato su di lui un tal castigo. Quindi, alla prima parata di guardia, sarà condotto in uniforme innanzi al centro della linea, ove, battuto all'ordine, l'uffiziale che comanda ripeterà l'ordine anzidetto, indi il sotto-uffiziale punito si toglierà la sciabla da per sè stesso, e scucirà i distintivi, che, nell'atto medesimo, consegnerà ad un sotto-uffiziale più antico o più graduato di lui nella propria compagnia o nel proprio squadrone, quivi a tal uopo presente, ovvero all'ajutante del proprio battaglione; indi il castigato sarà condotto alla sua nuova destinazione.

1889. La sospensione di un sotto-uffiziale sarà del pari annunciata all'ordine del corpo con le corrispondenti causali: questo sotto-uffiziale, alla prima visita, uscirà al fronte della propria

compagnia o del proprio squadrone, ove, dall'uffiziale di settimana, si ripeterà l'ordine suindicato; indi il sotto-uffiziale punito si torrà i distintivi, li conserverà egli medesimo; e poscia prenderà posto di semplice soldato nella truppa.

1890. Se un granatiere o cacciatore, per mancanze commesse, dovrà passare alle compagnie fucilieri, un tal castigo sarà annunciato, una con le causali, nell'ordine del corpo; indi alla prima parata di guardia, in cui nel modo additato nel num.° 1888 sarà ripetuto l'ordine, verrà condotto innanzi al centro della truppa, e quivi, da per sè stesso, si toglierà le insegne della compagnia scelta, che consegnerà al primo sergente della medesima, dopo di che sarà condotto alla sua nuova destinazione.

1891. Il prescritto al numero precedente sarà altresì applicato ai soldati della Nostra guardia, che, per misure disciplinali o giudiziarie debbano passare a terminare il di loro impegno in un corpo di linea.

1892. Se un soldato, per effetto di cattiva condotta, debba essere privato dell'onore di servire nelle Nostre Reali truppe, questa vergognosa punizione

sarà annunciata all' ordine del corpo, una colle causali che contro di esso la hanno attirata. Quindi, alla prima riunione dell' intero corpo, l' incorreggibile, in grande uniforme, sarà condotto da una scorta innanzi al centro della truppa, alla quale, battuto all'ordine, si ripeterà la disposizione che lo condanna, e quivi, dal prevosto, spogliato di ogni insegna militare, verrà rivestito di abiti fuori durata, ai quali preventivamente saranno state tolte le mostre, i bottoni, e specialmente i gigli, le cornette o le granate: l' uomo da espellersi sarà finalmente consegnato all'agente della polizia all'uopo chiamato, che si terrà alla porta del quartiere, onde riceverselo. Se vi saranno servi di pena, questi lo ajuteranno a rivestirsi, non mai a spogliarsi, e poscia, scortati, lo accompagneranno fino alla porta del quartiere.

Capitolo 4.

Del governo e della disciplina delle truppe in movimento.

Articolo 1.

Della partenza delle truppe da una piazza.

1900. Allorquando una truppa riceverà ordine di partire da una piazza, ogni compagnia o squadrone depositerà nel magazzino le armi che sono al di più degli uomini atti alla marcia, ed i generi degli assenti.

1902. Gli effetti che non debbono entrare ne' sacchi o valigiotti de' soldati, ma che loro è permesso di conservare, saranno riuniti per isquadra; ogni compagnia o squadrone, aggiuntivi gli oggetti di uso comune, ne farà una balla, la quale, segnata col titolo del corpo, e col numero della compagnia o dello squadrone, sarà rimessa al magazzino che ne prenderà notamento.

1903. Gli effetti del magazzino, con-

venevolmente imballati, intitolati e numerati, saranno dall'uffiziale del materiale consegnati al conduttore degli equipaggi.

1904. Ogni primo sergente consegnerà parimente al conduttore degli equipaggi una cassa contenente tutt'i libri, i registri, e le carte della compagnia o dello squadrone. Egli non conserverà presso di sè che il libro dell' ordine, e la mano corrente.

1905. Gli uffiziali di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone, riuniranno i loro equipaggi, che da un sotto-uffiziale saranno consegnati al conduttore suddetto insieme alle casse di cui si è fatto parola al numero precedente. Il bagaglio di ciascun uffiziale dovrà consistere in una o due casse delle dimensioni, e del peso fissato da'regolamenti appositi. Lo stato maggiore riunirà pure il suo bagaglio, che sarà da un ajutante consegnato al conduttore. L'ajutante incaricato dello stato minore imballerà e consegnerà al modo stesso gli oggetti di pertinenza degl'individui dello stato minore, che non debbono esser da loro trasportati.

1906. Il conduttore degli equipaggi sarà responsabile di tutti gli oggetti con-

segnatigli, e de' quali dovrà firmare le ricevute, che diunita a' generi che verificherà, gli verran presentate in doppio, e di cui una copia rimarrà presso di lui: il comandante del corpo gli assegnerà per aggiunto un sotto-uffiziale intelligente, e di grado inferiore al suo, il quale lo ajuterà durante la marcia.

1907. Il quartier-mastro o l'uffiziale di dettaglio, la vigilia della partenza, consegnerà al conduttore degli equipaggi il foglio stabilito dal commessario di guerra per la somministrazione de' mezzi di trasporto competenti alla truppa che parte: esso si presenterà con questo foglio a' funzionarj comunali onde ottenere i carri, gli animali, e combinare l' ora ed il luogo ove debbonsi riunire.

1908. Il conduttore consegnerà il duplicato del foglio suddetto al suo aggiunto, il quale, partendo sempre con l'avanguardia distaccata, e col distaccamento degli alloggi, farà mettere in pronto nei luoghi di transito quel numero di carri o animali da soma espressi in detto foglio.

1910. I trasporti, per quanto è possibile, dovranno essere raccolti la sera precedente alla partenza, e consegnati al conduttore, il quale li farà custodire, situando gli animali in qualche stal-

la, e i carri e gli equipaggi in siti chiusi e guardati da sentinelle fornite dalla truppa destinata per iscorta degli equipaggi.

1911. Sotto pena di severo castigo sarà proibito ad ogni individuo della truppa di prendere o far prendere di propria autorità qualunque carro, vettura, animale da soma o da sella.

1913. Ogni uffiziale, cui il conduttore consegnerà animali o vetture, ne rilascerà ricevuta, nella quale sarà espressa la data, lo stato e le altre circostanze della vettura o degli animali consegnati. Il conduttore passerà al suo aggiunto tali ricevute per l'uso che sarà indicato col num.° 1992.

1914. Esistendo altre truppe nella piazza, quelle che dovranno partire non vi presteranno servizio la vigilia della partenza.

1916. I comandanti delle truppe che marceranno pel Regno, regoleranno sempre l'ora della partenza sulla lunghezza delle giornate, e sulle stagioni; e ciò ad oggetto di risparmiare, per quanto sia possibile, gli effetti dell'eccessivo caldo o freddo agli uomini ed ai cavalli.

1918. L'ajutante maggiore, o altro uffiziale scelto dal comandante della trup-

pa, sarà nominato per gli alloggi: questi, di unita ad un ajutante, portabandiera o portastendardo, partirà più ore prima dell' ora fissata per la partenza del corpo, conducendo seco il caporale furiere o altro sotto-uffiziale, e due soldati di ogni compagnia o squadrone, affine di preparare il nuovo alloggio. L'uffiziale ed i sotto-uffiziali summentovati formeranno il distaccamento degli alloggi, il quale potrà anche precedere di un giorno la partenza della truppa, qualora sia noto, che nel luogo di arrivo non riesca facile la pronta esecuzione di quanto è necessario. Il comandante del corpo darà all'uffiziale degli alloggi il foglio di via, che sarà all' uopo stabilito dal commessario di guerra locale. Tale uffiziale sarà incaricato di quanto ha rapporto agli alloggi del corpo.

1920. Il comandante della scorta sopravvegghierà gli equipaggi. Il conduttore degli equipaggi sarà sotto ai di lui ordini per la polizia, pel buon ordine del convoglio, e per la custodia degli oggetti caricativi, de' quali però sarà egli esclusivamente responsabile.

1921. I convalescenti e gli altri soldati destinati, a precedere la marcia, si

uniranno ordinariamente due ore prima della generale, dell'assemblea, o del buttaselle, ed anche più presto se il comandante del corpo lo giudichi, e si porranno in cammino sotto la condotta di un chirurgo, e di una scorta, comandata a quest'oggetto; e ciò, per guadagnare strada, e rendersi in buon ordine al luogo di transito. Il sotto-uffiziale capo della scorta prenderà nota dei nomi e delle compagnie o degli squadroni dei ridetti convalescenti, onde chiamarne la visita nel corso della marcia.

1922. Ne' corpi di cavalleria, i convalescenti ed i cavalli infermi saranno riuniti insieme, e condotti con eguale ordine e precauzione: marcerà con essi, oltre al chirurgo, anche un maniscalco. I sotto-uffiziali incaricati di custodirli avranno cura che i detti cavalli infermi non sieno montati.

1923. I comandanti delle truppe cureranno che prima di lasciare le caserme si faccia la riconsegna di esse, non che quella de' mobili, utensili e letti ivi esistenti, all'uffiziale incaricato del materiale, che sarà in ciò assistito per ciaschedun battaglione o squadrone dal rispettivo portabandiera, o portastendardo: e dove nella consegna suddet-

ta si trovassero guasti o mancanze, se ne darà parte al comandante del corpo.

1924. Subito che le truppe saranno uscite da' quartieri, si procederà alla riconsegna delle caserme, alla quale assisteranno pure le persone nominate al num.° 1926, verificandone il verbale di consegna di cui ivi è parola.

1925. Nel caso che si rinvengano mancanze o degradazioni, verranno queste rimpiazzate a spese del corpo, facendosene per ciò dall' uffiziale del genio il corrispondente stato estimativo a' prezzi delle tariffe approvate.

1926. Qualora la riconsegna sia fatta puntualmente, o che i danni, essendovene, siano rimborsati all' istante, l'uffiziale del genio, ed il maggiore di piazza rilasceranno il processo verbale compilato alla consegna delle caserme, apponendo appiede di esso la seguente dichiarazione. *Il dì . . . . . mese . . . . ed anno . . . . . . fatta la riconsegna de' locali . . . . . . il tutto è stato restituito nelle regole.* Senza di che resterà il corpo responsabile sempre dei danni, per cui se ne avanzerà dal governatore o comandante il corrispondente rapporto per effettuarsene il pagamento.

1927. Ove poi la truppa non curi la

riconsegna, si farà non pertanto il verbale de' danni e delle mancanze con le stesse formalità, facendovi assistere un altro uffiziale della guarnigione per tutelare gl' interessi della truppa partita.

1928. Si procederà quindi alla riconsegna de' mobili, utensili e letti, con le norme prescritte, rilasciandosene dal maggiore di piazza il verbale di consegna colla dichiarazione, e con le norme mentovate al num. 1926.

1929. Saranno restituiti dagli uffiziali, e dalle truppe i mobili, gli utensili ed i letti loro somministrati dal comune o dagli abitanti, a cui dovranno rimborsare al momento le perdite o degradazioni; senza di che gl' interessati potranno dirigere le loro doglianze al capo del corpo, che sarà in dovere di far prontamente giustizia ai di loro fondati reclami.

1933. All' ora fissata per la marcia di un corpo, se questo è solo nella piazza, i tamburi o i trombetti batteranno o suoneranno la generale; se poi vi sono altre truppe, batteranno l' assemblea o il buttaselle. Trascorsa mezz' ora, il tamburo o il trombetto di picchetto batterà un rullo, o suonerà la chiamata. A questo segno le compagnie o gli squa-

droni usciranno dalle loro caserme o da' loro alloggi, con armi e bagaglio. Nel primo caso si formeranno innanzi al quartiere, e nel secondo si renderanno nel luogo destinato per la riunione del corpo.

1937. I sotto-uffiziali ed i soldati agli arresti semplici staranno al di loro posto lungo la marcia, e vi staran pure i sotto-uffiziali e soldati condannati ai servizj ignobili. I sotto uffiziali e soldati in prigione marceranno colla retroguardia, e quelli di cavalleria cammineranno a piedi. In fine i sotto-uffiziali e soldati sotto giudizio potranno, se occorra, marciare legati, e solo questi saranno disarmati: il prevosto, che marcerà pur esso con la retroguardia, risponderà particolarmente de' medesimi. Giunta la truppa alla fermata, ciascun individuo riprenderà la sua punizione. In mancanza di prigioni militari, o di locale custodito, gl' individui sotto giudizio saranno depositati nelle carceri civili ove s'invierà una guardia.

1938. Ogni truppa in marcia sarà sempre preceduta da una immediata vanguardia, spiccata, ne' corpi di fanteria, dalla compagnia cacciatori del battaglione cui tocca la testa della colonna;

in mancanza di cacciatori verrà formata di fucilieri: essa non si allontanerà più di cento a centocinquanta passi dalla truppa cui precede, e spingerà innanzi a sè, a cento passi, una punta di sei uomini, comandata da un sotto-uffiziale, che a cinquanta passi in avanti spiccherà due esploratori. Avrà anche una retroguardia della stessa forza, nominata come la vanguardia dal battaglione che è alla coda della colonna, e somministrata come sopra nella fanteria: la detta retroguardia non si scosterà più di centocinquanta passi dalla coda dell'ultimo battaglione: la forza della vanguardia e della retroguardia sarà regolata in ragione delle vedute del comandante della truppa in movimento.

1939. Nelle truppe a piedi potrà essere comandato un sotto-uffiziale per compagnia, ai quali sarà ordinato di marciare tra il corpo e la retroguardia, affine di spingere innanzi gli uomini pigri, e quelli rimasti dietro per qualche momentaneo bisogno. Per altro se fra i mentovati individui ve ne fossero taluni sorpresi da qualche male, o spedati in modo da non essere più in istato di proseguire la marcia, questi sotto-uffiziali non li costringeranno a marciare, ma

li lasceranno dietro di loro alla discrezione del comandante la retroguardia. Questi curerà di unirli sotto la custodia di qualcuno dei ridetti sotto-uffiziali, onde farli riposare alquanto, per indi metterli nuovamente in cammino, o per attendere i carri, e farvi salire quelli tra essi impossibilitati del tutto a marciare a piedi.

1940. Giunto il corpo alla distanza di dugento passi fuori lo spalto, o l'abitato, il comandante farà fare alto, ordinerà un'altra visita, e mancando degli uomini manderà qualche sotto-uffiziale della compagnia o dello squadrone cui appartengono onde farne ricerca. Questi sotto-uffiziali, una coi soldati che avessero potuto rinvenire, si uniranno alla retroguardia, colla quale marceranno finchè, all'ora del grande riposo, non raggiungano le proprie compagnie o i proprj squadroni, e non potendone rinvenire alcuno, ne daranno conoscenza al comandante la scorta degli equipaggi. Il comandante del corpo farà indi togliere le bajonette, o riporre le sciable al fodero, e, preso l'ordine di marcia, si porrà in cammino.

1941. Gli equipaggi con la corrispondente scorta usciranno dalla piazza mez-

z'ora dopo la partenza del corpo, e prima di uscire il comandante di essa scorta farà visitare gli alloggi e le osterie per ricondurre seco i soldati che avessero potuto trattenervisi, e mancandone taluno ne farà rapporto al comandante della piazza.

1942. Lo stesso comandante, pria di partire riscuoterà dalle autorità comunali un certificato di buona condotta tenuta dalle truppe durante la loro dimora nel comune, con la quietanza per le somministrazioni ricevute, e per ogni altro credito: esso si dirigerà all' uopo al comandante della piazza. Non potranno le autorità comunali ricusarsi a fornire un tal certificato, sotto pretesto di reclami che potessero riceversi in appresso, ma sarà ad esse libero di esprimervi i carichi che avessero contro il corpo, dichiarando il motivo per lo quale non li abbiano innoltrati a tempo debito.

1943. L'anzidetto comandante sarà responsabile di tutt'i disordini che la truppa commettesse nella piazza dopo l'uscita del corpo; ed accadendone, il governatore o comandante la medesima, ne avvertirà quello del corpo, onde sia severamente punito, ma non gl' impe-

dirà di partire colla sua truppa nell'ora fissata.

1945. Allorchè in tempi cattivi od eccessivamente caldi, eseguir si debbano marce lunghe e faticose, vogliamo che, oltre al numero de' trasporti fissati dall' ordinanza dell' amministrazione militare per gli equipaggi e convalescenti, si destini un carro per battaglione, onde facilitare gl' infermi o gli spedati che non possono assolutamente continuare la marcia. Questo carro seguirà voto la coda della colonna, sotto la custodia de' sotto-uffiziali di cui è parola nel numero 1939, i quali vi faranno salire i sotto-uffiziali ed i soldati impossibilitati a marciare: essi in questo incarico avranno però l' accortezza di farne scendere coloro che si saranno riposati un certo tempo, per così dar luogo a quelli che ne avessero maggior bisogno: puniranno intanto quei che per mera pigrizia si presentassero per ottenere un tal favore. Un chirurgo anderà sempre presso i suddetti carri ad oggetto di assistere gli ammalati e riconoscere i pigri; ed il comandante della retroguardia, quando non vi sia un uffiziale superiore alla coda del corpo, vigilerà la esecuzione di quanto è stato prescritto.

1946. È vietato agl'individui di collocare i proprj sacchi sui carri dell'equipaggio: i sotto-uffiziali vigileranno onde niun soldato se lo tolga da dosso, ed essi stessi ne daranno l'esempio.

1947. Tutte le donne che seguono a piedi il corpo, non che i vivandieri e le lavandaje, se ve ne siano, marceranno coi bagagli, e sarà loro assolutamente proibito di salire sulle vetture dell' equipaggio e sopraccaricarle di generi di loro pertinenza, non che di precedere la truppa o marciare con essa.

1948. I carri appartenenti all' equipaggio degli uffiziali verranno del pari obbligati di marciare con quelli della truppa, e le persone, qualsivogliano, incaricate particolarmente della custodia de' generi di qualche uffiziale, dipenderanno del tutto dal comandante della scorta.

1949. Ogni distaccamento o frazione di corpo, nel partire da una piazza, seguirà le norme date precedentemente pei corpi che partono, con le proporzioni e modificazioni derivanti dalla sua forza e composizione.

Art. 2.

Dell' arrivo delle truppe nelle piazze.

1962. L'alloggio sarà sempre chiesto per la forza effettiva ; ma però non se ne prenderanno i biglietti che pe' soli presenti ; gli eccedenti si conserveranno nella casa di città , divisi in pacchetti corrispondenti alle rispettive compagnie o a' rispettivi squadroni , onde all' arrivo degli uffiziali, sotto-uffiziali, o soldati assenti, vengano loro somministrati sulla domanda del governatore o comandante della piazza.

1963. I biglietti degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di ogni compagnia o squadrone verranno riuniti in un pacchetto, che sarà consegnato al rispettivo sotto-uffiziale di alloggio, il quale, appena lo avrà ricevuto si porterà a visitare gli alloggi dei suoi uffiziali , ed a riconoscere la posizione di quelli dei sotto-uffiziali e soldati : all' arrivo poi del corpo, facendosi ritrovare sulla piazza ove questo dovrà formarsi, consegnerà il pacchetto suddetto al suo primo sergente. L' ajutante conserverà egli stesso i biglietti di alloggio degl'individui com-

ponenti lo stato maggiore e minore, cui ne farà personalmente la distribuzione.

1965. Alloggiando le truppe nelle case de'particolari, è vietato di occupare locali diversi da quelli assegnati a ciascuno nei biglietti, sotto pena di severo castigo: ed è altresì vietato di cambiare alloggio senza il permesso del capo del corpo.

1966. I sotto uffiziali e soldati non potranno esigere che ne'loro alloggi siano altri generi oltre quelli prescritti nell'articolo degli alloggi, nè che gli abitanti li forniscano di altro che di quello ivi stabilito.

1970. L'ajutante si occuperà dell'assettamento del quartiere, o della verificazione degli alloggi, se questi sono presso gli abitanti.

1971. Arrivata la truppa in prossimità della piazza, e dopo di essere stata riconosciuta, nel caso che la piazza sia di guerra, nel modo prescritto a' numeri 704, e 705, il comandante di essa truppa la farà schierare in battaglia, onde farne ripulire e rassettare il vestiario, non che ogni altro arnese e chiamarne la visita.

1972. Se gl' impiegati doganali volessero visitare i sacchi della truppa,

lo dovranno eseguire durante questo alto, ed allora il comandante del corpo farà aprire le righe, porre i sacchi a terra, ed aprirli: ciò eseguito, tre dei suddetti impiegati, accompagnati da altrettanti uffiziali del corpo, uno per ogni riga, procederanno all'anzidetta visita; e qualora alcuno di essi impiegati manifestasse il sospetto che un sotto-uffiziale o soldato aver potesse sopra di sè qualche genere di contrabbando, l'uffiziale che lo accompagna farà all'istante visitare da un sotto-uffiziale la persona indicata, e, verificandosi il sospetto, la farà arrestare, dandone subito parte al comandante del corpo. Lo stesso si eseguirà pe' sotto-uffiziali e soldati di cavalleria, i quali smonteranno perciò di sella, e terranno aperto innanzi ad essi il valigiotto. L'eguale procedimento potrà aver luogo verso i domestici degli uffiziali, e gli equipaggi de' corpi, in presenza sempre di un uffiziale a ciò destinato.

1974. La truppa entrerà nella piazza col maggiore ordine possibile, eseguendo quanto è prescritto per le truppe in marcia.

1975. Le donne, i domestici, i carri e le some non potranno mischiarsi col-

la truppa nell'atto del suo ingresso nella piazza, nè immediatamente precederla, ma vi entreranno tutt'insieme, ed in buon ordine mezz'ora dopo del suddetto ingresso.

1977. Al primo arrivo della truppa, l' ajutante ed i sotto-uffiziali destinati per gli alloggi, si faranno trovare nel luogo dove dovrà schierarsi.

1978. L'ajutante spedirà un sott'uffiziale o soldato all'incontro degli equipaggi del corpo, per guidarli al luogo che sarà designato per la loro riunione. Quindi, il conduttore li farà convenevolmente disporre, ed al ordine che ne riceverà dal capo del corpo li farà scaricare. Esso conduttore farà poscia la consegna degli oggetti alle persone cui di dritto, riprendendo i ricevi all'uopo emessi. La scorta degli equipaggi non ne lascerà la custodia, che dopo eseguita compiutamente tale operazione.

1984. Nel caso che la truppa debb'alloggiare presso gli abitanti ogni compagnia o squadrone sarà condotto nella contrada ove sono stabiliti i suoi alloggi dal proprio sottò-uffiziale incaricato di questo servizio.

1985. Tutt' i sotto-uffiziali dovranno

seguire la propria compagnia o lo squadrone, ed assistere allo stabilimento di essi nelle caserme, e dei cavalli nelle stalle; ma se la truppa sia alloggiata presso gli abitanti, il comandante di ogni compagnia o squadrone, giunto al luogo indicatogli dal proprio sotto-uffiziale, farà comandare dal primo sergente gli uomini che sono chiamati alla esecuzione di qualche servizio interno, e quindi eseguirà la distribuzione de' biglietti ai proprj uffiziali, e sergenti, consegnando ad ogni caporale i biglietti per gli uomini che compongono la sua squadra.

1987. I biglietti degli uomini che, marciando col corpo, per una qualunque ragione non siano entrati con esso nella piazza, saranno riuniti in pacchetti per compagnia o squadrone, ed inviati al comandante la guardia di polizia, cui si presenteranno gli uomini suddetti nell' entrare nella piazza, onde riceverli.

1988. Ogni capo squadra condurrà in seguito i suoi soldati nell' alloggio loro destinato, formando uno statino delle abitazioni che individualmente essi occupano, del quale ne passerà immantinente copia al proprio primo sergente.

1990. Trovandosi degli errori, o delle difficoltà nella distribuzione degli alloggi, il sotto-uffiziale incaricato di essi si porterà nella casa comunale per farli dirimere dall'agente della comune, che, ai termini del prescritto al num.° 1077 vi dovrà rimanere in permanenza.

1991. Stabilito l'alloggio di ciascuna compagnià o di ciascuno squadrone, il rispettivo primo sergente ne farà uno stato, nel quale comprenderà ancora gli alloggi degli uffiziali, e che rimetterà all'ajutante: questi ne formerà uno generale per l'intiero battaglione, comprendendovi benanche gl'individui dello stato maggiore e minore, e lo consegnerà al comandante del proprio battaglione.

1992. Distribuiti gli uffiziali ne'rispettivi alloggi, cureranno d'inviare i carri, le vetture, od i cavalli di cui si sono serviti al luogo ove sono riuniti gli equipaggi del corpo: quivi si troverà l'aggiunto al conduttore, il quale, dopo averli confrontati colle corrispondenti ricevute, restituirà queste agli uffiziali. Se però trovi un animale gravemente ferito, o una vettura danneggiata, dovrà conservar la ricevuta ed unirla al rapporto da farne al maggiore di

settimana, il quale ne informerà il capo del corpo, onde, in caso di reclamo, possa farsene il carico convenevole a chi di diritto.

1993. L' aggiunto anzidetto restituirà a' vetturini, o carrettieri i trasporti o gli animali ricevuti dagli uffiziali, e quelli presi in fitto a conto del corpo, pagandone loro il prezzo alla presenza di due funzionarj del comune, dai quali ritirerà dichiarazione firmata ed indicante la restituzione, ed il pagamento avvenuto. Tali documenti gli serviranno per conteggiare le somme, che siccome abbuonconto gli verranno all' uopo liberate dal quartier mastro.

1994. I trasporti ricevuti per la competenza delle truppe saranno riconsegnati a' vetturini, ai quali si rilasceranno i corrispondenti titoli di credito verso il corpo, o si pagherà l' importo a norma delle tariffe, e secondo i regolamenti vigenti, in presenza di due agenti comunali.

1995. Un' ora dopo l' arrivo del corpo si batterà la fascina: a questo segno i sergenti di settimana riuniranno nelle caserme, o nel locale donde le compagnie o gli squadroni si sono distribuiti per gli alloggi, gli uomini nominati per

le distribuzioni, e pel rancio, che, ispezionati dagli uffiziali di settimana, verranno da essi condotti nel locale stabilito per la di loro riunione.

1997. Quando la truppa sarà alloggiata presso gli abitanti, il rancio si farà per isquadre negli alloggi de'rispettivi caporali, i quali saranno responsabili del buon ordine, e della tranquillità de' loro soldati.

1998. I sergenti di settimana si potranno recare alle loro abitazioni subito che i rispettivi soldati abbiano mangiato il rancio, e, nei corpi a cavallo, sieno stati eseguiti i governi e le distribuzioni occorrenti.

1999. Gli altri sergenti, due ore dopo che le compagnie o gli squadroni sono entrati negli alloggi, eseguiranno delle visite a' rispettivi plotoni, o sezioni per assicurarsi che il tutto sia in ordine, sentire le lagnanze de' soldati, e farvi diritto.

2004. I maggiori avranno cura che i sotto-uffiziali del proprio battaglione acquistino prontamente conoscenza della abitazione del governatore o comandante della piazza, degli uffiziali generali ivi impiegati, degli uffiziali dello stato maggiore della medesima, dei comandanti dei

corpi facoltativi e del commessario di guerra, non che de' luoghi di distribuzione. Tali notizie verranno comprese in uno stato che sarà affisso al picchetto, ove i sotto-uffiziali potranno prenderne conoscenza.

2005. La nota delle abitazioni degli individui dello stato maggiore del corpo sarà pure affissa nel picchetto, e quella degli altri uffiziali nelle caserme rispettive delle compagnie o degli squadroni, e, se la truppa sia alloggiata presso gli abitanti, nelle case de' primi sergenti, e nella guardia di polizia.

2006. Ogni distaccamento o frazione di corpo, nel giungere in una piazza, riceverà gli alloggi, e vi si stabilirà con le regole generali prescritte pe' corpi, e con le modificazioni convenienti alla sua forza.

Art. 3.

Del passaggio delle truppe per le piazze.

2010. A differenza del prescritto al num.° 1962, i biglietti per gli alloggi si prenderanno per la forza presente, e

quindi non se ne lasceranno in deposito nella casa comunale.

2011. L'aggiunto al conduttore degli equipaggi, giungendo nella piazza si recherà dalle autorità comunali, e chiederà loro i mezzi di trasporto necessarj pel dì della marcia: egli curerà poi di riunirli nel modo prescritto al n.° 1910.

2014. Le truppe di passaggio per una piazza non somministreranno guardie ai posti di piazza.

2015. Se la truppa debba partire l'indomani del suo arrivo, il comandante di essa non permetterà che si scarichino gli equipaggi, menochè quella porzione di essi che potesse abbisognare agli uffiziali, facendoli rimanere sempre riuniti: gli equipaggi, al di loro arrivo saranno consegnati dalla scorta alla guardia di polizia, cui ne sarà affidata la custodia.

2016. Se la truppa dovrà fare alto per qualche giorno nella piazza, si conformerà interamente alle regole di governo, e polizia quivi stabilite, e manderà a prendere l'ordine come le truppe che vi sono di guarnigione.

2017. Il prescritto al num.° 2004 non avrà luogo per le truppe di passaggio.

Art. 4.

Dell' ordine da osservarsi marciando nell' interno del Regno.

2018. Nell' incominciare la marcia di un corpo di fanteria, il suo comandante avrà cura che la truppa cominci per serbare nel passo una cadenza più lenta della prescritta, in modo che giunga, dopo un certo tempo, alla cadenza del passo naturale.

2019. Le guide cureranno egualmente la uniformità del passo, e qualora, per qualunque causa, venissero ad alterarsi le ordinarie distanze, non dovranno ristabilirle se non successivamente, affinchè gli uomini non vengano defaticati da frequenti cambiamenti di celerità.

2020. Durante la marcia i tamburi, o trombetti saranno alla testa de' rispettivi battaglioni o squadroni, e ve ne sarà uno alla coda della colonna.

2023. Ogni battaglione avrà sempre un tamburo o trombetto pronto a battere o suonare, sia per sostenere la marcia, sia per ripetere gli anzidetti annunzii.

2024. Durante la marcia si avrà cu-

ra, che niuno esca dalle righe o file, conservandovi l'ordine stabilito.

2025. Se qualche soldato di truppa a piedi debba necessariamente, per suo particolar bisogno, allontanarsi alquanto dalla truppa, lascerà il fucile ad un camerata, e se per tale circostanza fosse obbligato a trattenersi soverchiamente, ne avvertirà il proprio caporale, il quale lo accompagnerà alla distanza di venti passi dall'uno de' fianchi della truppa, per fargli quindi raggiungere la compagnia al più presto possibile.

2026. Un soldato a cavallo, nelle circostanze prevedute nel precedente numero, dovrà lasciare il suo cavallo al soldato che gli è vicino, ed eseguire il prescritto pe' soldati a piedi.

2027. Se poi il soldato, sia a piedi, sia a cavallo debba rimanere indietro, perchè colpito da indisposizione che lo inabiliti a continuare la marcia, allora il caporale ne darà parte al proprio capitano, il quale potrà disporre che si trattenga per riunirsi, secondo le circostanze, a' sotto-uffiziali che seguono le truppe di fanteria, od alla retroguardia, facendogli ritenere il suo fucile o cavallo.

2028. Durante la marcia le truppe a piedi porteranno le armi a volontà, e

senza bajonetta, com'è detto al numero 1940, essendo espressamente proibito di portarsi il calcio all' insù : nei tempi piovosi le armi si porteranno sotto al braccio. Le truppe a cavallo terranno la sciabla nel fodero.

2029. Le armi da fuoco non saranno cariche, menochè quelle de' sotto-uffiziali, e degli uomini di vanguardia e retroguardia.

2030. Quando la truppa attraverserà de' boschi, o de' luoghi intrigati, si avrà maggior cura di far serrare le file, onde impedire l' allontanamento de' soldati: nel passar poi per luoghi abitati si riordineranno le file, le truppe a cavallo porranno la sciabla in mano, le truppe a piedi le armi al braccio, ed i tamburi o trombetti batteranno o suoneranno.

2031. In ogni ora si farà un breve alto non maggiore di quindici minuti; a metà di cammino una fermata più lunga, che peraltro non durerà più di una ora; ed infine ad una qualche distanza dal luogo ove si deve pernottare, o rimanere di guarnigione si farà l' ultimo alto prescritto al num.° 1971.

2032. Non si farà mai alto ne' boschi o luoghi coperti, o nell'abitato, e lad-

dove ciò sia indispensabile, si situeranno de'sotto-uffiziali di piantone a'convenienti luoghi per impedire a' soldati di allontanarsi.

2033. A'piccoli alti, le truppe a piedi faranno al piede arme, ed i sotto-uffiziali avranno cura che i soldati assettino i sacchi che durante la marcia abbiano osservato di essere scomposti. Al grande alto si potrà disporre dal capo del corpo che i sotto-uffiziali ed i soldati tolgansi i loro sacchi, e che si formino i fasci d'armi: si baderà allora che i sacchi non vengano posati nel fango, e che si destinino delle sentinelle alle armi, e si faranno rimettere le bajonette.

2034. Le truppe a cavallo ad ogni alto porranno piede a terra, ed i sotto-uffiziali baderanno che al bisogno si stringano le cinghie, e si rassetti il carico. All'ultimo alto poi gli uomini si ripuliranno, ed i cavalli saranno messi in assetto.

2035. Al grande alto, ogni comandante di compagnia o di squadrone farà chiamare la visita, e darà parte degli uomini assenti al comandante del proprio battaglione, e questi al capo del corpo, il quale farà verificare dall'aju-

tante se tali uomini si trovino coi sotto-uffiziali che seguono la truppa, ovvero uniti alla retroguardia, ed a seconda de' rapporti che ne riceverà, darà le disposizioni convenienti.

2036. La vanguardia distaccata, il distaccamento degli alloggi, e gli equipaggi con la corrispondente scorta eseguiranno degli alti con le stesse norme contemplate ne' precedenti numeri.

2037. Il comandante la retroguardia, che aver dee cura degli uomini rimasti indietro, ad ogni alto, farà che coloro i quali sono in istato di farlo, raggiungano il corpo: al grande ed all'ultimo alto invierà al capo del corpo un rapporto degli uomini rimasti presso la retroguardia, e che, per essere inabili a marciare, abbian dovuto riunirsi agli equipaggi, accennando per cadauno il nome, e la compagnia o lo squadrone cui appartiene.

2038. Al rullo che indicherà dopo ciascun alto di doversi ripigliare la marcia, i sotto-uffiziali baderanno che ogni soldato riprenda il suo sacco, ed il fucile, ove li avessero lasciati.

2039. Le truppe in marcia nell' interno del Regno renderanno gli onori prescritti per le truppe in marcia nell' interno delle piazze.

2040. Nel luogo ove la truppa deve pernottare o rimanere di guarnigione, sia oppur no una piazza, si eseguirà sempre il prescritto ne' due precedenti articoli: nel secondo caso però si terranno presenti le seguenti modificazioni.

2046. Si daranno le analoghe disposizioni onde il picchetto fornisca i piantoni, e le pattuglie che si stimerà doversi fare per contenere la truppa, e che non si possono dare dalla guardia di polizia. Tali pattuglie o piantoni si porteranno sempre alla guardia di polizia, dal di cui comandante riceveranno le istruzioni, ed al quale faranno i rapporti di ogni novità.

2051. La guardia di polizia resterà al suo posto finchè la truppa non siasi rimessa in marcia, e quindi rimarrà di scorta agli equipaggi, eseguendo il prescritto a' num. 1941, 1942 e 1943.

2053. In marcia il servizio di settimana dei sergenti si limiterà alla visita della sera, alle distribuzioni, ed al rancio, dovendo ogni sergente essere incaricato di tutt' i più minuti particolari risguardanti il proprio plotone, o la propria sezione.

2054. I sotto-uffiziali si assicureranno che ogni giorno i soldati da loro di-

pendenti si occupino della nettezza e del buono stato delle armi, e del vestiario, e che perciò ricucino le magliette, i bottoni, le staffe, facendole rimpiazzare al bisogno; che facciano accomodare le scarpe, o gli stivali, ec.

2055. Ne' luoghi di soggiorno veglieranno onde il cuojame sia imbiancato, le giberne pulite, gli abiti battuti, ed accomodati con cura, e le scarpe, o gli stivali ingrassati, e completamente riattati. Ne' corpi a cavallo vigileranno pure che la bardatura sia pulita, ed unta, i cuscinetti delle selle battuti, ed asciugati, ec. ec.

2056. Faranno pure una ispezione alle munizioni, e credendolo necessario, quando il tempo lo permetta, e previo il permesso del proprio capitano le faranno esporre per qualche ora al sole, badando che siano riposte su locali sicuri e non umidi.

2057. Ne' suddetti giorni di riposo i capitani cureranno che i rispettivi primi sergenti, ajutati da' caporali furieri mettano al corrente i registri, e preparino tutte le carte e gli stati, che loro potranno abbisognare in marcia.

2060. Il capo del corpo disporrà, che i veterinarj, e maniscalchi eseguano del-

le visite a' cavalli, badando in esse di rimettere le ferrature, e di curare i cavalli che fossero feriti, richiedendo all' uopo il ministero del sellajo che sarà presente a tali visite.

2062. Ne' giorni di riposo ed in quelli di marcia la ritirata verrà battuta o suonata il più presto possibile, ed al rullo del silenzio, non sarà permesso ad alcun sotto-uffiziale o soldato franco di servizio di uscire dalla propria abitazione.

2063. La disciplina verrà rigorosamente osservata in marcia, ed ogni comandante sarà responsabile de' disordini commessi in viaggio, o ne' luoghi di transito.

2064. Le truppe a cavallo si uniformeranno al prescritto per le truppe a piedi, con quelle modificazioni che il servizio speciale dell' arma renderà indispensabili.

2066. Il comandante di una truppa, giungendo in una provincia o valle diversa da quella ov' era prima stanziato, invierà rapporto al comandante di essa, e gli spedirà la situazione della forza: se poi abbia a stabilirsi sul di lui territorio gl' invierà allora i rapporti, ed ogni altra carta.

Art. 5.

De' distaccamenti e delle scorte.

2067. Ogni comandante di distaccamento, qualunque siasi il suo grado, sarà, a questo solo titolo, rivestito di tutta l' autorità attribuita al comandante di un corpo per quanto ha rapporto al servizio, alla disciplina, alla polizia, ed alla istruzione.

2068. Il comandante di un distaccamento inviato a tener guarnigione, dovrà essere munito delle seguenti carte:

1.° Dell'ordine di partenza, e di una istruzione in iscritto sull'oggetto del distaccamento, e sul servizio che prestar deve.

2.° Di un foglio di via.

3.° Se il distaccamento passa il Faro, aver deve la cessazione di paga per tutti gl'individui che compongono il distaccamento, specificata per gradi.

4.° Di un piedilista nominativo di tutti gl'individui componenti il distaccamento, diviso per compagnie o squadroni, e di uno stato di antichità dei sotto-uffiziali.

5.° Di uno squarcio delle matricole: di altro squarcio delle rassegne de' ca-

valli con la indicazione al margine dell' uomo che monta ciaschedun cavallo; di uno stato dettagliato del vestiario, ed armamento di ciaschedun uomo, che comprenderà, pei corpi a cavallo, la bardatura, e la massa, ed in fine di un notamento degl' individui che godono soprappiù di averi.

6.° Di un quaderno d' introito ed esito delle somme che riceve, e che paga; ammenochè questo ramo esser non debba sotto la vigilanza di un consiglio di amministrazione eventuale.

7.° Di un quaderno per annotarvi le distribuzioni di ogni genere.

8.° Di un quaderno d' introito, ed esito delle munizioni, dell' armamento, dei generi di vestiario e delle bardature che può ricevere.

9.° Di un quaderno per amministrare le somme che gli verranno assegnate sulla tangente del mantenimento.

10.° Di un quaderno di corrispondenza.

11.° Infine di un proporzionato numero di tutt' i fogli in istampa che potranno abbisognargli.

2069. I sopra descritti stati, e quaderni si diminuiranno dal comandante del corpo a seconda della forza, e della durata del distaccamento.

2070. Il comandante del distaccamento sarà provveduto di un corrispondente numero di pezzi d'arme di ricambio da servirsene pe' riatti.

2071. Sì nel partire da una piazza, che nel giungervi, o passarvi, come ancora nel marciare per l'interno del Regno, si uniformerà al prescritto ne'precedenti articoli di questo capitolo.

2072. Tanto in marcia che nel luogo di sua destinazione, osserverà scrupolosamente le istruzioni ricevute, e le norme circa l'ordine del servizio, e le regole di polizia, di disciplina, e di amministrazione stabilite al corpo, sì per le visite, che per la tenuta, la istruzione, le punizioni, le medele, ec., non che pe' foraggi, per la ferratura, ec., e non potendovisi conformare letteralmente, sommetterà all' approvazione del comandante del corpo le modificazioni necessarie ad alcuno dei summentovati oggetti, e le circostanze che a ciò lo costringano.

2073. Egli trascriverà con esattezza, sul quaderno a ciò destinato, le mutazioni degli uomini, e dei cavalli, delle quali, al più spesso possibile, farà rapporto all' uffiziale incaricato de' ruoli, rimettendogli ancora tutte le altre carte all' oggetto prescritte.

2074. Invierà al comandante del corpo, all'epoche da esso prescritte, un rapporto generale e dettagliato di quanto concerne il distaccamento, e la sua situazione, informando parimente il tenente colonnello, ed il comandante del proprio battaglione di tuttociò che riguarda le di loro particolari attribuzioni.

2075. Al ritorno di un distaccamento di sott'uffiziale al proprio corpo, sarà ispezionato dal capitano di picchetto.

2076. Rientrato un distaccamento al corpo, il comandante di esso consegnerà al colonnello i certificati di condotta, e quelli risguardanti la riconsegna de' quartieri che ha occupati, e della corrispondente mobilia, de' letti, ec. che avrà dovuto avere, ai termini del prescritto ne' numeri 1926, 1928 e 1942 facendogli in pari tempo rapporto in iscritto di quanto può riguardare il distaccamento. Un consimile rapporto farà pure al tenente colonnello. Darà conoscenza a' comandanti delle compagnie o degli squadroni che avevano uomini o cavalli nel distaccamento di quanto può interessare gli uni e gli altri sotto il rapporto della condotta, della amministrazione, delle sussistenze, del vestiario, dell'armamento, della barda-

tura, ec. In fine, nel più breve tempo, finalizzerà ogni conto co' comandanti suddetti, col quartier-mastro, e con gli uffiziali di dettaglio.

2077. Il comandante di un distaccamento destinato a servir di scorta si troverà con la sua truppa all'ora prescritta nel sito all'oggetto accennatogli.

2078. Se la scorta fosse di onore, il comandante la medesima, in mancanza di funzionario incaricato di annunciarne l'arrivo, si presenterà alla persona da doversi accompagnare, od a quella che n'è incaricata, onde riceverne le istruzioni analoghe al dissimpegno del suo incarico.

2079. La truppa intanto rimarrà in battaglia dirimpetto all'abitazione della persona cui si addice la scorta, o del luogo ov'è il corteggio che attende, per eseguire quanto le sarà prescritto. Il comandante della scorta vigilerà che tutti gl' individui che la compongono si comportino con decenza, eseguendo ciò ch'egli avrà loro ordinato. Gl'individui pertanto della scorta stessa non riceveranno ordini se non da'proprj superiori, dovendo le autorità qualsivogliano dirigersi sempre al comandante di essa, qualora abbian cosa a prescri-

vergli. Terminata la sua missione, non si ritirerà se non dopo di averne avuto il permesso dall'anzidetto personaggio, o dall'incaricato della cerimonia.

2080. Se poi il distaccamento scortar debba un convoglio, farà caricare le armi alla sua truppa prima di partire, si farà sempre precedere da una piccola vanguardia per due in trecento passi, onde perlustrare il terreno, assicurarsi a tempo degli ostacoli che incontrar si possano, fare sgomberare la strada, ec. Il rimanente della scorta starà a' fianchi ed alla coda del convoglio.

2081. Se l' incaricato della condotta del convoglio, sia più antico o graduato del comandante della scorta del convoglio, questi dipenderà interamente dagli ordini suoi.

2082. Se poi il convoglio sia composto di macchine di artiglieria, o di oggetti di pertinenza di quest' arma, il guardia di artiglieria, avrà la cura e la responsabilità di scegliere il locale per parcarvi le macchine, di regolare l' ordine della marcia, gli alti ed i riposi, e di stabilire i luoghi ove dovranno situarsi i posti, e le sentinelle che custodir lo denno. Il comandante della scorta si uniformerà a questi

suggerimenti, ma comanderà egli solo le truppe del convoglio.

2084. Se poi al comandante della scorta sia affidata la cura del convoglio, egli farà che i carri, o le vetture conservino tra di esse la distanza di quattro passi, e se sono in gran numero le dividerà in più sezioni, ed avrà su di esse la massima vigilanza.

2085. Disporrà sempre l'ora di partenza in modo da giungere pria di sera nel luogo di fermata, e durante la marcia farà abbreviare gli alti ragionevolmente necessarj per rinfrescare gli animali, non permettendo in quel tempo ad alcuno individuo della scorta, nè ad alcun vetturale di allontanarsi dal posto assegnatogli.

2086. Se qualche vettura rimanesse in dietro, farà arrestare il convoglio finchè questa lo raggiunga: se la vettura abbisogna di riparazione la lascerà in consegna ad un sotto-uffiziale con una corrispondente scorta, ma se giudichi la vettura inabile a rimettersi in cammino, ne distribuirà il carico sulle altre, ove sia possibile, finchè aver non ne possa il rimpiazzo dal comune il più vicino; ove poi il carico sia di natura da non potersi suddividere, lascerà la

vettura con una guardia, e spiccherà persona per averne un'altra.

2087. Dovendo pernottare in qualche paese, eseguirà il prescritto per ogni altra truppa, ma all'ultimo alto si porterà personalmente a riconoscere il locale dove il convoglio dovrà parcare; e se vi sia presente un comandante di piazza, eseguirà ciò di concerto con esso lui. Le autorità militari, o comunali forniranno, ove sia possibile, de'locali chiusi per conservare le vetture o gli oggetti convogliati.

2088. Condurrà quindi il convoglio nel prescelto locale, dove disporrà le vetture nel migliore ordine possibile, ed in modo da potere con facilità riattaccarvi gli animali, e riprendere la marcia.

2089. Non permetterà che gli animali sieno distaccati dalle vetture, se non quando le medesime sono state convenevolmente situate.

2090. Allorchè tutti gli animali, ed i loro conduttori avranno sgomberato il locale occupato dalle vetture, nominerà una guardia per la loro custodia, e destinerà il numero di sentinelle indispensabili alla sicurezza del convoglio, fissando le rispettive consegne.

2091. Curerà che alla guardia suddetta sia dato un locale a portata del convoglio, per potervisi ricoverare.

2092. Durante la notte eseguirà, o farà eseguire delle visite, o ronde per assicurarsi se la guardia, e le sentinelle eseguano gli ordini dati loro.

2093. Anche quando nel luogo di transito vi sia una guarnigione, il convoglio verrà custodito dalle truppe di scorta, il di cui comandante ne rimarrà esclusivamente incaricato, senza che il governatore o comandante della piazza possa alterarne le prescrizioni.

2094. Se il distaccamento infine fosse incaricato della scorta di detenuti, il comandante di esso, prima della partenza farà caricare le armi in di loro presenza, e formerà della sua truppa tre parti proporzionatamente alla forza: una di esse marcerà alla testa, una alla coda, e l'altra verrà ripartita su i fianchi.

2095. La marcia di tali convogli sarà moderata, essendo per lo più i detenuti deboli, mal sani e mal calzati. Il comandante, e gli altri sotto-uffiziali vigileranno che alcuno non si allontani dal suo posto, e che marcino serrati per quanto è più possibile.

2096. Gli alti saranno frequenti, ma

brevi, e si faranno ne' luoghi i più aperti, evitando quelli abitati o boscosi. Allora raddoppieranno tutti di vigilanza, ed il comandante non permetterà ad alcuno dei detenuti di uscire dalla sua riga senza essere particolarmente accompagnato, nè che alcuno de' sotto-uffiziali e soldati si allontani neppure per un istante senza permesso. Durante i riposi le truppe di scorta non lasceranno le loro armi per qualunque ragione.

2097. Se alcuno de' detenuti sia impossibilitato a continuare la marcia, il comandante lo farà collocare su di una vettura, se ne avrà al suo seguito, ovvero lo lascerà indietro sotto scorta, onde arrivare al luogo di transito più lentamente: ciò però avrà luogo nel solo caso di assoluta necessità, essendo sempre preferibile di rallentare la marcia, anzichè lasciarne alcuno indietro: se poi qualcuno sia assolutamente impossibilitato a marciare lo consegnerà alle autorità militari o civili di un qualche luogo per ove passerà, ritirandone ricevuta.

2098. Il comandante della scorta non dimenticherà i riguardi dovuti all' infortunio, usando verso i detenuti tutti quegli atti di umanità che la buona morale prescrive: si ricuserà non pertanto

ad ogni qualunque condiscendenza contraria alla rigorosa esecuzione de' suoi doveri, e delle particolari istruzioni ricevute.

2099. Giunto in un luogo di transito visiterà le prigioni militari e le civili, e trovandole capaci ed atte ad esser custodite, vi depositerà i detenuti, ritirandone ricevo da' rispettivi custodi; e, dove lo creda, destinerà pure alle prigioni stesse una guardia presa dalla sua truppa, onde aumentarne la sicurezza: qualora poi non vi fossero prigioni, o che essendovene si giudicassero dal comandante incapaci di custodire o contenere i detenuti, si farà egli assegnare un locale per rinchiuderveli, e vi destinerà una proporzionata guardia, cui darà tutte le consegne che la prudenza gli suggerirà per assicurarsi della custodia de' detenuti.

2100. Veglierà attentamente, sotto la sua più stretta responsabilità, onde a' detenuti si corrisponda esattamente quanto spetta loro a seconda de' regolamenti, che abbiano tutta l' assistenza, ed infine, che non vengano frodati sul prezzo de' generi che vorranno acquistare.

2101. Arrivato al luogo di destinazione consegnerà i detenuti a chi di di-

ritto, facendo ad ognuno di essi l' aggiusto di quanto gli era spettato: si presenterà quindi all' autorità cui è affidata la vigilanza de' detenuti, e gli farà circostanziato rapporto per iscritto di quanto gli sarà occorso nella marcia riguardante i detenuti stessi. Copia di tale rapporto farà tenere al comandante del proprio corpo.

TITOLO IV.

DEGLI ONORI, E DELLE CERIMONIE.

Capitolo I.

Degli onori.

Articolo 1.

Degli onori militari.

2102. Quando il SS. Sagramento passerà a vista di una truppa schierata, avvenga ciò di giorno o di notte, dovrà questa portare le armi, presentarle, e far quindi all'orazione l'arme: quando poi la truppa sia a cavallo farà sciabla in mano. Dai tamburi, dai trombetti o dalla banda si batterà o suonerà la marcia. Le bandiere, e gli stendardi saluteranno tre volte, indi i portabandiera faranno all' orazione, e lo eseguiranno puranco i portastendardo, se a piedi. La truppa riprenderà la sua

primitiva posizione allorquando il SS. ne abbia oltrepassato di 50 passi una delle ali.

2103. Le truppe in marcia si schieretanno in battaglia per rendere gli onori succennati al Santissimo.

2104. Quando il SS. Sagramento passerà a vista dei posti di fanteria o di cavalleria, essi prenderanno le armi, e gli renderanno gli stessi onori prescritti al num.° 2102.

2105. Il primo posto innanzi a cui passerà il SS. Sagramento somministrerà, secondo la propria forza, un caporale, e due o quattro uomini armati per accompagnarlo: questi uomini marceranno su i lati del SS., e porteranno le armi da sotto-uffiziale, ed essendo di cavalleria vi anderanno sempre a piedi; essi verranno rilevati da posto in posto, onde il SS. sia accompagnato fino al ritorno nella chiesa.

2106. Le sentinelle a vista delle quali passerà il SS. presenteranno le armi, ma non faranno all'orazione, non dovendo tralasciare la cura della propria consegna.

2109. Quando Noi passeremo innanzi ad una truppa schierata, essa presenterà le armi, e s'è a cavallo porrà la sciabla in mano: gli uffiziali generali, o supe-

riori, le bandiere e gli stendardi saluteranno tre volte, e la banda, i trombetti o i tamburi suoneranno, o batteranno la marcia. La truppa riprenderà la primiera sua posizione dopo che Noi avremo oltrepassato di 50 passi una delle sue ali.

2110. Le truppe in marcia si arresteranno, e si schiereranno in battaglia per renderci gli onori suddetti.

2111. I posti prenderanno le armi, e ci renderanno gli onori stessi.

2112. Le sentinelle presenteranno le armi.

2129. La Regina, il Real Principe Ereditario, e la Reale Principessa Ereditaria, riceveranno dalle truppe schierate, o in marcia, dalle guardie, e sentinelle, gli stessi onori prescritti per la Nostra Persona.

2130. I Principi e le Principesse Reali, cioè i Fratelli Germani, le sorelle Germane, ed i Figli del Re, o del Principe Ereditario, riceveranno dalle truppe schierate o in marcia, e dalle guardie, e sentinelle innanzi a cui passeranno gli stessi onori prescritti per Noi ne' numeri 2109, 2110, 2111 e 2112: però le bandiere, gli stendardi, saluteranno una sola volta.

2131. Ove nella piazza si trovi la Nostra Persona, la Regina, il Real Principe, o la Reale Principessa Ereditaria, le truppe, o guardie non presenteranno le armi pe' Principi, e per le Principesse Reali, e le bande, ed i trombetti o tamburi suoneranno o batteranno la chiamata in vece della marcia.

2134. I Principi e le Principesse del Sangue, cioè i discendenti da' Principi Reali da Maschio in Maschio, non che i Principi, e le Principesse dell'Augusta Casa di Borbone di Francia, Spagna, e Parma, nello stess'ordine di discendenza, riceveranno dalle truppe schierate, dalle guardie e dalle sentinelle innanzi a cui passeranno gli onori prescritti ne' numeri 2130 e 2131 pe' Principi Reali.

2136. Ai capitani generali impiegati si renderanno dalle truppe schierate od in marcia, da' posti, e dalle sentinelle innanzi a cui passeranno, gli stessi onori che a' Principi del Sangue.

2138. A' tenenti generali comandanti in capo un esercito di operazione, o che abbiano un comando militare straordinario in una regione qualunque de' Nostri dominj, ed a quelli che si troveranno quivi destinati al comando generale delle armi, sempre però ne' limiti

del rispettivo loro comando, si renderanno dalle truppe schierate, da' posti e dalle sentinelle innanzi a cui passeranno, gli stessi onori, che ai capitani generali: le truppe ed i posti non presenteranno le armi, e la banda, i trombetti, ed i tamburi suoneranno, o batteranno sempre la chiamata.

2139. I Nostri consiglieri segretarj di stato, e ministri segretarj di stato con dipartimento che si rechino per espresso Nostro servizio in una piazza, vi riceveranno gli onori prescritti nell' antecedente numero.

2144. Tutti gli altri tenenti generali impiegati, qualunque sia la commessione o funzione di cui esser possano incaricati, passando per innanzi a truppe schierate in battaglia, esse porteranno le armi, i tamburi, i trombetti o le bande batteranno o suoneranno la chiamata, e le guardie renderanno loro gli stessi onori.

2145. I marescialli di campo impiegati, passando innanzi a truppe schierate, queste porteranno le armi, ed i tamburi batteranno tre brevi rulli, o i trombetti suoneranno altrettante brevi chiamate, e le guardie renderanno gli stessi onori.

2146. I brigadieri impiegati, passando

per innanzi a truppe schierate, esse porteranno le armi, i tamburi batteranno un rullo, ed i trombetti suoneranno una breve chiamata: le guardie praticheranno quanto è detto per le truppe.

2147. Gli uffiziali generali non impiegati, siano essi al ritiro, graduati od onorarj, riceveranno dalle truppe schierate, o in marcia, e dalle guardie gli stessi onori prescritti per quelli che sono in attività di servizio.

2154. Le guardie, le sentinelle e le truppe schierate o in marcia, renderanno a' cardinali arcivescovi gli onori di tenente generale, agli arcivescovi quelli di maresciallo di campo, ed a' vescovi quelli di brigadiere; sempre però nel perimetro delle loro diocesi. Al cappellano maggiore si renderanno dovunque gli onori di arcivescovo.

2155. Quando gli uffiziali generali, o le persone contemplate nel numero precedente, nel passare avanti ad una guardia, faranno un segno con la mano, essa non prenderà le armi, ma gli uomini di guardia staranno alzati, e piantati, e le guarderanno in fronte senza muoversi, finchè non siano passate. Se nel passare innanzi ad una truppa schierata facciano il segno medesimo, o av-

vertano di non volere gli onori, la truppa si asterrà dal renderli.

2156. Durante il tempo che le guardie si stanno rilevando, non renderanno onori se non al SS. Sagramento, ed alle Persone Reali.

2157. Le guardie alle chiese, non che quelle al Nostro palazzo, alle Reali abitazioni, ai siti Reali, alle abitazioni dei Principi e delle Principesse Reali, e del Sangue, non renderanno onori che al SS. Sagramento, alle Persone Reali, e del Sangue, alle bandiere, agli stendardi, ed alle truppe che passeranno innanzi a loro.

2158. Le guardie di onore, agli uffiziali generali, o superiori renderanno gli onori prescritti come per le altre guardie.

2159. Battuta la ritirata, le guardie, le sentinelle, e le truppe schierate, o in marcia non renderanno onori se non al SS. Sagramento.

2161. Una truppa schierata eseguirà, al passaggio di altra truppa, quanto è stato prescritto per le guardie ne' numeri 553 e 554.

2162. Semprequando le bandiere o gli stendardi passino per innanzi una truppa schierata, questa presenterà le armi e

toccherà la marcia: lo stesso eseguiranno le guardie. Le sentinelle presenteranno le armi alle bandiere ed agli stendardi.

2163. Quando una truppa si troverà schierata per servire di accompagnamento o fare spalliera al SS. Sagramento, ad una processione, ad una persona Reale o del Sangue, ad un capitan generale, o ad un tenente generale che debba ricevere onori di capitan generale, non renderà onori se non al SS. Sagramento, alle Persone Reali o del Sangue, ed a' generali suindicati. Lo stesso eseguiranno le truppe schierate per servir di convoglio, o di ala ad un convoglio funebre.

2164. Le truppe in marcia porteranno le armi senza fermarsi, allorchè incontrino una processione, de' principi o delle principesse del Sangue, e degli uffiziali generali o superiori.

2165. Porteranno parimenti le armi nell' incontrarsi con altre truppe armate, ma quelle comandate da uffiziale, o sotto-uffiziale inferiore in grado, ed a gradi uguali, quelle del corpo di rango posteriore saranno le prime ad eseguirlo.

2167. Ove poi le truppe suddette sieno comandate da sotto-uffiziali, porteranno

le armi alle sentinelle, alle guardie ed a qualunque truppa schierata in battaglia.

2168. Le truppe in marcia o schierate, che per pioggia dirotta abbiano le armi sotto al braccio, nel render gli onori rimarranno coll' armi nella stessa posizione, ammeno che pel SS. Sagramento.

2169. Tutte le truppe che, per qualsivoglia cagione, dovranno prendere le armi nei giorni di giovedì, venerdì e sabato Santo, avranno l' arma al funerale, ed i tamburi, o le trombette scordate, com' è detto nel n.° 554: esse rimarranno in questa posizione nel rendere gli onori.

2170. Quando le truppe in marcia siano al seguito del SS. Sagramento, non renderanno alcun onore, ma si porranno all' orazion arme tutte le volte che si farà la benedizione.

2171. Quelle al seguito di qualunque altra processione, o di un personaggio Reale, o del Sangue, non renderanno onore che al SS. Sagramento, ma lo riceveranno dalle guardie o dalle truppe schierate.

2172. Le scorte de' detenuti non renderanno onori che al SS. Sagramento, uniformandosi però al prescritto per le sen-

tinelle circa al dover esse solamente presentare le armi.

2173. Le truppe che accompagnano de' convogli funebri non renderanno alcun onore, ma lo riceveranno dalle guardie, e dalle truppe schierate o in marcia.

2174. Le truppe a cavallo metteranno la sciabla in mano, ove l'abbiano nel fodero, in tutt' i casi in cui le truppe a piedi portar debbono le armi o presentarle.

2176. Le truppe senz' armi, per rendere gli onori al SS. Sagramento, si schiereranno, ed al comando *All' orazione* metteranno il ginocchio dritto a terra, e si scopriranno il capo come alla orazione l' arme: si rialzeranno al comando *Rimettetevi*. Si schiereranno poi per Noi, per la Regina, pel Principe Ereditario, per la Principessa Ereditaria, pei Principi e per le Principesse Reali. I tamburi o trombetti, e le bande di esse truppe renderanno gli onori dovuti.

2177. Le truppe riunite per la parata della guardia, o che stassero manovrando, passando riviste, o eseguendo qualunque altra particolare funzione, renderanno gli onori solamente al SS.

Sagramento, ed a' Personaggi contemplati nel precedente numero. Se esse però non avranno il tempo di schierarsi in battaglia renderanno gli onori suddetti nell' ordine in cui si trovano.

2178. Presentandosi avanti di tali truppe un uffiziale di grado superiore a colui che le comanda, questi gli si avvicinerà, ed abbassando la sciabla, domanderà il permesso onde continuare la sua particolare incumbenza.

2179. Le truppe schierate o in marcia, dopo la ritirata, non renderanno onori se non al SS. Sagramento.

2180. Le banderuole di cui si fa uso negli esercizj non saluteranno giammai, nè riceveranno onori.

2182. Ogni sotto-uffiziale o soldato isolato, armato di moschetto o carabina, renderà gli stessi onori prescritti per le truppe armate ed in marcia.

2183. Ogni altro sotto-uffiziale o soldato, incontrando il SS. Sagramento, farà fronte, si pianterà, metterà il ginocchio dritto a terra, e si scoprirà il capo colla mano dritta. Incontrando Persone Reali, Principi o Principesse del sangue, ed ogni uffiziale generale, o superiore, il sotto-uffiziale o soldato si fermerà, e facendo fronte verso di essi,

porterà la mano dritta al cappello, elmo o caschetto: saluterà soltanto con la mano, senza fermarsi, qualunque altro uffiziale, cappellano chirurgo o sotto-uffiziale ad esso lui superiore in grado, e qualunque sentinella innanzi a cui passerà.

2184. Il prescritto al numero 2183, verrà praticato di giorno e di notte.

2185. I sotto-uffiziali ed i soldati che indossano la giberna per essere di servizio, nel salutare com' è disopra prescritto, non porranno la mano al caschetto, elmo, o cappello.

2186. I sotto-uffiziali ed i soldati nel parlare ad un superiore si terranno quadrati, astenendosi dal gestire.

2190. Sarà proibito a' tamburi, trombetti, e strumentisti de' corpi di andare a battere o suonare sotto le finestre, o innanzi le porte delle abitazioni degli uffiziali generali, o superiori, o di qualunque altra persona, con pretesto di far loro onore; e ciò in qualsiasi tempo, ed occasione.

2191. Le lettere di complimento in occasione di Pasqua, Natale, e capo di anno, ed in qualunque altra circostanza, sono proibite.

2192. L' abuso de' titoli essendo non solo derisorio ma capace di produrre

disordini nella subordinazione, rimarrà vietato il dare, tollerare che sia dato, e ricevere da' militari quello di eccellenza, il quale si deve unicamente a quelle dignità, cui sia da Noi espressamente conferito.

ART. 2.

Degli onori funebri.

2205. Cessando di vivere un ajutante un portabandiera o portastendardo, un primo sergente, primo sergente furiere, sergente trombetto, o tamburo maggiore, ne precederà l'esequie un distaccamento di 24 uomini; e per quello di un secondo sergente, furiere, prevosto, maestro armiere, maestro sellaro, maniscalco, o caporale un distaccamento di 20 uomini. E finalmente per un soldato, tamburo, piffero o trombetto, un distaccamento di 12 uomini comandato da un caporale.

2206. I distaccamenti che preceder denno i convogli funebri di cui è parola nel precedente numero, saranno forniti di preferenza da' corpi, e dalle compagnie o dagli squadroni de'defunti.

2207. I militari che hanno un grado

o una graduazione onorifica maggiore dell'effettivo loro impiego, avranno gli onori funebri corrispondenti al grado o alla graduazione suddetta.

2208. Cessando di vivere militari di qualunque grado non impiegati in posti di attività, o sedentanei, anche se siano al ritiro, ad una classe o puramente onorarj, avranno alla loro esequie la metà della truppa stabilita nel presente articolo per coloro dello stesso grado, ma si apporranno alle di loro abitazioni le guardie intere che a questo corrispondono. Nelle piazze però ove sarà presente la Nostra Real Persona, non si renderanno agli uffiziali al ritiro o semplicemente onorarj i mentovati onori, se non ne precederà un espresso Nostro comando.

2210. Le truppe o i distaccamenti che precedono un convoglio funebre, saranno comandati da sotto-uffiziali dello stesso grado del defunto, o del grado cui esso è assimilato.

2211. Le truppe o i distaccamenti succennati marceranno in colonna con la sinistra in testa, portando le armi al funerale.

2213. Il posto di onore per tali truppe sarà il più vicino al cadavere. Giun-

gendo alla porta della chiesa, o al luogo di sepoltura le truppe si schiereranno in battaglia, poggiandovi la loro sinistra, e rimarranno con le armi al funerale finchè il cadavere non sia passato, ed entrato nella Chiesa, o nel luogo di sepoltura. Dopo di ciò riprenderanno la posizione di portate le armi, o sciabla in mano.

2215. Se la truppa sia in campagna, o in accantonamento, o in una piazza in istato di assedio, le truppe a piedi di accompagnamento eseguiranno tre scariche per tutt' i militari.

2217. Dopo le scariche, se queste abbian avuto luogo, o dopo rialzate le armi, nel caso opposto, le truppe di accompagnamento sfileranno innanzi la porta della Chiesa o del luogo di sepoltura toccando la marcia.

2219. Il cadavere di un sotto-uffiziale o soldato verrà accompagnato da un competente numere di sotto uffiziali o soldati del grado medesimo, o inferiori in grado al defunto, la nomina de'quali verrà fatta ancora dal governatore o comandante della piazza, di preferenza tra quelli appartenenti al corpo, cui esso defunto apparteneva.

2220. I militari di cui è parola nel

precedente numero, non che quelli, che spontaneamente volessero intervenirvi, anche se di grado maggiore al defunto, seguiranno il convoglio funebre con l'ordine sopraccennato, e nel massimo silenzio e compostezza; e saranno ricevuti all'abitazione di esso defunto, ed alla Chiesa o al luogo di sepoltura da militari dello stesso di lui grado, che di preferenza verranno nominati tra quelli del suo stesso corpo.

2221. I fiocchi della coltre saranno portati da fratelli d'armi dello stesso grado del defunto, o di un grado immediatamente inferiore, essendone i primi posti quelli più vicini alla testa del cadavere, e gli ultimi quelli più prossimi a' piedi. Rimane quindi per questa parte derogata qualunque consuetudine, privilegio o altro abuso introdotto sinora fra le confraternità, arciconfraternità, o altre corporazioni religiose.

2222. Tutt' i militari che accompagneranno un convoglio funebre saranno in perfetto uniforme.

2223. L'accompagnamento funebre degli uffiziali generali, verrà chiuso dalla guardia ch'era alla di loro abitazione, la quale porterà ancora le armi al funerale; ed entrato il cadavere nella Chie-

sa, o nel luogo di sepoltura, porterà le armi, e vi si tratterrà finchè non sia tumulato.

2224. Questa guardia sarà rilevata ogni 24 ore, e metterà quel numero di sentinelle che dalla piazza verranno indicate: quelle accanto al feretro avranno l'arme al funerale.

2226. Le decorazioni cavalleresche, le medaglie, insegne ed ogni altro genere costituente la militare divisa del defunto, se siano di sua proprietà, dovranno essere immancabilmente restituite alla di lui famiglia, e dovranno esserle consegnate, o rimesse dalle autorità militari a loro responsabilità, ed in mancanza di queste, dalle autorità municipali, ritirandone cautela. Non essendovi eredi, rimarranno presso la municipalità che ne informerà il Nostro ministro segretario di stato della guerra per le ulteriori disposizioni. Ove però alcuna delle decorazioni cavalleresche fosse stata data da Noi, sarà rimessa al ministro segretario di stato di Casa Reale per organo del ministro della guerra.

2227. Niuna confraternità, o corporazione religiosa potrà affacciare dritti di qualsisia sorta su tali oggetti, i quali, sotto qualunque pretesto, neanche potranno essere sequestrati.

Capitolo 2.

Delle Cerimonie.

Articolo 1.

Delle gale di corte.

2228. Ne' giorni in cui vi sarà gala nella Nostra Real Corte, tutt' i militari vestiranno il grande uniforme.

Art. 2.

Della benedizione, e distribuzione delle bandiere o degli stendardi.

2238. Degli ajutanti del Real corpo de' veterani, ed in loro mancanza dei sotto uffiziali di questo corpo porteranno ne' rispettivi foderi, sino in Chiesa, o nella cappella, le bandiere o gli stendardi da doversi benedire; essi si collocheranno accanto all' altar maggiore ove le scopriranno. Un altro sotto uffiziale dello stesso corpo vi porterà, in una guantiera, le corrispondenti cravatte.

2239. Entrati nella chiesa o cappella sarà celebrata la Santa Messa, e la truppa eseguirà il prescritto ai numeri 1871, 1872, e 1875, indi si procederà alla benedizione de' Sacri vessilli, durante la quale saranno questi tenuti inclinati verso il suolo.

2243. All'uscir delle bandiere o degli stendardi dalla Chiesa o Cappella, le truppe renderanno loro gli onori, e giunte a fronte della truppa cui sono stati conceduti, le persone che li portano si fermeranno a circa quindici passi dirimpetto al centro di essa, e l'uffiziale che n'è alla testa farà che la banda cessi di suonare, e darà i comandi seguenti.

1.° Portate l'armi.

2.° Al piede l'armi.

3.° Al Giuramento.

Sarà pronunciato il solo 3.° comando se il corpo è di cavalleria.

Al 3.° comando la fanteria, passerà l'arme dal dritto al sinistro lato. La cavalleria abbasserà la sciabla portando il mezzo della lama nella mano della briglia, poggiandone la impugnatura sul collo del cavallo.

2244. I capi de' corpi profferiranno a voce alta ed intelligibile il giuramento,

terminato il quale tutti risponderanno *lo giuro*, alzando la mano destra in aria con le tre prime dita spiegate.

2247. I portabandiera, o portastendardo che, nel ricevere le Reali insegne, saran rimasti innanzi al fronte, si porteranno alla dritta della truppa, e da quivi ne percorreranno il fronte stesso, e la truppa renderà gli onori come è prescritto; portate poscia le bandiere o gli stendardi al posto che loro compete, la truppa sfilerà.

Art. 3.

Del modo d' insignire gl' individui del Reale esercito di ordini cavallereschi, o di medaglie di essi ordini.

2251. Allorchè l' individuo decorato riceverà il corrispondente titolo ne darà conoscenza, per l' organo de' proprj superiori, al governatore o comandante della piazza.

2252. Niun militare che riceva un ordine cavalleresco, o una medaglia di tali ordini potrà insignirsene senza che siasi eseguita la funzione qui appresso stabilita.

2253. Trovandoci Noi in una piazza, sulla domanda del governatore o comandante di essa, faremo conoscere se vorremo eseguire Noi la funzione succennata, o se ne daremo ad altri l'incarico.

2254. Nel primo caso tutta la guarnigione della piazza prenderà le armi vestendo il grande uniforme, e sarà comandata dal governatore o comandante della piazza, ovvero da quell' uffiziale che avrà in essa il comando superiore, o l'onorificenza del comando. Giunti Noi sul terreno, dopo che le truppe ci avranno resi gli onori, si batterà da tutt' i tamburi il bando, quindi si presenteranno le armi, e, chiamato l'individuo al fronte, si leggerà dal comandante la truppa il decreto che lo insignisce, e Noi lo rivestiremo delle corrispondenti insegne dell' ordine innanzi alle bandiere, o agli stendardi del di lui corpo, o del primo corpo della guarnigione: un rullo chiuderà il bando; si porteranno le armi, e poi si farà quanto prescriveremo per isfilare o manovrare.

2255. Se la persona che Noi delegheremo sia il Real Principe Ereditario, la funzione verrà eseguita nel modo prescritto al numero precedente. Si praticherà

altrettanto se la persona delegata sia un capitan generale, il comandante in capo di un esercito di operazione o il comandante generale delle armi in una parte de' Nostri dominj.

2256. Allorquando la funzione non dovrà eseguirsi nè da Noi, nè da alcuna delle persone designate nel numero precedente, il governatore o comandante della piazza ordinerà una gran parata di guardia, nella quale, col picchetto del corpo cui il militare da decorarsi appartiene o con quello del primo corpo della guarnigione, marcerà una bandiera o uno stendardo. L'uffiziale più elevato in grado nell'ordine da distribuirsi, o il più antico tra quelli insigniti dell' ordine stesso, sarà dal governatore o comandante designato ad eseguire la funzione, ammenochè non ne sia stato da Noi nominato altro. Questi praticherà quanto è prescritto a' numeri precedenti.

Art. 4.

Dell' ordine da serbarsi da' militari nelle cerimonie pubbliche.

2264. I sotto-uffiziali e soldati che sono cavalieri de' Nostri Ordini cavallere-

schi saranno considerati nelle cerimonie siccome uffiziali; prenderanno rango dopo di essi, e verranno ovunque trattati da tali.

Art. 5.

Del Lutto.

2275. I soli uffiziali potranno portare il lutto di famiglia, che consisterà in una striscia di velo crespo nero larga tre pollici, ed avvolta al braccio sinistro senza nodi o festoni: i sotto-uffiziali ed i soldati non potranno portare lutto alcuno.

Fine.

ERRORI			CORREZIONI
Pag.	*Ver.*		
150.	20	a conda	a seconda
158.	8	e chi comanda	a chi comanda
261.	5	faranno	saranno

(MODELLO N. 9)

Ruolo pel servizio dei sott' Uffiziali

Compagnia Grado	Nomi e Cognomi	SERVIZIO ARMATO											SERV. DISAR.				SERVIZ. INTERNO					
		Travagli di assedio	Distaccam. di mare	Distaccam. di guarnig.	Distac. ai posti lontani	Scorte	Guardie	Ronde o pattuglie	Guardie di onore	Ordinanze	Piantoni agli spedali	Consigli di guerra	Travagli				Picchetto	Spesa d' ordinario	Distribuzioni	Di settimana	Di quartiere	Di guard. alla stalla

(MODELLO N. 10.)

Ruolo pel servizio dei soldati

		COGNOMI e NOMI
SERVIZIO ARMATO	Travagli di assedi	
	Distaccam. di mare	
	Distaccam. di guarnig	
	Distac. ai posti lontani	
	Scorte	
	Guardie	
	Ronde o pattuglie	
	Guardie di onore	
	Ordinanze	
	Consiglio di guerra	
SERV. DISARM.	Travagli	
SERVIZIO INTERNO	Picchetto	
	Spese d'ordinario	
	Distribuzioni	
	Di quartiere	
	Di guard. alla stalla	

(MODELLO N. 12.)

GUARNIGIONE DI ....

POSTO . . . . . .

Rapporto della diana, o . . . . del dì . . . .

IL CAPOPOSTO
N. N. Serg. del Regg.

GUARNIGIONE DI ....

POSTO . . . . . .

Rapporto estraordinario delle ore .... del dì ....

IL CAPOPOSTO
N. N. Caporale del Regg. di . . . .

(MODELLO N. 14.)

GUARNIGIONE DI .....

REGGIMENTO .... COMPAGNIA, O SQUADRONE

È permesso a N. N. caporale del suddetto corpo di potere uscire da questa Piazza; dovendo il riferito individuo trovarsi presente a tutte le ordinarie visite — Piazza di .... li ....

Il Maggiore
N. N.

Il Capitano
N. N.

Valga per giorni . . . .

Il Colonnello
N. N.

Visto del Comandante della Piazza
N. N.

(MODELLO N. 18.)

GUARNIGIONE DI .....

REGGIMENTO .... COMPAGNIA O SQUADRONE

È permesso a N. N. soldato del suddetto corpo di potere uscire dal quartiere dopo la ritirata, sino alle ore . . . . . . della notte — Piazza di . . . . li . . . . . .

Il Maggiore
N. N.

Il Capitano
N. N.

Valga per giorni . . . .

Il Colonnello
N. N.

Visto del Comandante la Piazza
N. N.

(MODELLO N. 17.)

REGGIMENTO . . . . . **COMPAGNIA . . . .**

Ripartimento della compagnia in plotoni e squadre

Capitano D. P. P.
Alfiere D. R. R.
1.° Sergente S S
Caporal furiere O O.

1.° PLOTONE 1.° Tenente D. A. A.				2.° PLOTONE 2.° Tenente D. B. B.			
1.ª SEZIONE 2.° Sergente C. C.		2.ª SEZIONE 2.° Sergente D. D.		3.ª SEZIONE 2.° Sergente E. E.		4.ª SEZIONE 2.° Sergente F. F.	
1. SQUADRA.	2. SQUADRA.	3. SQUADRA.	4. SQUADRA.	5. SQUADRA.	6. SQUADRA	7. SQUADRA.	8. SQUADRA.
Capor. GG.	Capor. HH.	Capor. I. I.	Capor. KK	Capor. LL.	Cap. M M.	Capor. N. N.	Cap. O O.
PP. Soldato	P. P. Tamb.	R R Guast.	TT. Soldato	XX. Tamb.	ZZ. Piffero	BB. Soldato	DD. Soldato
SS, Sarto	Q Q Sold	S S. Soldato	UU. Calzol.	YY. Soldato	AA. Soldato	CC. Barbiere	E E. idem.

(MODELLO N. 17.)

REGGIMENTO . . . . . . SQUADRONE . . . . . .

Ripartizione dello squadrone in plotoni e squadre.

Capitano D. A A.
Portastendardo B B.
Caporal-Furiere C C.
Maniscalco N N.

1.° PLOTONE. 1.° Tenente D. C D 2.° Sergente E E		2.° PLOTONE. 2.° Tenente D. F F 2.° Sergente G G		3.° PLOTONE. 2.° Tenente D. H H 2.° Sergente S S		4.° PLOTONE. Alfiere D. L I 2.° Sergente M M	
1. SQUADRA.	2. SQUADRA.	3. SQUADRA.	4. SQUADRA.	5. SQUADRA.	6. SQUADRA.	7. SQUADRA.	8. SQUADRA.
Capor. M M HH Tromb. I I Saldato	Capor. N N	Capor. OO	Capor. Q Q	Capor S S.	Capor. TT.	Capor. P P.	Capor. Z Z.